



**Geraldina Boni**

(ordinario di Diritto canonico e Storia del diritto canonico nell'Università di  
Bologna *Alma Mater Studiorum*, Dipartimento di Scienze Giuridiche)

## **La riforma del processo canonico di nullità matrimoniale: il complicarsi progressivo del quadro delle fonti normative**

*(parte seconda)*

**SOMMARIO:** PARTE I: DAI SINODI DEI VESCOVI SU MATRIMONIO E FAMIGLIA AI DUE 'MOTU PROPRIO' DI PAPA FRANCESCO - 1. I Sinodi dei Vescovi del 2014 e del 2015 quali 'contesti interpretativi' delle leggi pontificie. Alcune riflessioni sull'ermeneutica delle norme relative alle procedure di nullità matrimoniale - 2. Le *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Mitis iudex dominus Iesus* e il diritto processuale codiciale - 3. La scelta dello strumento formale - 4. 'Singolarità' della pubblicazione/promulgazione ... - 5. (*segue*) ... e della stessa fase preparatoria - 6. Il proemio e la *Ratio procedendi* - PARTE II: IL COMPLICARSI PROGRESSIVO DEL QUADRO DELLE FONTI - 1. Il dilemma interpretativo circa l'abrogazione ovvero la deroga del *Motu Proprio Qua cura* e circa la 'sopravvivenza' dei tribunali regionali italiani. Le Risposte particolari del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi e le 'indicazioni' del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica - 2. (*segue*) La dichiarazione della *mens legislatoris* del 4 novembre 2015 - 3. (*segue*) Il Rescritto pontificio (*ex audientia SS.mi?*) del 7 dicembre 2015 - 4. (*segue*) Il 'tavolo di lavoro' Santa Sede-Conferenza Episcopale Italiana istituito da Papa Francesco il 1° giugno 2016. La *mens legislatoris* del 12 marzo 2016 - 5. *Vademecum* applicativi (?) - 5.1. L'Istruzione *Dignitas connubii* - 5.2. Il «Sussidio applicativo del Motu pr. *Mitis Iudex Dominus Iesus*» della Rota Romana del gennaio 2016 (e il *Rescriptum ex audientia SS.mi* del 22 gennaio 2016) - 5.3. Un'appendice: la Lettera Circolare della Segnatura Apostolica *Inter munera* del 30 luglio 2016 - PARTE III: PROSPETTIVE DI RAZIONALIZZAZIONE - 1. Verso una soluzione quanto più possibile rapida delle questioni interpretative aperte: l'approdo a una tendenzialmente stabile 'conclusione' della riforma del processo e dell'ordinamento giudiziario ecclesiale - 2. La produzione di norme nella Chiesa: una ponderata *ars legiferandi* e una garantista distinzione delle funzioni quali essenziali esigenze di legalità e non di mero legalismo. Pubblicazione, promulgazione e divulgazione: una necessaria revisione.

### **PARTE II**

#### **IL COMPLICARSI PROGRESSIVO DEL QUADRO DELLE FONTI**

**1 - Il dilemma interpretativo circa l'abrogazione ovvero la deroga del *Motu Proprio Qua cura* e circa la 'sopravvivenza' dei tribunali regionali italiani. Le Risposte particolari del Pontificio Consiglio per i Testi**



## Legislativi e le 'indicazioni' del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Se questa è la cornice normativa tratteggiata dal legislatore supremo, poi essa è repentinamente, ancora prima dell'entrata in vigore dei *Motu Proprio*, divenuta via via più involuta e contorta. La scintilla scatenante della "molteplicità delle fonti che hanno accompagnato il primo esame di questa riforma"<sup>1</sup> pare essere stata accesa da un dilemma che forse una migliore stesura del *Mitis iudex* avrebbe prevenuto, ma che pure un calibrato e onesto uso dei criteri interpretativi in possesso dei canonisti, forgiati da una luminosa tradizione, avrebbe potuto e dovuto sventare. Ma una certa foga e smania di intervenire hanno preso il sopravvento. Abbiamo così assistito a un coacervo di interventi a cascata sì che il letto del fiume, almeno originariamente quantomeno *in apicibus* unitario e compatto (al di là di quanto sinora osservato), si è frazionato e disperso in mille rivoli, anche del tutto 'eccentrici', che ancora oggi si cerca di riportare in un alveo di euritmica coerenza.

Già altrove abbiamo descritto con toni pungenti il 'diverbio' che si è sviluppato tra pronunciamenti ufficiali e semi-ufficiali provenienti da soggetti autorevoli sedenti presso la Curia Romana in un senso ovvero nel senso diametralmente opposto. Questi i termini dell'alterco: secondo quanto statuisce il can. 1673 § 2, riscritto dal *Mitis iudex*, il Vescovo 'deve' costituire il tribunale diocesano deputato a giudicare le cause di nullità del matrimonio, salva la facoltà per lo stesso di accedere a un altro viciniore tribunale diocesano o interdiocesano. Anche proprio perché la costituzione del tribunale diocesano appariva "doverosa e non discrezionale"<sup>2</sup> – "Episcopus [...] constituat"<sup>3</sup>, con verbo al congiuntivo

---

<sup>1</sup> G.P. MONTINI, *Competenza e prossimità nella recente legge di riforma del processo di dichiarazione della nullità matrimoniale*, relazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2017 del tribunale ecclesiastico regionale calabro (consultabile online all'indirizzo [http://www.tercalabro.it/images/Relazione\\_mons.\\_Montini.pdf](http://www.tercalabro.it/images/Relazione_mons._Montini.pdf)), p. 1, il quale esordisce: "È di rigore al riguardo far precedere la trattazione da alcune premesse indispensabili sia intrinsecamente - cioè a partire dalla riforma - sia estrinsecamente, cioè per dissipare una certa confusione che in parte è propria di ogni legislazione ai suoi inizi, in parte è giustificata dalla molteplicità delle fonti che hanno accompagnato il primo esame di questa riforma".

<sup>2</sup> M. DEL POZZO, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica*, cit., p. 11.

<sup>3</sup> Da ricordare anche l'art. 8 § 1 RP che recita: "In dioecibus quae proprio tribunali carent, curet Episcopus ut quam primum, etiam per cursus institutionis permanentis et continuae, a dioecibus earumdemve coetibus et a Sede Apostolica in propositorum communionem promotos, personae formentur quae in constituendo tribunali pro causis matrimonialibus operam navare valeant". Qualcuno ha sottolineato quel "constituendo",



iussivo ma, invero, anche esortativo - sembrava doversi lestamente ripensare la relazione con i tribunali interdiocesani ovvero regionali preesistenti<sup>4</sup>, i quali, “grazie anche alla felice esperienza storica e alla praticità operativa”<sup>5</sup>, si erano moltiplicati nell’orbe cattolico divenendo, da eccezione, regola pressoché ordinaria<sup>6</sup>. Tuttavia alcuni di questi tribunali non provenivano dall’iniziativa spontanea dei Vescovi ma erano stati costituiti per volontà della Sede Apostolica<sup>7</sup> che, avocandosela, aveva loro

---

‘da costituirsi’.

<sup>4</sup> Cfr. **P. MALECHA**, *I tribunali interdiocesani alla luce dei recenti documenti della Segnatura Apostolica. Alcune considerazioni pratiche*, in *Ius Ecclesiae*, XXIV (2012), p. 193: “La categoria di *tribunale interdiocesano* comprende una variegata tipologia di strutture giudiziarie ecclesiastiche. Non vi è dubbio che l’utilizzo del termine *interdiocesano*, considerata la sua ampia accezione, risulti preferibile rispetto ad altri. Esso infatti, è capace di accogliere una generale varietà di tribunali: quelli creati da più Vescovi, quelli provinciali creati da Vescovi di una medesima provincia ecclesiastica, quelli interprovinciali costituiti da Vescovi di diverse province ecclesiastiche, e quelli regionali e interregionali o nazionali, eretti da Vescovi rispettivamente di una stessa o di più regioni ecclesiastiche o di una nazione o per l’intera circoscrizione di una Conferenza Episcopale”. Secondo **Z. GROCHOLEWSKI**, *Can. 1423*, in *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, obra coordinada y dirigida por Á. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, IV/1, Eunsa, Pamplona, 2002<sup>3</sup>, pp. 789-790, l’unica espressione che dovrebbe usarsi è ‘tribunali interdiocesani’: “No tiene tampoco mucho sentido dividir teóricamente esos tribunales en provinciales, nacionales, regionales, etc., porque las situaciones [...] pueden ser muy diversas, y esas divisiones, por sí mismas, non tienen relevancia alguna en la actual legislación”.

<sup>5</sup> **M. DEL POZZO**, *L’organizzazione giudiziaria ecclesiastica*, cit., p. 12.

<sup>6</sup> Cfr. per tutti, **C. ZAGGIA**, *I tribunali interdiocesani o regionali nella vita della Chiesa*, in «*Dilexit iustitiam*». *Studia in honorem Aurelii Card. Sabbatani*, a cura di Z. Grocholewski, V. Cárcel Ortí, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1984, p. 119 ss., che esordisce nella sua trattazione: “L’istituto dei tribunali interdiocesani o regionali nella vita e nella legislazione della Chiesa è relativamente recente e, come ogni nuova struttura, ha mosso i primi passi non senza qualche incertezza e difficoltà, per rivelarsi solo più tardi come un mezzo quanto mai opportuno e provvidenziale per una più accurata e celere amministrazione della giustizia ecclesiastica”. Cfr. le recenti osservazioni di **A. ZAMBON**, *L’ordinamento giudiziario: il tribunale di prima istanza*, in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., pp. 81-107.

<sup>7</sup> In particolare direttamente del Papa, della Congregazione per la disciplina dei sacramenti, e poi della Segnatura Apostolica: cfr. **C. ZAGGIA**, *I tribunali interdiocesani o regionali nella vita della Chiesa*, cit., p. 128 ss.; **Z. GROCHOLEWSKI**, *Can. 1423*, cit., pp. 790-791. Per un’esposizione dettagliata con riferimenti precisi si veda **M. GANARIN**, *I tribunali interdiocesani secondo il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus. Riflessioni circa la “sorte” del m.p. Qua cura di Papa Pio XI*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 11 del 2016, 21 marzo 2016, p. 10 ss., che si sofferma poi specificamente sul *Motu Proprio Qua cura* (cfr. *infra*) e riferisce dei dibattiti dottrinali sulla natura e la potestà dei tribunali istituiti (*ivi*, p. 17 ss.).



'riservato'<sup>8</sup> la giurisdizione sulla materia matrimoniale, 'sottraendola' al 'diritto nativo' dei Vescovi diocesani: 'diritto nativo' che la novella del 2015 avrebbe invece 'ripristinato' nella sua ampiezza, in maggiore consonanza con il Concilio Vaticano II, ma altresì con il sistema giudiziario progettato dal Codice del 1983.

Stante la forte e assorbente formula di chiusura del *Motu Proprio* - clausola 'di stile' non di rado utilizzata dai Sommi Pontefici nell'esercizio della funzione nomogenetica -, che recita: "Quae igitur a Nobis his Litteris decreta sunt, ea omnia rata ac firma esse iubemus, contrariis quibusvis, etiam specialissima mentione dignis, non obstantibus", sarebbe sembrato doversi considerare abrogato o derogato, *ex can. 20 CIC*<sup>9</sup>, il diritto speciale e particolare, anche pontificio, dato per certe Chiese locali al riguardo e contrario a quanto da ultimo statuito. Ma si è resistito in qualche modo a tale inferenza. E si è principiato a disquisire circa la sorte di organizzazioni giudiziarie periferiche apparentemente non del tutto conformi a quanto stabilito: il *Motu Proprio* di Pio XI *Qua cura* dell'8 dicembre 1938 istitutivo (per la prima volta nella Chiesa) dei tribunali ecclesiastici regionali italiani per determinazione pontificia<sup>10</sup>, ad 'esempio', si sarebbe dovuto

---

<sup>8</sup> La nomina degli Officiali giudiziari, dei giudici, dei promotori di giustizia, dei difensori del vincolo ecc. dei tribunali regionali (tranne quelli del Vicariato di Roma) spetta peraltro ai Vescovi diocesani delle rispettive regioni, secondo la stessa normativa pontificia: cfr. **J. LLOBELL**, «*Quaestiones disputatae*» sulla scelta della procedura giudiziaria nelle cause di nullità del matrimonio, sui titoli di competenza, sul libello introduttorio e sulla contestazione della lite, in *Apollinaris*, LXX (1997), p. 592 ss.

<sup>9</sup> Il can. 20 dispone: "Lex posterior abrogat priorem aut eidem derogat, si id expresse edicat aut illi sit directe contraria, aut totam de integro ordinet legis prioris materiam; sed lex universalis minime derogat iuri particolari aut speciali, nisi aliud in iure expresse caveatur". Ricordiamo, con **E. BAURA**, *Parte generale del diritto canonico*, cit., p. 393, che "La revoca della legge può essere totale (*abrogatio*) oppure soltanto parziale (*derogatio*). Inoltre, quando la revoca è frutto dell'emanazione di una nuova legge, si parla di *obrogatio*. Non è cessazione della legge, ma soltanto una modifica della normativa la cosiddetta *subrogatio*, che consiste nell'aggiungere qualcosa a una legge preesistente (viene modificata solo nel senso che c'è qualche disposizione in più). Nel Codice vigente compaiono solo i termini *deroga* (revoca parziale) e *abrogazione* (totale, applicabile tanto alla semplice revoca quanto alla sostituzione di una legge con un'altra nuova)".

<sup>10</sup> Dopo il Concilio Vaticano II l'erezione di tribunali interdiocesani fu affidata alla Segnatura Apostolica e altresì ai Vescovi (dal 1971 sempre, in ossequio alle acquisizioni conciliari) ma con l'approvazione della Segnatura medesima: cfr. Segnatura Apostolica, *Normae pro tribunalibus interdiocesanis vel regionalibus aut interregionalibus*, 28 dicembre 1970, in *A.A.S.*, LXIII (1971), p. 486 ss. Si veda l'accurata ricostruzione di **C. ZAGGIA**, *I tribunali interdiocesani o regionali nella vita della Chiesa*, cit., p. 133 ss.; cfr. anche **M.A. HACK**, *Tribunal interdiocesano*, in *Diccionario general de derecho canónico*, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, VII, Editorial Aranzadi, Cizur Menor



considerare solo derogato ovvero abrogato<sup>11</sup>, trainando con sé quanto aveva 'generato'? I tribunali suddetti si dovevano cioè considerare 'liquidati' e 'smembrati', oppure si attenuava unicamente il legame dei Vescovi diocesani, i quali avrebbero potuto affrancarsi da essi *ad libitum*<sup>12</sup> come contemplato dall'art. 8 § 2 della *Ratio procedendi*? Quest'ultimo, in congiunzione col can. 1673 § 2, stabilisce che il Vescovo "recedere valet" dal tribunale interdiocesano costituito a norma del can. 1423. L'esempio del *Qua cura* non è stato richiamato a caso: infatti, se è vero che la diatriba avrebbe potuto interessare la situazione e l'"avvenire" di altri tribunali interdiocesani sparsi nei cinque continenti, la disputa italiana ha finito per aggiudicarsi un protagonismo travolgente e quasi fagocitante. Un quesito tra l'altro pressante per le difficoltà che avrebbe creato l'incombente disarmo e smantellamento dell'assetto dei tribunali regionali italiani di prima e di seconda istanza con la conseguente paralisi (per quanto *ad interim*) della giustizia matrimoniale: quesito 'incandescente' anzitutto per i Vescovi diocesani, sinora per lo più 'placidamente' sollevati dalle mansioni giudiziarie e ora 'costretti' ad attivarsi senza temporeggiamenti in prima persona.

Come anticipato, un'interpretazione della clausola citata in relazione al can. 20 che fosse in linea con la dottrina maggioritaria<sup>13</sup> e

---

(Navarra), 2012, p. 674 ss.

<sup>11</sup> In tal senso si è espresso **P.V. PINTO**, *Speranza e non paure*, cit., p. 7: "Questa legge rifonda e riordina in pieno, *ex integro*, il processo matrimoniale, dando al Vescovo il diritto di costituire il suo tribunale diocesano. Cade dunque la legge che prevede i tribunali regionali, esistenti del resto soltanto in alcuni Paesi. All'interno delle singole province ecclesiastiche i Vescovi avranno invece facoltà di istituire, se lo riterranno utile, un tribunale interdiocesano con appello al tribunale del Metropolita, fatta salva la possibilità di creare, a norma del diritto, tribunali interdiocesani di più province". Per una disamina di queste affermazioni cfr. **M. GANARIN**, *I tribunali interdiocesani*, cit., p. 17 ss.

<sup>12</sup> Non del tutto ovviamente, dovendo sussistere la possibilità di costituire un proprio tribunale diocesano per le nullità matrimoniali: cioè la Segnatura Apostolica dovrebbe appurare che in diocesi si dispone di personale qualificato per il funzionamento del tribunale (ma di tale problematica non ci occupiamo in questa sede).

<sup>13</sup> Cfr., ad esempio, **P. MAROTO**, *Institutiones iuris canonici ad normam novi Codicis*, Editorial del Corazon de Maria, Madrid, 1918, p. 211 ss.; **F.X. WERNZ**, **P. VIDAL**, *Ius canonicum*, I, *Normae generales*, apud aedes Universitatis Gregorianae, Romae, 1938, p. 249 ss.; **G. MICHIELS**, *Normae generale juris canonici. Commentarius Libri I Codicis Juris Canonici*, I, Typis societatis S. Joannis Evangelistae - Desclée et socii, Paris - Tornaci - Romae, 1949, p. 642 ss. Più recentemente si veda **E. BAURA**, *Parte generale del diritto canonico*, cit., pp. 397-399. L'Autore cita Michiels in relazione alle clausole generiche di revocazione delle leggi particolari; circa la revocazione delle leggi speciali fa invece riferimento a **L. RODRIGO**, *Tractatus de legibus*, Sal Terrae, Santander, 1944, pp. 398-415.

5



sinora pacifica avrebbe dovuto far deporre per la revoca, segnatamente per la *derogatio*, la revoca parziale. Discettare di abrogazione del *Qua cura*, ma soprattutto di soppressione dei tribunali regionali conseguente a quest'ultima<sup>14</sup> ha indotto fuori strada<sup>15</sup>. Invece, senza far turbinare prospettive eversive nell'immediato dell'organizzazione giudiziaria, avrebbe dovuto ritenersi assodato non si potesse più transigere

---

Alla luce di ciò la clausola apposta al *Mitis Iudex* (la riportiamo ancora: "Quae igitur a Nobis his Litteris decreta sunt, ea omnia rata ac firma esse iubemus, contrariis quibusvis, etiam specialissima mentione dignis, non obstantibus") sembra proprio avere determinato, ai sensi del can. 20 CIC, la revoca implicita del *Motu Proprio Qua cura* di Papa Pio XI. Peraltro sulla necessità che la volontà revocatoria del legislatore debba risultare con chiarezza (con qualche perplessità circa le clausole generiche che non richiamano espressamente le leggi particolari) cfr. **M. CORTÉS**, *Abrogación*, in *Diccionario general de derecho canónico*, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, I, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, p. 81; **J. FERRER ORTIZ**, *Derogación*, *ivi*, III, cit., p. 251.

<sup>14</sup> Cfr. **V. ANDRIANO**, *La normativa canonica sul matrimonio e la riforma del processo di nullità*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2016, p. 12, senza ulteriori spiegazioni afferma seccamente: "La vigilia dell'entrata in vigore delle nuove norme, Papa Francesco abrogava il MP *Qua cura* del suo predecessore Pio XI, che assegnava la competenza esclusiva per le cause di nullità del matrimonio ai tribunali regionali, da ritenersi pertanto *soppressi*, restituendo la piena giurisdizione sulla materia ai Vescovi diocesani, liberi di aggregarsi al Tribunale di una Diocesi vicina che abbia maggiore disponibilità di personale preparato e di mezzi, oppure di aderire con altre diocesi viciniori alla formazione di un unico tribunale di prima istanza (interdiocesano), fermo restando che in secondo grado, in seguito all'appello degli aventi diritto, la competenza spetta al Tribunale collegiale del Metropolita": e più oltre ribadisce che i tribunali regionali, i quali hanno ridimensionato la nativa giurisdizione del Vescovo e del Metropolita, sebbene organi di comunione e di coordinamento pastorale, "hanno fatto il loro tempo" (*ivi*, p. 186).

<sup>15</sup> Cfr. **M.J. ARROBA CONDE**, *Le "Litterae motu proprio datae" sulla riforma dei processi*, cit., pp. 563-564, anche nella nota 38: "Le nuove Norme esprimono chiaramente la possibilità che i Vescovi diocesani recedano dai Tribunali interdiocesani (cfr. *RP*, Art. 8 §2); già prima della recente riforma non ritenevo coerente con la dottrina codiciale limitare tale dimensione del ministero episcopale. Salvo successiva Normativa speciale, oggi è più chiara l'incoerenza di ogni interpretazione delle norme che si traduca nel proibire ai Vescovi di recedere dal Tribunale comune, anche nel caso dei Tribunali regionali italiani. Ciò non significa che siano abrogati automaticamente i Tribunali regionali, dove attualmente i Vescovi italiani esercitano la loro potestà propria di giudicare, né tanto meno che sia necessaria una manifestazione espressa (da parte dei Vescovi) sulla loro permanenza. [Abrogare una Norma non implica abrogare quanto con la Norma abrogata si sia generato (Atti, Istituzioni...): la cosa è ancora più ovvia nel caso dei Tribunali regionali, in quanto la nuova Normativa conferma la Norma codiciale sui Tribunali interdiocesani, condizione che possiedono i Tribunali regionali, come la Segnatura stessa ha avuto modo di chiarire in questi anni successivi alla promulgazione del CIC]".



sull'impossibilità di spogliare i Vescovi<sup>16</sup> del diritto, non sottomesso al - o 'contingentato'<sup>17</sup> dal - consenso della Segnatura Apostolica<sup>18</sup>, di separarsi dal tribunale regionale o interdiocesano che sia e di rimettersi al proprio tribunale diocesano laddove in possesso delle indispensabili risorse (e qui torna in gioco il ruolo di verifica della Segnatura Apostolica)<sup>19</sup>: prerogativa assai rilevante e ora non più 'restringibile' conferita a chiare lettere nelle prescrizioni attinenti alla *pars* statica del *Mitis iudex*. Lo ribadisce anche

---

<sup>16</sup> Secondo **J. LLOBELL**, *Alcune questioni comuni ai tre processi*, cit., p. 21, i Vescovi sarebbero stati «"espropriati" (scusate l'espressione), sin dal m.p. "Qua cura" della potestà giudiziale sulle cause di nullità del matrimonio»; a suo avviso "Questa situazione sarebbe ecclesiologicamente poco sostenibile dopo il Vaticano II, che portò alla promulgazione delle *Normae* del 28 dicembre 1970 in cui l'erezione dei tribunali interdiocesani era affidata sia alla Segnatura Apostolica che alla libera iniziativa dei medesimi Vescovi diocesani con la mera approvazione del Dicastero romano".

<sup>17</sup> Ribadiamo che non ci occupiamo qui dei controlli da effettuarsi da parte della Segnatura Apostolica e della natura del suo intervento.

<sup>18</sup> Tuttavia per **J. LLOBELL**, *Alcune questioni comuni ai tre processi*, cit., p. 20, occorrono "le dovute notifiche agli altri Vescovi membri del rispettivo TER e alla Segnatura Apostolica", dovendo il Vescovo altresì designare "il tribunale d'appello *ad normam iuris* (talvolta, quindi, con il necessario consenso della Segnatura)" (*ivi*, p. 21). Cfr. anche **M.J. ARROBA CONDE**, *Le "Litterae motu proprio datae" sulla riforma dei processi*, cit., pp. 563-564: "Dal mio punto di vista, non è nemmeno sufficiente che un Vescovo italiano, se decide di erigere il Tribunale diocesano per trattare la nullità matrimoniale, manifesti la sua intenzione ai Vescovi della Regione. I Tribunali interdiocesani, secondo la nomenclatura attuale, non sono Tribunali eretti dai Vescovi ma da un Papa. Per questo motivo ritengo che il Vescovo dovrebbe manifestare la sua volontà di recedere dal Tribunale regionale alla Segnatura Apostolica, unico Dicastero che ha il compito di vigilare per la retta amministrazione della giustizia. Nell'impedire a un Vescovo diocesano di recedere, la Segnatura dovrebbe addurre ragioni che riguardino l'impossibilità di svolgere con qualità quel servizio giudiziale; non è il caso di recedere, infatti, se non vi sono le risorse di personale richieste"; ma aggiunge nella nota 40: «Comprendo che con questa interpretazione non si risolvono tutti gli aspetti in gioco; un conto è che avvertire la Segnatura sembri la conseguenza più ragionevole e coerente con il sistema (con il fatto che i Tribunali regionali siano di creazione papale, e con il compito di vigilanza del Dicastero); un altro conto è stabilire se tale avvertimento si debba interpretare nei termini di una "Licenza" o di un "nulla osta", in termini analoghi a quanto si stabilisce (come caso simile) per l'erezione di un Tribunale interdiocesano (cfr. Can. 1423). Si può comunque ricordare che tutti i Tribunali sono tenuti a inviare alla Segnatura periodicamente una Relazione sull'attività svolta e sullo stato del Tribunale; in tal senso, anche dopo la riforma, potrebbe capitare che alla volontà esclusiva del Vescovo diocesano di formare parte di un Tribunale comune possa aggiungersi una determinazione in tal senso della Segnatura stessa, nel caso in cui riscontri gravi lacune e deficienze nell'attività di un Tribunale diocesano».

<sup>19</sup> Cfr. peraltro la ricostruzione (tenendo conto dei successivi interventi) di **G.P. MONTINI**, *De iudicio contentioso ordinario*, cit., p. 128 ss.



chi, assai prima del *Mitis iudex*, aveva già notato un certo iato tra il *Qua cura* e la nuova disciplina codiciale postconciliare, ricostruendo peraltro tutto l'‘impianto’ in maniera consequenziale con l'(ora) irrefutabile restaurazione della libertà dei Vescovi in precedenza in qualche misura rastremata<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup> Cfr. l'opinione di J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi*, cit., p. 19 ss.: a suo parere «dalla promulgazione del CIC 1983 in cui è sancita la libertà di più Vescovi diocesani di erigere tribunali interdiocesani, il fondamento della giurisdizione dei TER italiani non sarebbe il m.p. “*Qua cura*”, bensì la volontà dei Vescovi diocesani che continuano liberamente ad aderirvi, e potranno farlo anche dopo l'entrata in vigore del MI, poiché la preferenza per i tribunali diocesani non vieta la conservazione degli interdiocesani già esistenti, ma probabilmente sì la costituzione di tribunali nuovi» (*ivi*, pp. 21-22). Si vedano sul punto anche i precedenti contributi di tale Autore: ID., «*Quaestiones disputatae*», cit., pp. 591-594; ID., *Il sistema giudiziario canonico di tutela dei diritti. Riflessioni sull'attuazione dei principi 6° e 7° approvati dal Sinodo del 1967*, in *I Principi per la revisione del Codice di Diritto Canonico. La ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, a cura di J. Canosa, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 510-511; ID., *Le norme del 1999 della Rota della Nunziatura Apostolica in Spagna*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXI (2000), I, pp. 791-792, ove chiaramente spiega: «Nel 1938 Pio XI creò in Italia i tribunali regionali, di prima e seconda istanza, per le cause di nullità del matrimonio. Da allora i tribunali interdiocesani si sono moltiplicati in molte Conferenze Episcopali, in particolare a partire dal Concilio Vaticano II. Fino all'entrata in vigore del CIC 1983, la potestà per la quale i tribunali interdiocesani, di prima e di seconda istanza, venivano eretti era quella del Romano Pontefice, che la esercitava personalmente (come nel caso dei tribunali regionali italiani) o per mezzo della Segnatura Apostolica. Dal 1983 la causa “efficiente” dell'erezione dei tribunali interdiocesani di *prima istanza* risiede, invece, nell'esercizio collegiale della potestà dei Vescovi, mentre i tribunali di *seconda istanza* (non solo quelli interdiocesani) continuano a essere fondati sulla potestà del Papa, il quale determina *ex lege* quale è il tribunale di appello o la procedura per la sua designazione (cfr. cann. 1438 e 1439). Per diritto divino, infatti, i Vescovi godono della potestà giudiziaria, la quale può essere esercitata personalmente e per mezzo dei loro tribunali diocesani e interdiocesani nonché di giudici delegati. Tuttavia tale potestà giudiziaria riguarda soltanto la prima istanza, mentre in seconda istanza, non esistendo per diritto divino nessun Vescovo al di sopra di un altro, con l'esclusione del Romano Pontefice, proprio quest'ultimo ha centralizzato a sé tutta la potestà giudiziaria in seconda istanza affidandola, nel codice, ai Metropoliti (senza bisogno di alcuna approvazione pontificia) e ad altri tribunali (con l'approvazione pontificia, attribuita alla Segnatura Apostolica)». Per la fine della riserva pontificia alla luce della dottrina conciliare sulla potestà episcopale e dopo l'entrata in vigore del *Codex Iuris Canonici*, e dunque per la possibilità dei Vescovi di abbandonare il tribunale regionale e affidare le cause matrimoniali al proprio tribunale diocesano anche prima della recente riforma cfr. altresì M.Á. ORTIZ, *Can. 1439*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, IV/1, cit., p. 881. Si veda anche l'opinione già ricordata di M.J. ARROBA CONDE, *Le “Litterae motu proprio datae” sulla riforma dei processi*, cit., pp. 562-563.





Ma non ha deciso di orientarsi in questo modo il Pontificio Consiglio per i testi legislativi, il quale si è (forse troppo) tempestivamente pronunciato nella già citata Risposta del 13 ottobre 2015: il primo degli 'interventi normativi' (con diverso valore vincolante), se vogliamo raggrupparli in quest'indefinita perifrasi, della carrellata che delineeremo seguendo tendenzialmente l'ordine cronologico<sup>21</sup>; l'ordine sarà solo 'tendenzialmente' cronologico perché i documenti (talora e anzi spesso non del tutto regolarmente promulgati) a volte sono stati 'resi pubblici' molto tempo dopo il giorno in cui la sottoscrizione è stata apposta, senza che sia stato sempre chiaro il momento a partire dal quale essi hanno dispiegato i loro effetti nell'ordinamento giuridico. In tale responso, il dicastero ha affermato che la norma pontificia particolare per l'Italia resta in vigore mancando nella normativa universale successiva un'"esplicita deroga"<sup>22</sup>: una categorica menzione nominale del provvedimento normativo che invero mai è stata esigita ai fini di quest'ultima. Proprio in relazione alle leggi particolari - il *Motu Proprio Qua cura* viene ricondotto dal Pontificio Consiglio stesso nelle 'norme pontificie particolari per l'Italia' - è opinione comune in dottrina sin dall'imperio della codificazione piano-benedettina che vi sia una 'presunzione di ignoranza' delle stesse da parte del legislatore, il quale perciò non è tenuto a citarle specificatamente: citazione specifica, d'altronde, neppure imposta per le leggi speciali di emanazione pontificia<sup>23</sup>. Ma di questo non ha tenuto conto

---

<sup>21</sup> Ci pare eccessivo includere tra i 'pronunciamenti normativi' - come pure altri hanno fatto - quanto dichiarato dal Decano della Rota Romana **P.V. PINTO**, nell'intervista a **G.M. VIAN**, *Speranza e non paure*, che pure abbiamo citato.

<sup>22</sup> Invero nella Risposta del 13 ottobre 2015, Protocollo n. 15157/2015, già citata, il Pontificio Consiglio non argomenta in base alla clausola generale del *Mitis iudex* e scrive: «il can. 20 CIC, seguendo sostanzialmente il can. 22 *Codex* 1917, stabilisce come che "*lex universalis minime derogat iuri particulari aut speciali, nisi aliud in iure expresse caveatur*". Di conseguenza, il predetto art. 8 § 2 RP, che è una norma universale, avrebbe forza derogatoria del *motu proprio Qua cura*, che è una norma pontificia particolare per l'Italia, solo se fosse indicata una esplicita deroga da parte del Supremo Legislatore, cosa che non è avvenuta. Pertanto, le disposizioni del *motu proprio Qua cura* vigenti finora, sulla cui base sono stati poi adottati dall'episcopato italiano altri provvedimenti, anche di natura economica, devono ritenersi in pieno vigore».

<sup>23</sup> Nonostante sia vero, come già emerso, che sussiste un «problema interpretativo delle clausole tradizionali di abrogazione ("*contrariis quibuscumque minime obstantibus*" e altre simili), poiché rimane il dubbio se esse indichino espressamente o no l'abrogazione della legislazione particolare (o, a maggior ragione, di quella speciale o di quella di carattere costituzionale degli enti); come ha rilevato la dottrina, andrebbe rivisto l'utilizzo di queste clausole in ordine allo stabilire con certezza l'abrogazione o no della normativa particolare o speciale»: **E. BAURA**, *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, cit., p. 36; cfr. **J. OTADUY**, *La relación entre el derecho universal y el particular* (a



il suddetto parere nel quale il Consiglio ha altresì puntualizzato che, appunto vigendo ancora il *Qua cura*, i Vescovi i quali eventualmente ritenessero di ritirarsi dai tribunali regionali secondo quanto dispone l'art. 8 § 2 delle Regole procedurali avrebbero dovuto ottenere la relativa 'dispensa' della Santa Sede dalla norma generale: provvedimento singolare che, a tenore dell'art. 124 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus* del 28 giugno 1988 (PB), è di competenza del Tribunale della Segnatura Apostolica<sup>24</sup>.

Quest'ultimo pronunciamento, che 'imbrigliava' *contra legem* la libertà dei Vescovi diocesani italiani di recedere e conculcava il diritto loro riconosciuto, come ai Vescovi di tutti i paesi del mondo, dal *Mitis iudex*<sup>25</sup> di costituire un tribunale diocesano per le cause di nullità matrimoniale ovvero di accedere a un tribunale diocesano o interdiocesano viciniore, è ancora meno convincente della sunteggiata lettura del can. 20. E ciò seppure si intravedesse in filigrana l'intento del dicastero di 'stabilizzare' prudentemente lo *status quo*. Anche se proprio non era immaginabile una 'fuga' in massa dei Vescovi italiani da un'organizzazione giudiziaria ben testata e per (almeno la stragrande maggioranza di) loro soddisfacente: che inoltre non assilla certo i *christifideles* per logoranti distanze. E infatti le prime delibere dei presuli riuniti in Conferenze Episcopali Regionali di cui si è avuto riscontro (talora per vie traverse, invero) sono state nel senso di continuare ad 'avvalersi' dei tribunali regionali eretti nel 1938: sia pure, a volte, con operazioni di *maquillage* per uniformarli alle nuove disposizioni, e comunque con diverse impostazioni ingeneranti ulteriori incertezze (ad esempio a proposito del Vicario giudiziale competente a ricevere i libelli anche a seconda del tipo di processo da avviarsi: incertezza che purtroppo

---

*propósito de la Cons. Ap. Pastor Bonus*), in ID., *Fuentes, interpretación, personas. Estudios de derecho canónico*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona, 2000, p. 115 ss.

<sup>24</sup> Così letteralmente si dichiara, come già abbiamo in parte riportato: «Pertanto, le disposizioni del motu proprio *Qua cura* vigenti finora, sulla cui base sono stati poi adottati dall'episcopato italiano altri provvedimenti, anche di natura economica, devono ritenersi in pieno vigore. Perciò, gli Ecc.mi Vescovi che eventualmente ritenessero di dover recedere dai Tribunali regionali dovranno ottenere la relativa "dispensa" della Santa Sede dalla norma generale che, a tenore dell'art. 124 della cost. ap. *Pastor Bonus* del 28 giugno 1988, AAS 80 (1988) 841-930, è di competenza del Tribunale della Segnatura Apostolica». E si aggiunge: "Allo stesso Supremo Tribunale corrisponderà in tali casi approvare il tribunale di seconda istanza scelto dal Vescovo (can. 1438, 2° CIC)".

<sup>25</sup> Contrario G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, cit., p. 131 ss., il quale tra l'altro è convinto che "L'art. 8 § 2 RP è norma di natura amministrativa, ancorché allegata a un testo di carattere legislativo e, pertanto, non si pone su un piede di parità rispetto a una legge, come il motu proprio *Qua cura*" e ricostruisce in maniera differente l'intera questione.



a tutt'oggi si trascina, come ancora affiorerà). Come noto, peraltro, il valore dei *Responsa* del Pontificio Consiglio per i testi legislativi - si scrive a caratteri cubitali nel sito *web* ufficiale di tale organismo che non si tratta di interpretazioni autentiche<sup>26</sup> - non è vincolante<sup>27</sup>. Essi sono

---

<sup>26</sup> Nel sito *web* ufficiale del Pontificio Consiglio per i testi legislativi si puntualizza appunto che le Risposte non integrano un'interpretazione autentica *per modum legis* ai sensi del can. 16 §§ 1 e 2 CIC (1498 § 1 CCEO) e dell'art. 155 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, la quale, trattandosi di legge ecclesiastica universale, avrebbe necessitato di essere promulgata (cfr. cann. 7, 8 § 1 CIC), previa approvazione pontificia (art. 155 PB) c.d. *in forma communi* (cfr. art. 18 PB circa le decisioni di maggiore importanza dei dicasteri della Curia Romana). Tale interpretazione, laddove il *dubium* sia di tipo oggettivo, è l'unica che possa trascendere le limitazioni imposte dai cann. 17 e 18 CIC (per esempio, l'interpretazione estensiva o restrittiva di una norma ai sensi del can. 16 § 2 CIC; l'interpretazione lata di una legge 'odiosa', come, per esempio, quella penale; l'interpretazione che assegna un significato improprio ai termini legali ovvero si discosta da quanto risulta dagli atti preparatori della legge, ecc.). Invero, per quanto riguarda le interpretazioni autentiche, c'è chi ritiene che sia necessaria l'approvazione in forma specifica del Papa qualora siano restrittive o estensive (cfr. can. 16 § 2); il motivo addotto è che non si tratta di un'interpretazione in senso stretto, ma di una nuova legge, e ciò esulerebbe dalla competenza tipica del Pontificio Consiglio per i testi legislativi: cfr. **R.J. CASTILLO LARA**, *De iuris canonici authentica interpretatione in actuositate Pontificiae Commissionis adimplenda*, in *Communicationes*, XX (1988), p. 281; **J. HERRANZ CASADO**, *Il Pontificio Consiglio della Interpretazione dei Testi Legislativi*, in *La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1990, p. 473. Di parere contrario chi invece si basa sul combinato disposto dell'art. 155 PB e del can. 16 § 2 CIC: se il Pontificio Consiglio ha tra le sue competenze quella di dare interpretazioni autentiche, e il Codice stabilisce che tra queste ci sono anche i responsi restrittivi ed estensivi, ciò significa che il Consiglio ha tra le sue funzioni ordinarie e vicarie quella di dare tali responsi, per cui sarebbe sufficiente la sola conferma in forma comune del Papa. In quest'ultimo senso cfr. **G. INCITTI**, *L'interpretazione e il Pontificio Consiglio per [l'Interpretazione dei] i testi legislativi*, in *Fondazione del diritto. Tipologia e interpretazione della norma canonica*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Edizioni Glossa, Milano, 2001, p. 161; **J.M. HUELS**, *Classifying authentic interpretations of canon law*, in *The Jurist*, LXXII (2012), p. 611.

<sup>27</sup> Cfr. **J. HERRANZ CASADO**, *L'interpretazione autentica: il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi*, in *Il diritto della Chiesa. Interpretazione e prassi*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 1996, p. 77, con riferimento alla competenza definita dell'"Aiuto tecnico-giuridico agli altri Dicasteri della Curia Romana": «Per quanto riguarda i dubbi giuridici che, su proposta del rispettivo Congresso, gli altri Dicasteri sottopongono al Consiglio, essi sono stati e continuano a essere di due tipi. Alcuni, in cui si è rilevata la reale esistenza di un vero "*dubium iuris*", danno luogo a interpretazioni autentiche: così è avvenuto, per esempio, riguardo ai Vescovi ausiliari e la presidenza delle Conferenze Episcopali; all'elezione dei Presidenti dei Capitoli canonicali; al dicastero competente per ricevere il ricorso in sospensivo contro il decreto di dimissione dei religiosi; alla tipificazione del delitto di aborto, ecc. Altre volte - molto più numerose - i dubbi che ci vengono proposti richiedono soltanto chiarimenti giuridici in ordine alla



'chiarimenti'<sup>28</sup> con portata meramente consultiva, interpretazioni dichiarative che possono acquistare derivatamente efficacia normativa in

---

retta applicazione della legge in determinate fattispecie e circostanze concrete: in questi casi la risposta (che viene solitamente elaborata in sede di Congresso o di Consulta) non è vincolante giuridicamente; ha il solo valore morale di un parere tecnico qualificato, che lascia intatta la competenza e la libertà decisionale del relativo Dicastero» (cfr. anche **ID.**, *Il Pontificio Consiglio per i testi legislativi: natura, competenze e metodo di lavoro*, 9 agosto 2004, p. 8, consultabile online all'indirizzo [www.vatican.va](http://www.vatican.va)).

<sup>28</sup> Le Risposte particolari paiono integrare quelli che il Regolamento proprio del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, approvato *ad quinquennium* dal Segretario di Stato il 4 giugno 1994, qualifica come 'chiarimenti': nel testo di quelle cui facciamo riferimento il Consiglio ripetutamente parla di 'chiarimenti', 'parere', 'clarification', 'clarifications'. Essi sono dati 'in forma ufficiale' laddove il quesito sia stato posto da un'autorità ecclesiastica: cfr. art. 15, secondo cui "§ 1. Il Consiglio risponde in forma ufficiale ai quesiti presentati dai Dicasteri della Curia Romana, dagli Organismi episcopali, dagli Ordinari latini e dai Gerarchi orientali. / § 2. A ogni altra richiesta è dato appropriato riscontro"; recita poi in particolare l'art. 18: "Ai dubbi che provengono da una non appropriata conoscenza della legge, o sono comunque da ritenersi soggettivi perché le parole della legge sono in se stesse certe, sarà data una risposta sotto forma di chiarimenti, benché in modo ufficiale. Risponde il Presidente, sentito il parere del Segretario e, se la materia lo esige, del Congresso, sentito anche il parere dei Consulori, a seconda del problema in esame. Nel testo della risposta si farà notare che non si tratta di una interpretazione autentica" (cfr. **J. HERRANZ CASADO**, *L'interpretazione autentica: il Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi*, cit., pp. 78-79, ove si riproducono le disposizioni richiamate). Gli attuali superiori del dicastero - sia il Presidente, il Cardinale F. Coccopalmerio, sia il Segretario, l'Arcivescovo J.I. Arrieta - hanno avuto modo di affermare che tali risposte hanno valore consultivo e solo potenzialmente normativo, qualora assurgano a punto autorevole di riferimento per la soluzione di dubbi di diritto afferenti a casi analoghi. Cfr. **F. COCCOPALMERIO**, *Il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*, in *La Chiesa è missionaria. La ricezione nel Codice di Diritto Canonico*, a cura di L. Sabbarese, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2009, p. 215: «La interpretazione semplice o dottrinale ha come autore il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, non ha valore di legge e tuttavia gode di autorità non solo a motivo e nella misura delle argomentazioni dottrinali addotte, bensì anche per il motivo che è il responso autorevole di un Dicastero della Curia Romana, che costituisce quindi "praxis Curiae" (cfr. can. 19)»; **J.I. ARRIETA**, *Evoluzione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi dopo la promulgazione della cost. ap. Pastor Bonus*, in *Ephemerides iuris canonici*, L (2010), p. 131, in relazione alle 'dichiarazioni' e alle 'note esplicative' pubblicate nella rivista *Communicationes*, che rispondono a dubbi di diritto sollevati specialmente dalle autorità ecclesiastiche, annota: «un "parere" del genere rappresenta la "posizione formale" che, sull'applicazione della norma, adotta il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Si tratta di una posizione ufficiale, che diventa vincolante almeno per l'organismo che la emette, poiché in futuro rimarrà legato per un dovere di coerenza alla posizione adottata in quel particolare parere, diventando così "prassi", nel senso tecnico stabilito dal can. 19 CIC (*praxi Curiae Romanae*) a proposito delle fonti sussidiarie del diritto canonico».



quanto notificano la posizione del dicastero sulla questione: essa è idonea a dar vita alla *praxis Curiae Romanae*, la quale può dispiegare una valenza normativa onde supplire alle *lacunae legis* e altresì interpretativa quando assume una portata sostanzialmente 'generale' per la soluzione di casi analoghi (cfr. can. 19 CIC; can. 1501 CCEO)<sup>29</sup>. Anche se va detto per inciso come - lo si è osservato proprio con riferimento ai primissimi pronunciamenti<sup>30</sup> - possa giudicarsi

«oggettivamente debole il tentativo di offrire interpretazioni delle nuove Norme secondo l'autorità che attribuisce il Can. 19 alla Curia Romana: lo *stylus Curiae*, che non si forma per intuito o per improvvisazione ma sulla base di una "prassi comune e costante", presupposto che rispetto a Norme ancora non entrate in vigore è francamente difficile immaginare che possa già esistere»<sup>31</sup>.

Quanto enunciato dal Pontificio Consiglio può essere equiparato a un'interpretazione dottrinale che, benché prestigiosa, è passibile di costruttive censure, alla quale appunto quella riassunta si prestava. A essa tra l'altro, all'interno del 'collegamento ipertestuale' *Risposte particolari* relativo alle *Procedure per la dichiarazione della nullità matrimoniale* allestito sul sito ufficiale del dicastero, se ne sono affiancate consecutivamente ben altre nove sul *Mitis iudex*, e una sul *Mitis et misericors Iesus*, alcune anteriori all'8 dicembre 2015<sup>32</sup>, altre posteriori, fino a una Risposta datata 8 aprile 2016. Non ci dilunghiamo ora sui contenuti di tali Risposte: non possiamo però esimerci dall'appuntare che la fretta non è stata talora buona

---

<sup>29</sup> Cfr. **J.I. ARRIETA**, *El Pontificio Consejo para los Textos Legislativos a 25 años de CIC y 20 años de Pastor Bonus*, in *Instituciones básicas, interacciones y zonas conflictivas de derecho canónico y derecho eclesástico*, Editorial Dykinson, Madrid, 2009, p. 44 ss.

<sup>30</sup> Ricordiamo che nel sito ufficiale del Pontificio Consiglio tali Risposte particolari sono presentate con la seguente premessa: "Allo scopo di facilitare l'applicazione della legge canonica si riporta in questa Sezione il contenuto essenziale di alcune Risposte particolari date dal nostro Dicastero a singoli quesiti ritenuti di interesse generale. Queste Risposte non possiedono il valore formale di una Risposta autentica ai sensi dei cann. 16 §1 CIC e 1498 §1 CCEO e dell'art. 155 della cost. ap. *Pastor bonus*; esse sono il risultato dello studio dell'argomento fatto dal Dicastero e indicano la posizione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi su una questione determinata agli effetti indicati dai cann. 19 CIC e 1501 CCEO".

<sup>31</sup> **M.J. ARROBA CONDE**, *Le "Litterae motu proprio datae" sulla riforma dei processi*, cit., p. 555, nota 7.

<sup>32</sup> Riferisce **J. LLOBELL**, *Circa i motivi del M.p. "Mitis iudex"*, cit., p. 33: «Tre settimane dopo la pubblicazione dei due motuproprii, il Dicastero ha infatti inserito nella sua pagina web una sezione di "risposte particolari" (a destinatari anonimi) nelle quali esprime la sua posizione su alcune questioni relative al nuovo sistema processuale, agli effetti indicati dai cann. 19 CIC e 1501 CCEO».



consigliera, poiché, oltre ad alcuni disdicevoli errori materiali<sup>33</sup>, talune di questa esigua decina sono, parimenti a quella ora in esame, assai poco convincenti, veicolando un'impressione di sbrigatività e provvisorietà<sup>34</sup> non solo dannosa ma anche poco decorosa per un organismo che dovrebbe custodire e promuovere la sapienza canonistica. Il Presidente del Pontificio Consiglio ha asserito che dinanzi ai problemi insorti "Noi anche come Dicastero cerchiamo di dare delle risposte possibilmente veloci, equilibrate, non definitive, ma sottoposte ancora al vaglio della prassi"<sup>35</sup>: forse sarebbe meglio minore velocità e maggiore definitività. Rinviando tuttavia a nostri altri lavori per un argomentato verdetto sul merito delle Risposte qui forzatamente apodittico, va però censito che dopo quella dell'8 aprile, il dicastero non ha per quasi un anno fatto udire la sua voce, neppure nelle altre forme che a esso sono consentite: forse demoralizzato dalle critiche della dottrina, forse frenato dalla serietà delle questioni agitate e dal clima arroventato insediatosi che certo non è propizio a decisioni salomoniche e savie. Probabilmente solo sotto la spinta del clamore mediatico è prima comparsa nel marzo 2017 una Risposta particolare - di cui tratteremo in seguito - relativa al diritto delle parti di designare il proprio avvocato nelle cause giudiziarie, ma è stata riferita al chiarimento delle due codificazioni pur essendo determinata da una prassi nata dal Rescritto pontificio del 7 dicembre 2015<sup>36</sup> collegato alla nuova legge sul processo matrimoniale. Recentemente, a partire dal mese di maggio ma con l'apposizione di date diversificate, ne sono state divulgate altre tre: una sulla costituzione del tribunale interdiosesano che, pur con qualche 'vaporosità', prende atto degli sviluppi susseguenti di cui

---

<sup>33</sup> Nella Risposta particolare Protocollo del 13 ottobre 2015 n. 15155/2015 si menziona il can. 1438 § 2 CIC, mentre si tratta del n. 2; in quella del 12 gennaio 2015, Protocollo n. 15264/2015 si cita un disposto inesistente, il can. 1683 § 3: si voleva richiamare il nuovo can. 1673 § 6 che fa salvo il can. 1444, oppure "il MI can. 1691 § 3 che rinvia al processo in generale del CIC per le materie non regolate dallo stesso MI" (J. LLOBELL, *Questioni circa l'appello e il giudicato*, cit., p. 434, nota 69)?

<sup>34</sup> Scrive sulle Risposte particolari in generale M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve*, cit., pp. 38-39, che esse, "per quanto possano costituire elementi di orientamento autorevoli anche per altri casi, sono circoscritte a situazioni specifiche e non sono generali e vincolanti. In molti casi la difficoltà e spinosità dei dubbi potrebbe richiedere maggiore studio e approfondimento e soprattutto la necessità di una decisione autoritativa universale", e aggiunge in nota 84: "La rapidità della pubblicazione e la concisione del testo, se malintesa, può ingenerare un'impressione di sbrigatività o provvisorietà che nuoce all'auspicabile uniformità e stabilità della prassi, facilita a ogni modo il confronto e la soluzione di alcuni problemi comuni".

<sup>35</sup> F. COCCOPALMERIO, *Principi ispiratori*, cit., p. 27.

<sup>36</sup> Sul quale cfr. più oltre.



diremo<sup>37</sup>, e una circa la notifica alla parte convenuta del libello, invero non esente, a parer nostro, da qualche censura<sup>38</sup>. Per converso, la prima invero di questa terna, sia per datazione sia per pubblicazione in rete, afferisce, tra l'altro, all'interpretazione del controverso can. 1680 § 2 che prevede la conferma della sentenza in caso di appello meramente dilatorio: dinanzi all'irrefrenabile differenziarsi delle interpretazioni sul punto il Consiglio si è visto 'costretto' a intervenire per evitare che i tribunali ecclesiastici del mondo applicassero tale disposto in maniera poco garantista<sup>39</sup>. La

---

<sup>37</sup> Cfr. Risposta particolare del 13 giugno 2017, Protocollo n. 15944/2017.

<sup>38</sup> Cfr. Risposta particolare del 23 febbraio 2017, Protocollo n. 15760/2017. Alla domanda rivolta al dicastero circa la correttezza della prassi di comunicare con la citazione alla parte convenuta un 'mémoire' insieme al libello, si risponde: «il can. 1676 § 1 *MIDI* non prevede la notifica alla parte convenuta del "mémoire" insieme al libello. / Inoltre, secondo il § 2 dello stesso canone spetta al Vicario giudiziale di stabilire con proprio decreto se la causa sarà trattata con il processo ordinario o quello più breve, *senza la necessità di chiedere alla parte convenuta niente al riguardo*. / Nel caso in cui il Vicario giudiziale stabilisca che la causa sarà trattata con il processo più breve, egli stesso dovrà procedere a norma del can. 1685, *saltando i cann. 1683 e 1684*. Il can. 1685 stabilisce l'obbligo del Vicario giudiziale di nominare l'istruttore e l'assessore e di citare tutti coloro che devono partecipare alla sessione, nello stesso decreto con cui determina la formula del dubbio. / Vista la disposizione dei canoni summenzionati, sembra chiaro che il m.p. *MIDI* non prevede la notifica alla parte convenuta della "mémoire" insieme al libello. / Perciò, questo Pontificio Consiglio considera che notificare il "mémoire" è una prassi che va oltre a ciò che è richiesto dalla norma codiciale». Nutriamo molte perplessità sui due periodi segnalati (da noi) in corsivo: perché si afferma che non si deve sentire la parte convenuta prima di una scelta così importante? Non è invece opportuno se non doveroso sollecitare il convenuto, debitamente informato, a esplicitare la sua posizione? E poi, perché si ignora totalmente l'importante art. 15 delle Regole procedurali? Quanto al "saltando i cann. 1683 e 1684", è lo stesso can. 1676 § 2 che prevede il complessivo richiamo ai cann. 1683-1687 (e d'altronde proprio quei due canoni sono essenziali in relazione alla scelta del *processus brevior*). Cfr. anche, quanto al "mémoire introductif d'instance", la più laconica Risposta particolare dell'8 aprile 2016, Protocollo n. 15363/2016.

<sup>39</sup> Cfr. Risposta particolare del 20 febbraio 2017, Protocollo n. 15700/2016: «Concerning your first question, this Dicastery holds that the expression of can. 1680 § 2 in the m.p. "*MIDI*" "*si appellatio mere dilatoria evidenter appareat, tribunal collegiale, suo decreto, sententiam prioris instantiae confirmet*", taken in the context of the entire can. 1680, must be understood in the sense that the collegiate tribunal of second instance, having reached moral certainty after the examination of the acts and the judgment of first instance as well as the appeals and the observations of the Defender of the Bond, and having verified that the appeal has manifestly dilatory purposes *evidenter appareat*, must confirm by decree the judgment of the first instance. / Regarding your second question about the possibility of appeal to the Metropolitan Tribunal by dioceses that are part of the Inter-diocesan Tribunal whose suppression was sought, we maintain that, so long as the Inter-diocesan Tribunal of Appeal is not suppressed and the link with which it was



possibile lesione del fondamentale diritto d'appello ha sospinto a pronunciarsi il Pontificio Consiglio: d'altronde ogni inerzia deve essere bandita poiché un biennio è già trascorso e ancora non tutte le nebbie sono state diradate: tutt'altro. Oltre a quello appena menzionato, molteplici sono i disposti delle leggi pontificie in cui si prospettano oggettivi dubbi di diritto postulanti non tanto risposte particolari, semmai interpretazioni autentiche: su tali disposti - in alcuni dei quali incorreremo altresì nel prosieguo - illustri canonisti hanno manifestato opinioni tra loro opposte e inconciliabili, eppure sovente sostenute impeccabilmente. Involvendosi momenti nevralgici del processo di nullità e dinanzi allo sforzo inane dei canonisti di un'impervia *concordia discordantium*, in non pochi casi solo l'autorità del legislatore supremo può dirimere le controversie con decisioni autoritative universali, assunte però dopo ben meditato approfondimento.

Tornando al principale oggetto del nostro ragionare, a un certo punto, dinanzi ai posteriori sviluppi, la Risposta particolare del 13 ottobre 2015 *de qua* sui tribunali regionali italiani è stata espunta dalla pagina *web* ufficiale del dicastero e il Pontificio Consiglio si è piegato alle superne disposizioni che ribadivano la totale libertà di recesso dei Vescovi diocesani<sup>40</sup>, come vedremo: ma è stranamente a tutt'oggi consultabile nel sito della Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio Nazionale per i problemi giuridici, ove si riporta un elenco di documenti su 'Il *Motu Proprio* "Mitis

---

formally established is not legitimately changed, the aforementioned dioceses cannot appeal to the Metropolitan Tribunal. / With respect to your third question, we consider that the *acta* of the *Processus brevior* are included in the same restrictive regime that the law provides for judicial acts of matrimonial processes».

<sup>40</sup> Nella lettera di risposta al Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana del 22 dicembre 2015, Protocollo n. 15247/2015, ma divulgata a metà febbraio 2016 con inserimento sulla pagina dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della C.E.I., il **PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI** afferma che il Rescritto pontificio del 7 dicembre 2015, di cui riferiremo a breve, "ha cancellato ogni dubbio circa l'applicazione dell'art. 8 § 2 delle *Regole procedurali* del *Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* al contesto italiano, abrogando il *Motu proprio Qua cura* del 1938. / In tale situazione, riteniamo che una soluzione soddisfacente dal punto di vista giuridico potrà essere raggiunta soltanto in presenza di una chiara manifestazione di volontà da parte dei singoli Vescovi interessati. / Come modo pratico di agire, si potrebbe prospettare che gli attuali Moderatori dei Tribunali regionali prendano contatto con i singoli Vescovi - la cui volontà intendono privilegiare le nuove norme - per conoscere direttamente come intendano avvalersi dal diritto stabilito nell'art. 8 § 2 delle *Regole procedurali* e concordare una opzione, almeno provvisoria, di agire conforme al diritto. / In questo senso, ci è parsa da prendere in considerazione la soluzione indicata dalla Conferenza Episcopale regionale sarda, attraverso il Comunicato Stampa successivo alla loro adunanza del 1° dicembre scorso".





Iudex Dominus Iesus” e la riforma dei processi matrimoniali’ (che sia solo distrazione oppure l’indizio di una volontà conservativa?).

E tuttavia, in particolare a favore della non avvenuta soppressione dei tribunali regionali italiani - ‘fantasma’ che giustamente il Pontificio Consiglio tendeva a esorcizzare e che invece taluno continuava imperterritamente ad agitare, inducendo alcuni Vicari giudiziali a ‘ibernare’ l’attività, non accettando più libelli, o addirittura a chiudere del tutto i battenti del tribunale regionale - il dicastero sembrava appoggiato altresì dalla Segnatura Apostolica, pure per altri profili dissenziente<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> Inizialmente si è avuta notizia di una lettera del 10 novembre della Segnatura Apostolica che avrebbe giudicato ancora vigente il *Motu Proprio Qua cura* e stabilito come il libello andasse in ogni caso presentato ai Vicari giudiziali dei tribunali regionali, i quali non sarebbero stati appunto soppressi: cfr. quanto hanno dichiarato gli Officiali **P.E. RUSSO** e **E. NAPOLITANO** al Convegno svoltosi a Benevento il 27 novembre 2015 sul tema *Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo. Il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco* (registrazione video consultabile *online*); cfr. anche **L. SABBARESE**, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo diocesano*, in **L. SABBARESE, R. SANTORO**, *Il processo matrimoniale più breve*, cit., pp. 72-73; **ID.**, *Il Vescovo giudice nel processo più breve: ragioni e questioni*, in *Le sfide delle famiglie tra diritto e misericordia. Confronti ad un anno dalla riforma del processo di nullità matrimoniale nello spirito dell’Amoris laetitia*, cit., p. 103. Sempre nell’appena ricordato Convegno di Benevento del 2015 **E. NAPOLITANO** ha parlato di un ‘appunto’ della Conferenza Episcopale Italiana ai Vicari giudiziali dei tribunali regionali ove li si tranquillizzava che tutto sarebbe rimasto invariato almeno sino a maggio 2016, alla convocazione dell’assemblea generale nazionale dell’episcopato. Abbiamo altresì imparato da un *Appunto su alcune questioni relative alla riforma dei processi matrimoniali* di **P. BIANCHI**, Vicario giudiziale del tribunale ecclesiastico regionale lombardo, che una «risposta della Segnatura Apostolica (Prot. n. 51117/15 VT) conferma che i Tribunali Regionali “non supprimuntur”. [...] / La risposta della Segnatura Apostolica sopra richiamata [...] afferma che “Onus probandi legitimum usum facultatis de qua in art. 8, § 2 *Rationis procedendi* Litteris Apostolicis motu proprio datis *Mitis Iudex Dominus Iesus* (= MI) adnexae incumbit ei qui asserit (cfr. can. 1527, § 1)”. Cfr. anche la lettera del **SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA** al Segretario Generale della CEI del 22 dicembre 2015, Protocollo n. 51232/15 VAR, divulgata sulla pagina *web* dell’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della Conferenza Episcopale Italiana (cui faremo riferimento altresì in seguito). Riguardo alla presentazione del libello segnaliamo che, difformemente dalla Segnatura, il **PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI**, nella Risposta del 18 novembre 2015, Prot. n. 15201/2015, ha dichiarato: “Dal punto di vista dei fedeli, essi potranno rivolgersi al Vicario giudiziale della diocesi, se ritengono che la causa potrebbe seguire il processo più breve, o indirizzarsi direttamente al Presidente del Tribunale Regionale, se la causa è più complessa o manca il concorso delle due volontà richiesto dal nuovo can. 1683, 1° CIC. Sia il Vicario giudiziale della diocesi che il Presidente del Tribunale Regionale dovranno poi valutare, sulla base del libello e conformemente alle norme date dal recente *motu proprio*, se accettare la domanda o indirizzare le parti alla procedura ordinaria, nel primo caso, o alla procedura più breve, nella seconda ipotesi,



‘Sembrava’ perché un tratto aggiuntivo che ha contribuito a conturbare ancor più il burrascoso e febbrile periodo è stata la circolazione di lettere inviate dal Supremo Tribunale in risposta a domande rivoltegli: ma una circolazione più o meno ‘clandestina’, segmentata e rapsodica. Di alcune lettere, talora munite del parere di un perito, la comunità scientifica è stata resa edotta dai destinatari (fra cui la stessa Conferenza Episcopale Italiana), altre sono state citate in articoli scientifici da parte di chi ne disponeva<sup>42</sup>, altre ancora se le sono inoltrate tra loro per posta elettronica i canonisti che ne erano venuti in possesso. Ciò ha aumentato esponenzialmente il ginepraio. Pur espletando il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il suo compito di ausiliare nell’amministrazione della giustizia coloro che la contattano, forse, in questa contingenza, sarebbe stata accorta la pubblicità di questi ragguagli, o almeno di quelli più rilevanti e di portata generale, rendendoli accessibili in *internet* ad esempio di concerto tra Segnatura stessa e destinatario<sup>43</sup>: come è stato fatto con la Lettera Circolare sulla concessione del decreto di esecutività in vista della deliberazione in ambito civile della prima sentenza affermativa divenuta esecutiva<sup>44</sup>, ma anche con la lettera del 22 dicembre 2015 di cui riferiremo nel prosieguo.

---

conforme a quanto indica l’art. 15 delle Regole procedurali”. Ci occuperemo di questo tema anche più oltre.

<sup>42</sup> Così, ad esempio **SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA**, *Votum periti*, 12 novembre 2015, Protocollo n. 51116/15 VT, citato da **G.P. MONTINI**, «*Si appellatio mere dilatoria appareat*» (*cann. 1680 §2 e 1687 §4 MIDI*): *alcune considerazioni*, in *Periodica*, CV (2016), p. 690.

<sup>43</sup> È stato riferito: “La Signatura ha ejercido en cuestiones singulares la competencia que la ley le confiere sobre el nuevo sistema procesal de nulidad del matrimonio; la publicidad de esas intervenciones ha sido realizada por los destinatarios de la actividad del Tribunal Supremo” (**J. LLOBELL**, *El ejercicio personal de la potestad judicial*, cit., p. 4), oppure “dall’uso che ne ha fatto la qualificata dottrina”: **ID.**, *Questioni circa l’appello e il giudicato*, cit., p. 412.

<sup>44</sup> Cfr. **SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA**, *Lettera circolare*, 30 gennaio 2016, Protocollo n. 51324/16 VAR, divulgata sulla pagina *web* dell’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della Conferenza Episcopale Italiana. La Lettera Circolare è stata pubblicata in *Ius Ecclesiae*, XXVIII (2016), p. 735 ss., con un commento di **M. DEL POZZO**, *Le condizioni per il decreto di esecutività della Segnatura Apostolica in base al m. p. Mitis iudex*, *ivi*, p. 736 ss., il quale ricorda: «il documento si riferisce [...] esplicitamente alla legislazione latina e, tra l’altro, fa specifico riferimento alla realtà italiana. Le misure di cautela e accortezza previste riguardano comunque il necessario riscontro della formazione del “giudicato formale” o “quasi giudicato” canonico e paiono estensibili dunque all’intero ordinamento ecclesiale. [...] L’intento del chiarimento del Supremo Tribunale è di raggiungere la sicurezza della stabilità della decisione *pro nullitate* onde prevenire esecuzioni della sentenza precipitose e avventate,



## 2 - (segue) La dichiarazione della *mens legislatoris* del 4 novembre 2015

Comunque sia, la Risposta del Pontificio Consiglio e certi orientamenti percepiti come tralignanti o addirittura di indocile renitenza alla riforma papale anche dell'ordinamento giudiziario hanno probabilmente cagionato una 'reazione', che ha instillato l'impressione di una bizzarra lite ingaggiata ai vertici della Chiesa. Essa si è svolta il 4 novembre 2015, allorquando, facendo seguito a una serie di interviste in cui si era già espresso senza tentennamenti (pubblicate tra l'altro su *L'osservatore romano*)<sup>45</sup>, in concomitanza dell'atto accademico di apertura dell'attività dello Studio rotale il Decano del Tribunale Apostolico della Rota Romana e Presidente della Commissione che ha elaborato il testo della riforma, dando per acquisita la revocazione del *Motu Proprio Qua cura*, "ha letto la seguente dichiarazione":

"Il Santo Padre, al fine di una definitiva chiarezza nell'applicazione dei documenti pontifici sulla riforma matrimoniale, ha chiesto al Decano della Rota Romana che venga chiaramente manifestata la *mens* del supremo legislatore sui due *motu proprio* promulgati l'8 settembre 2015: /1. Il Vescovo diocesano ha il diritto nativo e libero in forza di questa legge pontificia di esercitare *personalmente* la funzione di giudice e di erigere il suo tribunale diocesano; /2. I Vescovi all'interno della provincia ecclesiastica possono *liberamente* decidere, nel caso non ravvedano la possibilità nell'imminente futuro di costituire il proprio tribunale, di creare un tribunale interdiocesano; rimanendo, a norma di diritto e cioè con licenza della Santa Sede, la capacità che Metropolitani di due o più province ecclesiastiche possano convenire nel creare il tribunale interdiocesano sia di prima che di seconda istanza" (corsivi nell'originale).

Essa è stata pubblicata, senza un'apposita clausola di promulgazione o una qualche 'spia' che ne permettesse un più preciso inquadramento formale<sup>46</sup>, su *L'osservatore romano* dell'8 novembre<sup>47</sup>.

---

putroppo altrove già verificatesi, che compromettono non solo il diritto di appello e la certezza delle situazioni giuridiche ma, ciò che è più grave, la stessa pace e serenità delle coscienze» (*ivi*, pp. 736-737).

<sup>45</sup> Ne abbiamo riferito anche in precedenza.

<sup>46</sup> Cfr. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve*, cit., p. 37: "Il prospetto normativo è stato completato poi da tre interventi successivi: la manifestazione della *Mens* del Pontefice sulla riforma dei processi matrimoniali, il *Rescritto* sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale e il [...] *Sussidio applicativo*



Il punto 1 della medesima evidentemente si pone in netta replica e confutazione del pronunciamento del Pontificio Consiglio del mese anteriore su cui abbiamo relazionato. Pure se, come si è acutamente ripreso, la formulazione «sarebbe forse ecclesiologicamente più precisa se si omettesse l'inciso "in forza di questa legge pontificia" giacché in realtà deriva dal diritto divino»<sup>48</sup> lo *ius nativum* del Vescovo diocesano. Siamo dinanzi probabilmente a un refuso, a una svista senza riflessi giuridici: *lapsus* però che si poteva evitare attesa l'attenzione accentrata sul Vescovo diocesano giudice nato asseritamente esaltato dal Vaticano II<sup>49</sup> e che i *Motu Proprio* hanno inteso 'rivalutare'.

Il punto 2 ha suscitato per converso alcune serie perplessità, in quanto la 'dichiarazione' dovrebbe limitarsi in teoria a illustrare la *mens* del supremo legislatore della Chiesa senza introdurre vere e proprie innovazioni normative. Ora, la prima parte, laddove si afferma che i Vescovi suffraganei all'interno della provincia ecclesiastica possono *liberamente* (il corsivo pone in risalto il concetto) decidere di erigere, in luogo dei rispettivi tribunali diocesani, un tribunale interdiocesano (evidentemente di prima istanza), non pare trovare riscontro nel *Motu Proprio Mitis iudex*<sup>50</sup>, il quale non contempla alcuna eccezione alla norma

---

della riforma".

<sup>47</sup> Cfr. *L'osservatore romano*, 8 novembre 2015, p. 8. Nella pubblicazione successiva in *Quaderni dello studio rotale*, XXIII (2016), p. 43, viene intitolata "Mens legislatoris dell'8 novembre 2015" e si riporta a piè di pagina il seguente asterisco: "La *mens* del Santo Padre fu resa manifesta tramite il Decano della Rota Romana, S.E. Mons. Pio Vito Pinto in data 4 novembre 2015, in occasione del solenne atto accademico di apertura dell'attività dello Studio Rotale. Alla presenza di S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Angelo Becciu, Sostituto della Segreteria di Stato, che tenne la prolusione, il Decano diede lettura della interpretazione del Supremo Legislatore della Chiesa sui due *motu proprio* promulgati l'8 settembre 2015 [...], pubblicata poi in *L'Osservatore Romano*, domenica 8 novembre 2015, p. 8". Anche alcuni Autori parlano della '*mens* dell'8 novembre'. Quando in questa trattazione parliamo di *mens legislatoris* senza altro specificare ci riferiamo a questo primo documento. Inizieremo a distinguere quando faremo menzione di altre manifestazioni della *mens* del supremo legislatore.

<sup>48</sup> J. LLOBELL, *Circa i motivi del M.p. "Mitis iudex"*, cit., p. 39.

<sup>49</sup> Invero il Concilio Vaticano II "n'énonce qu'en passant le pouvoir judiciaire de l'évêque. En effet, *Lumen Gentium* 27 est le seul endroit où est simplement mentionné, parmi les tâches de gouvernement, celle de juger [...]. / De même, le décret *Christus Dominus* sur la charge pastorale des évêques ne souffle mot au sujet du pouvoir judiciaire de ces derniers. [...] Dans tous les textes du concile, on ne trouve jamais les mots officialité, juge, tribunal ou justice (si ce n'est une référence au tribunal du Christ à la fin des temps, LG 48)": R. MINNERATH, *La Ratio legis du motu proprio: éclairages théologiques et canoniques*, in *La réforme des procédures de nullité de mariage. Une étude critique*, cit., p. 20.

<sup>50</sup> Esso, infatti, lo ricordiamo, si limita a stabilire che il Vescovo costituisca il tribunale



generale di cui al can. 1423 § 1 CIC. Secondo il tenore di quest'ultimo per la valida costituzione dei tribunali interdiocesani di prima istanza è necessaria sia un'azione congiunta dei Vescovi in tal senso sia l'approvazione della Santa Sede: sinora il *nihil obstat* previo alla stesura del decreto di erezione e la posteriore approvazione della versione definitiva da parte della Segnatura Apostolica<sup>51</sup>.

---

diocesano per le cause di nullità matrimoniali, o, in alternativa, gode della facoltà di accedere al tribunale diocesano o interdiocesano viciniore (can. 1673 § 2): e, per fare ciò, egli può recedere dal tribunale interdiocesano (art. 8 § 2 RP).

<sup>51</sup> Sulla prassi della Curia Romana sinora seguita al riguardo si veda l'esposizione di **M. GANARIN**, *I tribunali interdiocesani*, cit., p. 79 ss., con indicazione di ulteriore dottrina. L'Autore aggiungeva: «La prima parte del punto n. 2 della dichiarazione poi si riferisce indistintamente all'erezione di "un tribunale interdiocesano", non precisando se i Vescovi possano convergere ai fini dell'istituzione del solo foro di prima istanza ovvero anche di quello di appello, specie nell'ipotesi in cui s'intenda aggregare al tribunale provinciale di primo grado pure la diocesi metropolitana. D'altra parte, se tale tribunale è competente limitatamente per le cause delle diocesi suffraganee della provincia ecclesiastica, il foro presso cui inoltrare gli appelli è predeterminato *ex lege* corrispondendo al tribunale dell'archidiocesi, come può evincersi dal can. 1438 1° CIC, implicitamente richiamato dal can. 1439 § 1 CIC nella parte in cui obbliga la Conferenza Episcopale, con l'approvazione della Sede Apostolica, a costituire il tribunale di seconda istanza "nisi dioeceses sint omnes eiusdem archidioecesis suffraganae". / Poiché nella disposizione in esame si puntualizza che i Vescovi possono avvalersi del tribunale interdiocesano qualora "non ravvedano la possibilità nell'imminente futuro di costituire il proprio tribunale", il foro interdiocesano cui allude la norma pare essere solamente quello di prima istanza, l'unico peraltro che può sostituirsi al tribunale "proprio" dei Vescovi, ossia al tribunale diocesano. Di conseguenza, nel caso in cui il tribunale interdiocesano provinciale di prima istanza comprenda al suo interno la metropoli, in assenza di ulteriori specificazioni, trattandosi di una norma di carattere eccezionale (can. 18 CIC) potrebbe trovare applicazione il can. 1439 §§ 1 e 2 CIC: spetta alla Conferenza Episcopale, "probante Sede Apostolica", l'adempimento dell'obbligo di erezione del tribunale di appello (§ 1), potendo erigerne ulteriori (§ 2), magari con lo scopo di garantire una maggiore prossimità anche dei fori di seconda istanza, in particolare all'interno delle circoscrizioni provinciali di più grandi dimensioni». Per una spiegazione dettagliata delle varie ipotesi secondo la disciplina del *Codex Iuris Canonici* del 1983 cfr. **M.Á. ORTIZ**, *Can. 1439*, cit., p. 877 ss. (il quale comunque riassume come a tenore del primo paragrafo del canone 1439 appunto "cabén tres posibilidades: / a) Que el tribunal interdiocesano de primera instancia reúna a varias diócesis pertenecientes a la misma provincia eclesiástica, excluida la metropolitana. Será tribunal de apelación el del Metropolitano, pues lo sería de cada uno de los tribunales de las diócesis que erigeron el tribunal interdiocesano. No es necesario que el tribunal interdiocesano abarque todas las diócesis sufragáneas del Metropolitano; basta que todas las diócesis que lo erigeron pertenezcan a la misma provincia. / b) Si, en cambio, entre las diócesis pertenecientes a la misma provincia se encuentra la metropolitana, se apelará ante el tribunal que la Conferencia Episcopal haya establecido establemente con la aprobación de la Sede Apostólica. Es decir, non recibirá la apelación un tribunal erigido establemente por el



Circa, poi, la seconda parte del punto 2, non si introducono innovazioni eclatanti relativamente ai tribunali interdiocesani di prima istanza, trovando applicazione il canone appena citato: ossia è necessario l'intervento della Sede Apostolica qualora due o più Metropoliti intendano costituire un tribunale interdiocesano di prima istanza con giurisdizione estesa al territorio di due o più province ecclesiastiche. Pur se va notato come si faccia riferimento alla 'licenza' (preventiva e usualmente *ad liceitatem*) della Santa Sede e non all' 'approvazione'<sup>52</sup>, e si parli di 'capacità' dei Metropoliti, trattandosi forse piuttosto di una facoltà: peraltro, su questa 'abilitazione' dei Metropoliti ad agire in

---

Metropolitano (ni siquiera por éste con sus sufragáneos) a tenor del c. 1438, sino al tribunal interdiocesano establecido por la Conferencia Episcopal según la norma del c. 1439. / c) Se seguirá la misma solución [...] si se trata de diócesis de distintas provincias eclesiásticas, aunque ninguna de dichas diócesis sea de un Metropolitano": *ivi*, pp. 877-878; l'Autore aggiungeva anche nella pagina successiva: «Aunque el c. 1439 no contenga una cláusula invalidante similar a la que se encuentra en las normas de 1970 - el decreto de erección "no produce su efecto sino después de la aprobación de la Santa Sede" -, algún autor defiende que la intervención de la Signatura es requisito de validez del decreto de erección. En cualquier caso, mientras que la potestad del tribunal interdiocesano de primera instancia proviene de los Obispos que lo erigen (y no de la aprobación de la Signatura Apostólica), la potestad de los tribunales interdiocesanos de segundo grado proviene del Romano Pontífice»). Poi vedremo che il Tavolo di lavoro C.E.I. - Santa Sede considera 'abrogato' il can. 1439 § 1.

<sup>52</sup> Cfr. infatti le annotazioni di **M. GANARIN**, *I tribunali interdiocesani*, cit., p. 84 ss., sulle differenze tra licenza e approvazione, con riferimenti alla dottrina sul punto: «Dal punto di vista tecnico sembra assistersi a un'alterazione scansionale, nel senso che la supervisione del Dicastero curiale avviene non più anche *a posteriori* mediante l'approvazione del decreto di erezione, bensì solamente *a priori*, essendo prefigurabile unicamente nella fase iniziale del procedimento qui considerato. / D'altra parte, entro le categorie degli atti giuridici canonici la *licentia* diverge strutturalmente dall'*approbatio* amministrativa: la prima è una tipologia di autorizzazione previa concessa dall'autorità competente affinché possa esercitarsi lecitamente (o anche validamente) una situazione giuridica attiva (diritto, facoltà, potere, ecc.) che già rientra nella titolarità della persona interessata. La licenza può essere data mediante un rescritto singolare (can. 59 § 2 CIC) solamente prima che il suo destinatario ponga in essere uno specifico atto giuridico e permette all'autorità di valutare i profili sia di legittimità sia di opportunità dell'atto autorizzando, specie per quanto concerne l'osservanza dei requisiti legali e la sua rispondenza effettiva al *bonum commune Ecclesiae*. L'approvazione, all'opposto, dà luogo a un controllo successivo compiuto dall'autorità superiore nei confronti di un atto giuridico già posto da un altro soggetto, di cui si valuta anche in questo caso se sia legittimo e conveniente. Si tratta di una "conferma" indispensabile, in quanto l'atto sottoposto a valutazione è (quantomeno di regola) del tutto valido, ma privo di efficacia sino a quando non risulta approvato, non potendo perciò essere portato in alcun modo a esecuzione».



'rappresentanza'<sup>53</sup> dei Vescovi suffraganei appartenenti a due o più province ecclesiastiche (la cui volontà non può essere soppiantata e surrogata) qualche riflessione, di ordine ecclesiologicalo, non dovrebbe essere disertata<sup>54</sup>. Ma si assume altresì che i Metropoliti, sempre con

---

<sup>53</sup> Cfr. la proposta ricostruttiva di **M. GANARIN**, *I tribunali interdiocesani*, cit., pp. 89-90: «Sebbene la *capacitas* non assuma un significato uniforme nel linguaggio codiciale, occorre appurare se essa debba considerarsi "metapositiva", ossia previa alla legge canonica, ontologicamente di pertinenza dell'Arcivescovo Metropolita ovvero consti di una attribuzione di governo costituita per tramite di un titolo legale. Avallando un'interpretazione ecclesiologicalamente conforme della seconda parte del n. 2 della dichiarazione della *mens legislatoris*, che procede dalla premessa costituzionale impreteribile per la quale il Metropolita non è il superiore gerarchico dei Vescovi suffraganei della provincia ecclesiastica, in quanto sono fra loro in posizione di "eguaglianza sacramentale", il richiamo esplicito alla capacità dei Metropoliti potrebbe sottintendere un'abilitazione legale specifica in ordine alla *conventio* che loro stessi concluderebbero per la costituzione sia del tribunale interprovinciale di primo grado sia del foro di appello. Un'abilitazione tuttavia che non può mai eludere l'elemento costitutivo essenziale (can. 124 § 1 CIC) dell'atto di istituzione dei tribunali *de quibus*, ossia il consenso unanime prestato da tutti i Vescovi [...] posti a capo delle diocesi di cui si propone l'aggregazione stabile all'istituendo organo di giustizia interdiocesano. [...] potrebbe trattarsi di una capacità ultimativamente deliberativa - nel senso che solamente i Metropoliti procedono alla costituzione formale del tribunale, apponendo la loro firma al rispettivo decreto di erezione - ma, al tempo stesso, fondamentalmente e meramente rappresentativa e attuativa di una volontà collegiale più ampia, anteriormente espressa da coloro che sono preposti alle Chiese particolari, specie alle diocesi suffraganee delle circoscrizioni provinciali direttamente coinvolte nel progetto istituzionale. In caso contrario, i Metropoliti risultano del tutto impossibilitati a dare attuazione pratica a tale progetto».

<sup>54</sup> Commentando tale dichiarazione della *mens legislatoris* **M. DEL POZZO**, *Il processo matrimoniale più breve*, cit., p. 38, nota 79, si limita ad asserire: "La differenza tra le due ipotesi concerne la necessità o meno (nei tribunali interdiocesani matrimoniali ricompresi nel territorio della stessa provincia ecclesiastica) della approvazione della Sede Apostolica (cfr. can. 1423)".

Scrivono **C.M. MORÁN BUSTOS**, *Criterios de organización de los tribunales y de actuación de los operadores jurídicos tras el M.P. Mitis iudex*, in corso di pubblicazione, p. 10 (si citano le pagine del dattiloscritto): «El *Mitis Iudex* no prevé la constitución de nuevos tribunales interdiocesanos en un futuro, más aún, el can. 1673 §2 parece oponerse a la creación *ex novo* de dichos tribunales; a pesar de ello, parece que por razones de sano realismo eclesial - que tiene en cuenta la diversidad de la Iglesia, y las dificultades para crear una estructura jurídica diocesana en muchos lugares del mundo -, aplicando el criterio de subsidiariedad, se puede concluir que la creación de nuevos tribunales interdiocesanos - no previstos ciertamente, pero tampoco prohibidos, y sí aludidos indirectamente -, si bien ha de ser una solución excepcional y transitoria, entra dentro del derecho del obispo a organizar con libertad la administración de justicia. La base jurídica de esta posibilidad sería el can. 1423, aunque aquí se vuelve a suscitar la cuestión de la necesidad o menos de intervención de la Sede Apostólica a través del STSA: para algún autor, la intervención



licenza della Santa Sede, possono convenire nel creare un tribunale interdiocesano di seconda istanza: eppure il can. 1439 CIC prevede che dell'erezione di tali tribunali debba (§ 1) ovvero possa (§ 2) occuparsi la Conferenza Episcopale<sup>55</sup>: competenza che pare dunque defalcata, e questo nonostante il *Mitis iudex* richiami espressamente il can. 1439 nel can. 1673 § 6, senza lasciare presagire sue rettifiche.

Insomma: i dubbi sobillati dalla 'dichiarazione' si affastellano perché essa immette eccezioni non trascurabili ai succitati canoni - per i soli tribunali competenti sulle nullità matrimoniali<sup>56</sup> - che non sono desumibili dal contesto del *Motu Proprio* papale, interpolando e alterando le scansioni del procedimento volto alla costituzione dei tribunali interdiocesani di prima e di seconda istanza<sup>57</sup>. Stanti i mutamenti

---

del STSA no se limitaría a un análisis de oportunidad o conveniencia, sino que tendría un carácter habilitativo o constitutivo de una facultad excluida en principio (por el can. 1673 §2), lo que supondría una verdadera dispensa - no una licencia - de la ley procesal; la *mens legislatoris*, por el contrario, parece establecer un criterio diferente, distinguiendo según los obispos decididos a formar el nuevo tribunal interdiocesano pertenecieran o no a la misma provincia eclesiástica: si fueran de la misma provincia eclesiástica no se requeriría ni siquiera de la aprobación de la Sede Apostólica a la que se refiere el can. 1423 §1 - ni el *nihil obstat* anterior, ni el control posterior -, lo que parece ir contra la praxis de la propia Signatura Apostólica (art. 35 LP); si los obispos pertenecieran a provincias eclesiásticas distintas entonces sí que se necesitarían "licencia" de la Sede Apostólica; como se ve, un parecer muy distinto, que quizás requeriría de un pronunciamiento interpretativo "auténtico" que cubriera el silencio del *Mitis Iudex* al respecto».

<sup>55</sup> Cfr., per tutti, **M.Á. ORTIZ**, *La potestà giudiziale in genere e i tribunali* [artt. 22-32], in *Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l'Istruzione "Dignitas connubii"*, Parte seconda: la parte statica del processo, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2007, p. 79 ss.

<sup>56</sup> Nota **M. GANARIN**, *I tribunali interdiocesani*, cit., pp. 90-91: «La delimitazione dell'oggetto della dichiarazione - ossia l'erezione di tribunali interdiocesani matrimoniali - pone un ultimo interrogativo: cosa accadrà se in futuro più Vescovi vorranno dotarsi dei tribunali *de quibus*, ma con competenza generale per tutte le cause giudiziali? S'assisterà alla giustapposizione di due itinerari procedurali diversamente disciplinati (cioè di quelli previsti dalla dichiarazione della *mens* del Pontefice per i tribunali matrimoniali e dal Codice per i tribunali competenti a definire le altre cause giudiziali)? La portata derogatoria della *declaratio* del 4 novembre 2015 sembra escludere la possibilità di una loro "riunione", che peraltro potrebbe giustificarsi per ragioni di economia procedimentale. Una questione certo non secondaria: la dichiarazione pontificia non dovrebbe realisticamente obbligare i Vescovi a erigere tribunali matrimoniali speciali distinti da quelli interdiocesani muniti di competenza generale, potendo invece prospettarsi l'insediamento di un foro giudiziario unico, che d'altra parte eviterebbe l'inutile incremento dei tribunali ecclesiastici locali e il conseguente (e pure arduo) reperimento di risorse umane, finanziarie e infrastrutturali necessarie per garantirne il funzionamento permanente».

<sup>57</sup> Non ci pare sufficiente asserire: «È chiaro che la dichiarazione non intenda mutare il





legislativi che parrebbero volersi insediare e che, pur nascendo forse nel fumoso paesaggio italiano del post riforma (e in tale lingua sono infatti formulati), concernono però leggi pontificie la cui estensione sormonta le frontiere dell'Italia, è d'uopo quindi mettere a fuoco la *vis* cogente di tale atto del tutto irrituale<sup>58</sup>.

Come anticipato, “nella prassi curiale il riferimento alla *mens* papale sembra permanere entro i confini del diritto vigente, eccettuato il settore delle interpretazioni autentiche *per modum legis* (art. 155 PB e can. 16 §§ 1 e 2 CIC)<sup>59</sup>, là dove s'intenda per esempio ripristinare costitutivamente l'univocità semantica di una legge oggettivamente dubbia (can. 14 CIC)”<sup>60</sup>.

---

diritto vigente non foss'altro per la impegnativa locuzione adoperata: “a norma di diritto e cioè”» (G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, cit., p. 140, nota 98).

<sup>58</sup> Osserva G. BRUGNOTTO, *La comprensione dell'atto amministrativo e del rescritto*, cit., p. 198, anche in nota 33: “Un ulteriore intervento è avvenuto il 4 novembre quando, all'apertura dell'attività dello Studio Rotale, con una forma che poteva essere un “rescritto” ed è, invece, rimasta indefinita. Il Decano della Rota Romana ha letto una dichiarazione in due punti. Nel primo si affermava [...]. Per avere valore di interpretazione autentica questo intervento doveva, quanto meno, riportare la data dell'udienza nella quale il Papa ha concesso al Decano di chiarire (sic!) la *mens legislatoris*. In ogni caso questo intervento avrebbe dovuto chiarire che le leggi particolari e speciali erano state abrogate. Ma come poteva avere forza interpretativa un pronunciamento le cui formalità erano oscure? [È abbastanza curioso anche l'esordio dal quale si desume che il Papa ha incaricato il Decano della Rota a chiarire la mente del legislatore; ci si sarebbe aspettati il contrario: il Pontefice incarica il Decano perché comunichi la sua mente al legislatore]”.

<sup>59</sup> Sull'interpretazione autentica *per modum legis* cfr. ancora, per tutti, J. HERRANZ CASADO, *Consejo Pontificio para los textos legislativos*, in *Diccionario general de derecho canónico*, obra dirigida y coordinada por J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, II, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, p. 622 ss.; ID., *Interpretación auténtica*, *ivi*, IV, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, p. 715 ss.

<sup>60</sup> M. GANARIN, *I tribunali interdiocesani*, cit., p. 78, che riporta il seguente esempio: «Pontificio Consiglio per l'interpretazione dei testi legislativi, *Responsio ad propositum dubium*, 3 luglio 1999, in A.A.S., XCI (1999), p. 918: “D. Utrum in can. 1367 CIC et 1442 CCEO verbum ‘abicere’ intellegatur tantum ut actus proiciendi necne. / R. *Negative et ad mentem*. / Mens est quamlibet actionem Sacras Species voluntarie et graviter despicientem censendam esse inclusam verbo ‘abicere’”. Nel caso di specie, il responso del Consiglio ha introdotto costitutivamente una nuova norma, autorizzando gli operatori del diritto a intendere in senso lato il termine ‘abicere’. Un approccio ermeneutico invero sino a quel momento oggetto di discussione, posto che “Leges quae poenam statuunt [...] strictae subsunt interpretationi” (can. 18 CIC). Il richiamo alla *mens* in questo caso è conforme al can. 17 CIC, in quanto la *ratio* oggettiva del canone interpretato - ossia l'esigenza di tutelare il sacramento eucaristico da qualsiasi condotta volontariamente e gravemente dispregiativa, che non si integra soltanto nel gettare a terra le specie consacrate, come un'interpretazione *stricto sensu* del verbo ‘abicere’ avrebbe potuto suggerire - giustifica la tipizzazione, con l'interpretazione lata prospettata dal



Con la dichiarazione della *mens* quindi non si sarebbe dovuto eccedere appunto la mera interpretazione dichiarativa - *ad mentem*<sup>61</sup> -, mentre è qui evidente che si 'trapiantano' nel sistema norme innovative secondo appunto una modalità del tutto inusitata e non sussumibile in quelle 'classiche'. Più che la *mens legislatoris*<sup>62</sup>, la quale ricopre - pur tra qualche divergenza interpretativa<sup>63</sup> - una valenza esclusivamente ermeneutica<sup>64</sup> nel senso indicato dal can. 17 del *Codex Iuris Canonici*<sup>65</sup>, "*anima legis [...]*,

---

responso, di ulteriori condotte penalmente sanzionabili».

<sup>61</sup> Cfr. **A. PRIETO PRIETO**, *La interpretación «ad mentem»*, in *Ius canonicum*, XXXV (1995), p. 573 ss.; **I. ZANUAZZI**, *Ad mentem*, in *Diccionario general de derecho canónico*, I, cit., p. 195: «La fórmula *Ad mentem* o "según la intención" se emplea de modo accesorio con valor interpretativo, para aclarar y completar el significado de una respuesta o de una decisión. Si aparece al final del documento, puede o hacer ver las razones de la disposición o delimitar el sentido genérico y absoluto de una respuesta definiendo las condiciones o las modalidades específicas en que se debe aplicar aquella disposición, o incluso puede regular su ejecución».

<sup>62</sup> Come ricorda **H. PREE**, *Mens legislatoris*, cit., p. 361, «Relativa a una ley determinada, la *mens legislatoris* puede constar de diversas formas según que aparezca en el texto normativo o no figure en la norma. La *mens* expresamente fijada se encuentra a veces en decretos, decisiones, raramente en leyes (especialmente en interpretaciones auténticas). En estos casos se añade una cláusula de la siguiente manera: "...et ad mentem, mens autem est"».

<sup>63</sup> Sintetizza **E. BAURA**, *Parte generale del diritto canonico*, cit., p. 341: "il can. 17 indica come mezzo interpretativo la mente del legislatore. Gli autori danno diversi significati a questa espressione. Per alcuni sarebbe l'*habitus regiminis* del legislatore, il modo cioè di impostare il governo, che cambia da legislatore a legislatore (Urrutia), e che si manifesta nella redazione della legge (Van Hove). Per altri, la mente del legislatore sarebbe il bagaglio culturale, il *background*, del legislatore che influisce nella formulazione del testo legale (Prieto): non solo i contenuti che dà alle parole utilizzate, ma anche la concezione che ha degli istituti regolati o menzionati, nonché i principi generali del diritto e quelli più tipici del diritto canonico, quale la tendenza alla misericordia e al realismo (Otaduy). Infine, talvolta si interpreta la mente del legislatore come lo spirito del legislatore, ciò che il legislatore ha cercato di raggiungere mediante la legge, al punto che si dice che più che un mezzo interpretativo sarebbe la finalità dell'interpretazione (Cabreros de Anta)".

<sup>64</sup> Sui limiti dell'attività interpretativa **B.E. FERME**, *I principi interpretativi e «l'invenzione interpretativa»*, in *Periodica*, LXXXVII (1998), p. 197 ss.

<sup>65</sup> Commenta **M. GANARIN**, *I tribunali interdiocesani*, cit., pp. 77-78, in nota 224: "Sulla base del riferimento alla *mens* quale canone di interpretazione della legge (can. 17 CIC), in dottrina si è tentato di distinguere la 'mente' dalla 'volontà' (o 'intenzione') del legislatore. Così la *mens legislatoris*, secondo il significato assunto nel Codice, coinciderebbe non tanto con la volontà soggettiva, esternata mediante le parole che compongono l'enunciato normativo, di costituire una determinata legge, bensì in una serie di principi oggettivi previi alla legge stessa che dirigono metodologicamente la funzione nomogenetica. Di conseguenza si assiste, relativamente alla *mens*, alla 'spersonalizzazione' della figura del legislatore, il quale ai sensi del can. 17 CIC non è



meta de la labor interpretativa<sup>66</sup>, il Decano della Rota Romana parrebbe avere esternato, quasi in veste di mero *nuncius* e testimone *ad probationem*<sup>67</sup> per così dire, una nuova *voluntas* del sommo legislatore, un atto positivo di volontà appunto con cui il Papa ridetermina il procedimento di costituzione dei tribunali interdiocesani: dopo e 'indipendentemente' dal *Mitis iudex* che si limita a lambire tale normativa codiciale.

Sembra pertanto si possa convenire con l'autorevole dottrina secondo la quale siamo di fronte a un atto di natura legislativa *stricto sensu* che potrebbe essere qualificato come un Rescritto *ex audientia Sanctissimi*<sup>68</sup>: qualificazione, quest'ultima, plausibile anche se con qualche forzatura<sup>69</sup> (comunque più plausibile di altre così accreditate per certi provvedimenti, come accerteremo). Certamente, se l'atto è incontrovertibilmente riconducibile al Romano Pontefice, in esso si coagula e dispiega l'autorità per immettere precisazioni e cambiamenti al sistema della legge processuale stabilito dal *Codex Iuris Canonici* (e dai due *Motu Proprio* allora

---

concepito come persona fisica, bensì come soggetto 'istituzionalizzato' che espleta l'attività normativa conformemente a parametri e valori obiettivi predeterminati, dimodoché la legge oggetto di interpretazione sia ricollegata a un sistema giuridico coerente rispetto alle sue finalità istituzionali. Da tale prospettiva, la *mens legislatoris* include anche la razionalità oggettiva della legge interpretanda, cui peraltro ciascuno dei criteri ermeneutici elencati nel can. 17 CIC devono essere ricondotti, in quanto la *rationabilitas* comprova l'eccliesialità della norma, ossia la sua strumentalità in ordine alla consecuzione del fine soteriologico ultimo cui lo *ius Ecclesiae* è ontologicamente preposto". Cfr., per tutti, J. OTADUY, *Can. 17*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, I, cit., p. 370 ss.

<sup>66</sup> H. PREE, *Mens legislatoris*, cit., p. 360.

<sup>67</sup> In relazione a quanto osserveremo a breve è significativo ricordare come si reputi che il *Rescriptum ex audientia SS.mi* costituisca "un testimonio cardenalicio del *oraculum vivae vocis* del Pontefice. Como es sabido, la doctrina considera ese testimonio cardenalicio como prueba jurídica plenamente válida": F.J. URRUTIA, *De specifica approbatione Summi Pontificis*, in *Revista española de derecho canónico*, XLVII (1990), p. 548, nota 8.

<sup>68</sup> Cfr. J. LLOBELL, *El ejercicio personal de la potestad judicial*, cit., p. 3; ID., *Circa i motivi del M.p. "Mitis iudex"*, cit., p. 28.

<sup>69</sup> E infatti per G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, cit., pp. 138-138, «Il *genus* giuridico di questa dichiarazione è sconosciuto: a parte lo sfavore manifestato apertamente dalla dottrina, si può almeno affermare con chiarezza che: / - non si tratta di interpretazione autentica (cfr. can. 16 §2) della legge; / - non si tratta di integrazione della legge di riforma: la dichiarazione non è stata promulgata su AAS (cfr. can. 8), / - si tratta, probabilmente, della proposta autorevole di individuazione della *mens legislatoris* menzionata al can. 17 ("ad mentem legislatoris") quale uno de criteri interpretativi sussidiari nel caso in cui "dubia et obscura manserit" la "*significatio verborum*" del testo e del contesto della legge»; Montini di seguito sottopone le proposizioni in essa contenute a varie critiche.



non ancora in vigore)<sup>70</sup>: e quindi è in grado di modificare quanto sancito sia dal can. 1423 sia dal can. 1439<sup>71</sup>. E in tal senso sembra che ci si sia assestati - con l'avallo finale del Pontificio Consiglio per i testi legislativi<sup>72</sup>,

---

<sup>70</sup> Cfr. J. LLOBELL, *El ejercicio personal de la potestad judicial*, cit., p. 3.

<sup>71</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Circa i motivi del M.p. "Mitis iudex"*, cit., p. 50: «La "mens" del Pontefice, Rescritto 8-11-2015 n. 2 modifica il CIC can. 1423 e decentralizza la potestà legislativa, consentendo ai Vescovi diocesani di una stessa provincia ecclesiastica di erigere liberamente un tribunale interdiocesano di prima istanza, con la mera "notifica" alla Segnatura, senza che sia necessaria l'"approvazione della Sede Apostolica", prescritta invece dal CIC can. 1423 § 1. Infatti, il Rescritto 7-12-2015 n. 1 implica la preminenza, rispetto al CIC e alla Lp SAP 2008, del MI e della "mens" del Pontefice, Rescritto 8-11-2015: / "Le leggi di riforma del processo matrimoniale succitate abrogano o derogano ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica". / Per i tribunali interdiocesani di primo grado, a ogni modo, l'approvazione della Segnatura resta necessaria se i Vescovi appartengono a diverse province ecclesiastiche, perché così è sancito dal CIC can. 1423 § 1 senza che la citata "mens 2015" n. 2 stabilisca diversamente. Tuttavia, questa nuova norma modifica il CIC can. 1439 sui tribunali interdiocesani di seconda istanza. Per la loro erezione, infatti, il CIC prevede l'intervento congiunto della Santa Sede (tramite la Segnatura Apostolica) e della rispettiva Conferenza Episcopale. La "mens 2015" n. 2 richiede invece la sola approvazione della Santa Sede, senza il coinvolgimento formale della Conferenza Episcopale».

Non pare tenere conto invece di tale intervento modificativo M.J. ARROBA CONDE, *L'esperienza sinodale e la riforma*, cit., pp. 141-142, il quale tra l'altro scrive: "È possibile che il principio di vicinanza possa essere migliorato circa le strutture di appello dei tribunali comuni di prima istanza, formati da diocesi appartenenti a diverse province ecclesiastiche. In tal caso spetta erigere alla Conferenza Episcopale il tribunale di appello, con permesso della Segnatura. Negli ordinamenti secolari la gerarchia tra tribunali risponde all'esigenza di un doppio grado di giurisdizione, che si fonda nel diritto di appello e che non è assimilabile alla disciplina anteriore sulla doppia conforme. In effetti, il doppio grado di giurisdizione si avvia solo per iniziativa delle parti e comporta, non la aggiunta, ma la sostituzione della prima decisione. Perciò, altri ordinamenti regolano la qualifica del secondo tribunale su basi oggettive, mai del tutto aleatorie. La riforma, derogando l'obbligo della doppia conforme, e mantenendo integro il diritto di appello, avvicina la disciplina delle impugnazioni al doppio grado di giurisdizione, eccetto sulla qualifica oggettiva del tribunale di appello, stabilito in base a criteri territoriali, estranei all'esigenza di maggior qualifica. In tal senso, riducendosi l'appello a un'eventuale mera ripetizione di un giudizio ordinario, la vicinanza può suggerire di organizzarsi secondo il modello del Vicariato di Roma"; si veda anche il più recente M.J. ARROBA CONDE, C. IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale*, cit., p. 64 ss.

<sup>72</sup> Cfr. la già ricordata Risposta particolare del 13 giugno 2017, Protocollo n. 15944/2017: il dicastero rende una spiegazione che gli era stata richiesta «relativamente al Tribunale Interdiocesano al que se refiere el can. 1673, § 2, CIC (MIDI)» (canone che si riferisce invero all'accesso a un tribunale interdiocesano viciniore già esistente, mentre la risposta concerne il regime di costituzione del tribunale interdiocesano). Dopo avere riportato il solo can. 1423 senza fare alcun cenno alla *mens legislatoris* del 4 novembre



oltre che del tavolo di lavoro di cui tratteremo nel prosieguo<sup>73</sup> -, dando per acquisita questa sorta di sopraggiunto emendamento codiciale o eccezione al diritto comune afferente alle cause matrimoniali: per le altre cause, infatti, le previsioni del *Codex* del 1983 parrebbero dovere rimanere intatte, ma il condizionale è d'obbligo, come ancora vedremo.

In tempo non sospetto si è con saggezza ammaestrato:

“alcune dichiarazioni del legislatore possono aiutare a capire meglio il senso della legge, in quanto evidenziano la *mens legislatoris* e la finalità della legge, purché esse non pretendano di sostituire il testo oramai promulgato, giacché per fare ciò si richiederebbe una nuova legge”<sup>74</sup>.

Così noi continuiamo a prediligere le forme consuete della produzione legislativa, e non per attaccamento pedante alle convenzioni. E comunque sarà necessario che si provveda a correggere, anche su questo non marginale aspetto, il *Codex Iuris Canonici*, probabilmente annettendo supplementari paragrafi ai canoni 1423 e 1439: salvo poi giustificare ragionevolmente tale discrepanza nell'erezione dei tribunali a seconda del tipo di causa giudicata, a meno che non si riscrivano (o si considerino già riscritti) completamente gli interi disposti con una disciplina identica per i tribunali competenti in ogni genere di materia.

### 3 - (segue) Il Rescritto pontificio (*ex audientia SS.mi?*) del 7 dicembre 2015

Presumibilmente però sull'intricato rapporto tra *Mitis iudex* e *Qua cura* e sulla libertà dei Vescovi diocesani di dissociarsi dai tribunali regionali

---

2015, si afferma: “En consecuencia, para la erección del tribunal es necesario, ante todo, el común acuerdo de los Obispos interesados, que a continuación habrán de pedir a la Santa Sede - en este caso específico, a la Signatura Apostólica - la autorización para la erección de dicho tribunal. Parece que la Signatura se está inclinando por examinar este tipo de peticiones, en vista de conceder la autorización, cuando los Obispos solicitantes no tienen el mismo Metropolitano, mientras que si, en cambio, pertenecen a la misma Provincia eclesiástica es suficiente que la Signatura Apostólica sea informada de la decisión de los Obispos por la que erigen el tribunal interdiocesano”. La formula dubitativa (“Parece”) a proposito della ‘prassi’ (?) della Segnatura Apostolica lascia sconcertati, essendo questa assai rilevante ai fini di una risposta esaustiva al quesito presentato; inoltre potrebbe da essa evincersi una (ancora) scarsa comunicazione tra dicasteri. Non chiarissimo, infine, cosa si intenda per ‘autorizzazione’.

<sup>73</sup> Cfr. infatti anche quanto si osserverà più oltre circa ciò che si è stabilito nel Tavolo Santa Sede - Conferenza Episcopale Italiana.

<sup>74</sup> E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico*, cit., p. 342.



italiani nonché sulla sopravvivenza o no dei medesimi non regnava ancora un'intesa serena, tanto che è stato reputato improcrastinabile doversi ancora una volta pronunciare al riguardo: e apicalmente. Infatti, anche proprio per avversare le caparbie "comprensibili resistenze"<sup>75</sup> tenacemente opposte alla riforma<sup>76</sup>, come si è redarguito, il Papa, chiamato direttamente in causa, si sarebbe determinato a firmare il Rescritto del 7 dicembre 2015 (il giorno precedente quello dell'entrata in vigore dei *Motu Proprio*), divulgato *online* l'11 e pubblicato in italiano<sup>77</sup> il 12 del medesimo mese su *L'osservatore romano* (appena tre/quattro giorni dopo l'entrata in vigore dei due *Motu Proprio*); anche qui, quanto alla promulgazione, senza esplicita formula di deroga rispetto a quella sugli *Acta*, invece presente in altri *Rescripta ex audientia*<sup>78</sup>: ma su queste *fallentiae* non annoieremo ulteriormente il lettore.

---

<sup>75</sup> Così P.V. PINTO, *Compimento e osservanza*, in *L'osservatore romano*, 12 dicembre 2015, p. 8: "Su queste basi ecclesiolgiche riposa il rescritto pontificio che oggi si pubblica, articolato in due parti, definitivamente interpretativo e integrativo dei due *motu proprio*. / Nella prima, poiché ogni legge di portata epocale qual è la legge di riforma del processo matrimoniale, incontra comprensibili resistenze, il Papa ha voluto ribadire, come avvenne con Giovanni Paolo II per la promulgazione del Codice di diritto canonico del 1983, che la legge è ormai promulgata ed esige l'osservanza (si veda la costituzione apostolica *Sacrae disciplinae leges*). Il rescritto odierno di Papa Francesco, come già allora per la promulgazione del Codice di Giovanni Paolo II, obbedisce alla *lex suprema*, che è la *salus animarum*, di cui il successore di Pietro è il primo maestro e servo".

<sup>76</sup> Cfr. G. BELFIORE, *I processi di nullità matrimoniale*, cit., p. 149: "Cosa era accaduto dal 4 novembre da provocare una nuova presa di posizione da parte del Papa? / Limitandoci ai soli documenti ufficiali nella nostra disponibilità, in data 1 dicembre 2015 venivano diramati comunicati stampa da parte della Conferenza Episcopale Campana e Conferenza Episcopale Sarda e il 7 da parte della Conferenza Episcopale Pugliese che informavano della decisione dei Vescovi di non recedere dai rispettivi tribunali regionali. Tale facoltà era stata avallata, sebbene indirettamente, da un *responsum* del P.C.T.L. di data successiva alla *mens*. Il responso [...] riscontrava la richiesta di un V.G. di una diocesi il cui Vescovo non voleva recedere dal tribunale regionale".

<sup>77</sup> Oggi sul sito della Santa Sede sono presenti le traduzioni in spagnolo, francese, inglese e portoghese.

<sup>78</sup> Cfr., a titolo di esempio, SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audientia sanctissimi sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia*, 3 novembre 2014, in *L'osservatore romano*, 6 novembre 2014, p. 6, ove si dà notizia nella parte introduttiva immediatamente precedente a quella dispositiva che "Il Santo Padre Francesco, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il giorno 3 novembre 2014, ha approvato le disposizioni sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia". E in seguito si riporta: «Il Santo Padre ha altresì stabilito che quanto è stato deliberato abbia ferma e stabile validità, nonostante qualsiasi cosa contraria anche degna di particolare menzione, ed entri in vigore il giorno 5 novembre 2014, con la pubblicazione su "L'Osservatore Romano", e, quindi, nel



Tale Rescritto ‘sul compimento e l’osservanza della nuova legge del processo matrimoniale’, per vero, si presenta non proprio ‘rituale’ anche sotto altre angolature. Anzitutto ancora ci si arrovella per stabilire se possa o no essere abbinato, nelle citazioni, alla dicitura *ex audientia Sanctissimi*, la quale figura su *L’osservatore romano*, con la puntualizzazione che il Papa, dopo averlo firmato, lo ha consegnato al Decano della Rota Romana. Poi però essa scompare in altre versioni, come in quella sul sito ufficiale della Santa Sede<sup>79</sup>: e nella recente stampa su *Acta Apostolicae Sedis* nell’intestazione (anche nell’indice) si scrive seccamente *Rescriptum Circa novam legem efficiendam atque servandam de processu matrimoniali*<sup>80</sup>.

Nella durevole *praxis Curiae* il Rescritto *ex audientia SS.mi* consiste in un’attestazione documentale di una risoluzione orale (*oraculum vivaee vocis*<sup>81</sup>) del Romano Pontefice, concessa in precedenza solitamente o a un

---

commentario ufficiale “Acta Apostolicae Sedis”».

<sup>79</sup> Il Rescritto è stato divulgato nel *Bollettino quotidiano della Sala Stampa della Santa Sede* l’11 dicembre (<http://press.vatican.va>), e pubblicato in *L’osservatore romano* del 12 dicembre 2015, p. 8, con l’espressa dicitura *Rescritto “ex audientia”*. Invece, come annotiamo nel testo, nella versione informatica su [www.vatican.va](http://www.vatican.va) manca la dizione *ex audientia* e si parla solo di *Rescritto del Santo Padre Francesco sul compimento e l’osservanza della nuova legge del processo matrimoniale*. Il **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, nel *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis iudex Dominus Iesus*, cit., intitola l’*Appendice 2 Rescritto “ex Audientia SS.mi” sulla nuova legge del processo matrimoniale*. Così anche nei Decreti del Decano della Rota Romana del 20 aprile 2016 e del 25 febbraio 2017 (su cui cfr. *infra*), e nel *Modulo assegnazione Patrono ex officio sottoscritto dalla parte all’inizio della causa da indirizzarsi “A Sua Eccellenza Mons. Decano Tribunale Apostolico della Rota Romana”*, distribuito presso il medesimo Tribunale e probabilmente predisposto dallo stesso Decano (ora peraltro ritirato), compare di nuovo la dicitura di “Rescritto *ex Audientia SS.mi*, dato ai primi vesperi della Solennità dell’Immacolata Concezione, il 7 dicembre 2015”. Ancora nei *Quaderni dello studio rotale*, XXIII (2016), pp. 45-46, è pubblicato con l’intestazione “*Rescriptum ex Audientia SS.mi del 7 dicembre 2015*”, e nella spiegazione all’asterisco apposto al titolo riportata a piè di pagina si afferma: «Il rescritto sul compimento e l’osservanza della nuova legge del processo matrimoniale canonico, fu dato dal Santo Padre al Decano della Rota Romana in data 7 dicembre 2015 “*in primis Vesperis sollemnitatis Immaculatae Conceptionis beatae Mariae Virginis*” e pubblicato in *L’Osservatore Romano* del sabato 12 dicembre 2015» (rispettiamo sempre l’originale quanto a maiuscole e corsivi). Si chiede **G. BRUGNOTTO**, *La comprensione dell’atto amministrativo e del rescritto*, cit., p. 194: “Nel caso del rescritto di Papa Francesco del dicembre scorso la dicitura usata segnala che si tratta di rescritto *ex audientia* ma si omette *Sanctissimi*. Si tratta della stessa tipologia? Riteniamo che si tratti della stessa cosa”.

Ricordiamo che appunto dopo il Rescritto del 7 dicembre 2015 il Pontificio Consiglio per i testi legislativi ha provveduto a espungere dal suo sito la Risposta sul *Motu Proprio Qua cura* e ha inserito tale Rescritto.

<sup>80</sup> Cfr. A.A.S., CVIII (2016), p. 5.

<sup>81</sup> Cfr. le precisazioni di **E. MAZZUCHELLI**, *Rescriptum ex audientia*, in *Diccionario*



capo dicastero oppure a un Cardinale ricevuto *ad hoc* in udienza privata, il quale l'aveva eventualmente postulata<sup>82</sup>. Spesso nel proemio si informa che in un certo giorno il Papa ha ricevuto l'alto prelado approvando e ratificando le disposizioni da questi poste all'attenzione dell'autorità primaziale. Il *Rescriptum ex audientia* funge da 'atto notarile' materialmente redatto sovente dalla persona al contempo sollecitante e destinataria della concessione orale, formalizzando però al suo interno un atto giuridico del successore di Pietro: «oggetto di approvazione sono non già delle *normae* emanate da un soggetto entro i limiti delle sue attribuzioni, bensì quelle incluse in una sorta di "schema" o "progetto" normativo, del tutto irrilevante giuridicamente, redatto da altri e in seguito fatto proprio dal Papa, che lo promulga in forza della sua autorità»<sup>83</sup>. Nel nostro caso talune di queste connotazioni non ricorrono: non c'è menzione puntuale dell'udienza nella quale sarebbe stato reso (si legge su *L'osservatore romano* solo che essa avrebbe avuto luogo nel pomeriggio<sup>84</sup>) né di chi esattamente sia stato ricevuto nell'udienza medesima; soprattutto la decisione pare autonomamente assunta da Francesco e di seguito comunicata al Decano;

---

*general de derecho canónico*, VI, cit., pp. 960-961: gli *oracula vivaee vocis* "son un tipo de resoluciones o concesiones realizadas por la autoridad competente de modo oral a las que, según el § 2 del c. 59, les son aplicables las normas sobre los rescriptos, salvo que conste otra cosa. Algunos autores señalan que las resoluciones orales del Papa dictadas en las audiencias a cardenales - o a las autoridades superiores de los correspondientes dicasterios de la curia romana - sobre los asuntos tratados en cuanto realizan sus funciones relacionadas con el cargo [...], deberían considerarse *oracula vivaee vocis* en sentido impropio, porque, en estos casos, el valor del oráculo sólo quedaría en el marco interno de la curia sin afectar a los terceros o administrados. Sin embargo, en el caso de los *rescripta ex audientia*, la disposición oral que el Sumo Pontífice otorga al correspondiente dicasterio de la curia romana, y que viene formalizada por escrito a efectos de prueba, tiene validez para terceras personas, es decir, no queda circunscrito al ámbito interno de la administración eclesiástica". Si veda l'ampia trattazione di J.M. GONZÁLEZ DEL VALLE, *Los actos pontificios como fuente del derecho canónico*, cit., p. 251 ss., nonché di R. NAZ, *Lois ecclésiastiques*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VI, cit., cc. 642-643.

<sup>82</sup> Cfr. E. MAZZUCHELLI, *Rescriptum ex audientia*, cit., pp. 959-960: "En AAS se da noticia de una serie de *rescripta ex audientia SS.mi*, donde se recogen resoluciones del Romano Pontífice concedidas de viva voz a autoridades de la curia romana, que posteriormente son documentadas por el eclesiástico - normalmente se tratará de un cardenal - recibido en audiencia por el Papa".

<sup>83</sup> M. GANARIN, *I tribunali interdiocesani*, cit., p. 52.

<sup>84</sup> «Pubblichiamo il rescritto "ex audientia" relativo ai motupropri "Mitis iudex Dominus Iesus" e "Mitis et misericors Iesus" del 15 agosto 2015, firmato da Papa Francesco e dato al Decano del tribunale della Rota Romana il 7 dicembre scorso, "in primis vespere sollemnitatis Immaculatae conceptionis beatæ Mariæ Virginis"».





il Rescritto “a plus la forme d’un bref que d’un rescrit d’audience”<sup>85</sup>. Secondo Llobell, «anche se i documenti ufficiali hanno presentato inizialmente questa disposizione come un rescritto *ex audientia Sanctissimi*, il testo, in realtà, non è firmato da qualcuno che, agendo “in qualità di notaio” (ad esempio, il Cardinale Segretario di Stato, il Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il Decano della Rota Romana, ecc.), abbia trascritto una decisione notificatagli dal Papa come garante della stessa<sup>86</sup>. In questo caso, appunto, la firma è dello stesso Pontefice. Appare quindi opportuno omettere la locuzione *ex audientia Sanctissimi* dall’instestazione di questo provvedimento legislativo. L’attuale inclusione tra le “*litterae*” del Pontefice sulla pagina *web* della Santa Sede prova che si tratta di un atto il cui autore immediato è il Papa»<sup>87</sup>. E, come appena riscontrato, il numero del *Commentarium ufficiale* nel marzo appena trascorso disponibile pare avvalorare tale supposizione.

Glissando su questa enigmatica classificazione del Rescritto *de quo* e tornando al ‘movente’ del medesimo, in esso, si ‘coglie l’occasione’

---

<sup>85</sup> P. TOXÉ, *La réforme des procès en nullité de mariage selon le Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 90.

<sup>86</sup> Come riferisce E. BAURA, *La procedura per ottenere facoltà speciali*, cit., p. 792, “appartiene alla prassi pubblicare i rescritti *ex audientia* con la sola firma del Cardinale corrispondente, il che non toglie che nel foglio di udienza compaia anche la firma del Papa, ma tale foglio non viene pubblicato”; l’Autore aggiunge: “tenendo conto dello sforzo compiuto dalla nuova codificazione canonica in materia di distinzione di funzioni, onde sottomettere l’attività di governo al principio di legalità, e della sensibilità attuale rispetto alla trasparenza nell’esercizio delle funzioni pubbliche, sembra auspicabile un cambiamento di prassi che porti alla pubblicazione della firma di tutti gli atti. Naturalmente, nulla impedisce la concessione di grazie a viva voce, sebbene queste abbiano la difficoltà della prova. Il fatto che rimanga, come sembra che sia la prassi, la firma del Papa apposta sul foglio di udienza, non risolve il problema della mancata firma nella pubblicazione ufficiale di un atto. Vero è che la testimonianza data per iscritto in modo ufficiale (da chi funge da notaio, come è il caso di un Cardinale) supplisce la mancanza di certezza agli effetti di prova nel caso di una concessione orale. Ma nella prassi della pubblicazione dei rescritti *ex audientia Sanctissimi* resta sovente il fatto che chi funge da notaio è spesso lo stesso beneficiario (o rappresentante del destinatario diretto di una grazia, consistente, per esempio, in una facoltà)”.

<sup>87</sup> J. LLOBELL, *Circa i motivi del M.p. “Mitis iudex”*, cit., p. 29.

Scriva R. SERRES LÓPEZ DE GUEREÑU, *El motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus: un servicio de misericordia y de verdad*, in *Ius communionis*, IV (2016), pp. 72-73: “Para facilitar la comprensión de la nueva normativa, la Santa Sede ha emanado, en estos últimos meses, varios documentos al respecto, lo cual pone de manifiesto que no es fácil en la práctica aplicarlo según la intención del legislador, expresada en la letra de los nuevos canones”; quanto alla *mens* e al Rescritto, “Estos dos documentos [...] tiene valor de ley, porque han sido dados por la autoridad del Papa para interpretar auténticamente el *Motu proprio*”.



dell'introduzione di alcune disposizioni dovute all'"esigenza di armonizzare la rinnovata procedura nei processi matrimoniali con le Norme proprie della Rota Romana, in attesa della loro riforma"<sup>88</sup> per sedare finalmente i dissidi. Così, nel numero I - dopo un'introduzione sulla quale si è sollevata qualche perplessità<sup>89</sup>- segnatamente si dichiara che

"Le leggi di riforma del processo matrimoniale [...] abrogano o derogano ogni legge o norma contraria<sup>90</sup> finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica (come ad es. il *Motu Proprio Qua cura*, dato dal mio Antecessore Pio XI in tempi ben diversi dai presenti)"<sup>91</sup>.

---

<sup>88</sup> Ma, come fa notare **M. DEL POZZO**, *L'impatto delle riforma sul diritto processuale vigente*, cit., p. 19: "La specialità e originalità della Rota Romana implica che gli aggiustamenti o adattamenti siano più contenuti e modesti rispetto a quelli richiesti dall'impianto codiciale. Alcune disposizioni andranno inoltre coordinate con la collegialità che ispira il *modus operandi* del Tribunale apostolico".

<sup>89</sup> Questo il testo: «L'entrata in vigore - in felice coincidenza con l'apertura del Giubileo della Misericordia - delle Lettere apostoliche in forma di *Motu proprio* "Mitis Iudex Dominus Iesus" e "Mitis et Misericors Iesus" del 15 agosto 2015, date per attuare la giustizia e la misericordia sulla verità del vincolo di quanti hanno sperimentato il fallimento matrimoniale, pone, fra l'altro, l'esigenza di armonizzare la rinnovata procedura nei processi matrimoniali con le Norme proprie della Rota Romana, in attesa della loro riforma. / Il Sinodo dei Vescovi recentemente concluso ha espresso una forte esortazione alla Chiesa affinché si chini verso "i suoi figli più fragili, segnati dall'amore ferito e smarrito" (*Relatio finalis*, n. 55), ai quali occorre ridonare fiducia e speranza. / Le leggi che ora entrano in vigore vogliono proprio manifestare la *prossimità* della Chiesa alle famiglie ferite, desiderando che la moltitudine di coloro che vivono il dramma del fallimento coniugale sia raggiunta dall'opera risanatrice di Cristo, attraverso le strutture ecclesiastiche, nell'auspicio che essi si scoprano nuovi missionari della misericordia di Dio verso altri fratelli, a beneficio dell'istituto familiare». Sottolinea l'ambiguità di certe espressioni **F. DANEELS**, *A first approach to the reform*, cit., pp. 124-125; cfr. anche **M. RUI DE OLIVEIRA**, *A reforma do processo matrimonial à luz dos princípios gerais do processo canónico*, in *Forum canonicum*, XI (2016), 2, p. 52.

<sup>90</sup> Commenta **G.P. MONTINI**, *De iudicio contentioso ordinario*, cit., p. 134, nota 92: "Non è chiaro il motivo per il quale il Rescritto *restringa* la forza abrogatrice o derogatrice del *MIDI* solo alla fattispecie della contrarietà, a fronte delle tre fattispecie del can. 20: ma il Rescritto proviene dallo stesso Pontefice e si può solo prendere atto di questa interpretazione in sé e per sé *restrittiva* della forza *abrogatrice* del *MIDI*"; e significativamente aggiunge: "Non si può però escludere un'altra opinione, ossia che il Rescritto abbia dato forza di legge a una prescrizione (l'art. 8 §2 RP), che per sé non la possedeva, essendo considerata norma esecutiva"; abbiamo ricordato in precedenza come Montini attribuisca natura amministrativa all'art. 8 § 2 delle Regole procedurali.

<sup>91</sup> **FRANCESCO**, Rescritto sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale, 7 dicembre 2015, cit., p. 8.



La primarietà dell'“esempio”<sup>92</sup> nella parentesi si staglia solarmente stante l'oggetto del contendere oramai famigerato: ma la formula anfibologica ‘abrogano o derogano’ (oltre che dovuta alla varietà delle configurazioni e regimi normativi dei tribunali ecclesiastici nel mondo) permetteva ancora di reputare derogato unicamente il ‘vincolo’ dei Vescovi italiani che li astringe ai tribunali regionali suggellato nel 1938, senza però abrogare il *Qua cura*, e soprattutto senza in alcun modo compromettere l'esistenza dei tribunali regionali medesimi, secondo quel sillogismo, invero assai poco suasoivo, che pure si era andato accreditando? Questa era invero l'interpretazione corretta che sin dall'inizio, come osservato e come ancora spiegheremo, poteva e doveva essere sposata, risparmiandosi così il sovrapporsi di interventi che francamente hanno solo offuscato maggiormente il panorama. Infatti secondo taluno, seguendo un *iter* argomentativo lucido e razionale, del tutto condivisibile, la sussistenza di tali tribunali non era in alcun modo minata: il problema non doveva porsi né insorgere successivamente, nemmeno dopo il Rescritto del 7 dicembre<sup>93</sup>. Altri però, da una ben strutturata ricostruzione ermeneutica dell'intera sequela degli interventi normativi posteriori ai *Motu Proprio* e principalmente dal vaglio del tenore letterale del Rescritto hanno inferito la sopravvenuta soppressione dei medesimi<sup>94</sup>: una tesi difficilmente

---

<sup>92</sup> Esempio che tra l'altro pare riferito ai casi di normative approvate in forma specifica, fra le quali non rientra il *Motu Proprio Qua cura*, legge pontificia emanata di propria iniziativa da Pio XI.

<sup>93</sup> Cfr. *Comunicazione del Vicario giudiziale del 17 dicembre 2015* del tribunale ecclesiastico regionale lombardo P. BIANCHI; *Relazione del Vicario giudiziale del TERL alla Conferenza Episcopale Lombarda*, Caravaggio, 15 gennaio 2016. Le argomentazioni sono analoghe a quelle sviluppate nel *votum periti* allegato alla lettera di risposta del SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA a una richiesta di “valutazione circa alcune questioni emerse dopo la emanazione del Rescritto datato 7 dicembre 2015” da parte del Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana: Protocollo n. 51232/15 del 22 dicembre 2015; ne riferiamo nel dettaglio in seguito.

<sup>94</sup> Cfr. M. GANARIN, *I tribunali interdiocesani*, cit., p. 44 ss., il quale sosteneva che il Rescritto pontificio del 7 dicembre 2015 doveva considerarsi avere soppresso i tribunali regionali italiani. Secondo questo Autore, data la successione formale dei provvedimenti normativi (*Mitis iudex* e *mens legislatoris* del 4 novembre 2015), il Rescritto del 7 dicembre 2015 non sembrava essersi limitato a confermare la libertà di recesso dal tribunale interdiocesano, prospettando invece l'abrogazione delle leggi e norme contrarie alla riforma. Dunque l'alternativa abrogano/derogano avrebbe potuto essere interpretata in questo senso: abrogazione della legge istitutiva dei tribunali regionali eretti dalla Santa Sede se competenti per le sole cause matrimoniali; derogazione di tale legge se il tribunale è competente per le altre cause giudiziali; sarebbe cioè in quest'ultimo caso rimasto in vita il tribunale regionale limitatamente alle cause diverse da quelle matrimoniali.



infirmabile dal punto di vista teorico, ma che, come dire, confida sproporzionatamente sul dominio di una consapevole proprietà terminologica, sul quale forse, senza irriverenza, si può essere oggi viepiù titubanti.

Il Rescritto poi nella sua seconda parte vara una serie di salienti disposti normativi afferenti alla Rota Romana - che non hanno attinenza con la prima parte, masso erratico in un corpo estraneo -: fatto che conferma come esso concreti un'attività legislativa pontificia atta a innovare l'ordinamento canonico. D'altronde è vero che oramai ricorrentemente altresì "*los rescripta ex audientia* no sólo son utilizados para dar respuesta a una solicitud o conceder un privilegio o dispensa sino que, en non pocas ocasiones, contienen verdaderas normas generales"<sup>95</sup>: le quali comunque dovrebbero essere promulgate<sup>96</sup>, ciò che nel nostro caso non è avvenuto, per lo meno del tutto regolarmente. Tuttavia, sempre con riguardo all'*ars legiferandi*, si potrebbe elevare qualche riserva sulla forma adottata, come già in passato attenta dottrina l'aveva sollevata avverso il Rescritto *ex audientia* SS.mi dell'11 febbraio 2013<sup>97</sup> (data memorabile della

---

<sup>95</sup> E. MAZZUCHELLI, *Rescriptum ex audientia*, cit., p. 960, che così conclude la sua riflessione: "*Los rescripta ex audientia* son verdaderos actos postificios que contienen resoluciones orales del Romano Pontífice concedidas a los dicasterios de la curia romana, donde quedan éstas reflejadas por escrito y firmadas por el correspondiente cardenal o autoridad superior en un dicasterio a efectos de constatación y prueba. El superior del dicasterio o cardenal actúa en este caso, a título de verdadero notario [...]. Por ello, en tanto que son actos pontificios, poseen la naturaleza jurídica de testimonios auténticos de las decisiones jurídicas adoptadas, es decir, tienen naturaleza probatoria de lo dispositivo [...]. Esta figura comparte la terminología del *rescriptum*, o acto administrativo conocido como rescripto regulado en el c. 59 § 1 y en los cánones siguientes, pero se acerca más al oráculo de viva voz, pues es una resolución oral que resulta posteriormente registrada. El contenido de esta resolución es muy variado y no excluye disposiciones de carácter general. También se ha utilizado como medio para sanar, confirmar u otorgar mayor alcance a determinados actos de los organos de curia".

<sup>96</sup> Cfr. ancora E. MAZZUCHELLI, *Rescriptum ex audientia*, cit., p. 961.

<sup>97</sup> Cfr. SEGRETERIA DI STATO, *Rescriptum ex audientia* SS.mi, Protocollo n. 208.966. L'11 febbraio 2013 Benedetto XVI aveva ricevuto in udienza il Segretario di Stato: in tale occasione, a mezzo appunto del *Rescriptum ex audientia*, aveva concesso alla Rota Romana le facoltà richieste dal suo Decano in data 26 gennaio 2013, giorno dell'annuale udienza del Papa alla Rota per l'inaugurazione dell'anno giudiziario; le facoltà speciali erano state rese pubbliche dal Decano stesso il 5 marzo 2013 mediante affissione di una copia su una delle bacheche della sala d'ingresso della Rota. Su tali facoltà cfr. J. LLOBELL, *Novità procedurali riguardanti la Rota Romana: le facoltà speciali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 21 ottobre 2013, p. 1 ss., che ne riportava il testo in appendice al suo saggio e si soffermava su varie complesse problematiche interpretative scaturenti dall'introduzione di talune di esse. Il provvedimento di BENEDETTO XVI è stato pubblicato anche in *Quaderni dello studio*



rinuncia di Benedetto XVI<sup>98</sup>), pure contenente incisive deroghe alle leggi processuali in riferimento al suddetto Tribunale Apostolico, con facoltà speciali concesse *ad triennium* al Decano del medesimo<sup>99</sup>: facoltà speciali ora invero in parte riproposte, alcune quasi ricalcate.

---

*rotale*, XXII (2015), p. 43; non ci risulta invece sia mai stato pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis* nonostante fosse testualmente previsto: "Il presente Rescritto verrà pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis*".

Ricordiamo che della concessione di facoltà speciali si occupa un altro Rescritto *ex audientia SS.mi* del 7 febbraio 2011: **SEGRETERIA DI STATO**, *Rescriptum ex audientia SS.mi Approvazione del testo dell'articolo 126 bis del Regolamento Generale della Curia Romana*, 7 febbraio 2011, in *A.A.S.*, CIII (2011), pp. 127-128. Tale nuovo articolo stabilisce: "§ 1 Il Dicastero, che ritiene necessario richiedere al Sommo Pontefice speciali facoltà, deve farne domanda per iscritto tramite la Segreteria di Stato, allegando un progetto di testo definitivo, con l'indicazione precisa delle facoltà richieste, la motivazione della domanda e specificando le eventuali deroghe alle norme canoniche universali o particolari, che risulterebbero modificate o in qualche modo disattese. / § 2. La Segreteria di Stato richiederà il parere dei Dicasteri competenti in materia e di quelli che ritenga eventualmente interessati, nonché del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi per quanto attiene la corretta formulazione giuridica e, se fossero implicate questioni dottrinali, della Congregazione per la Dottrina della Fede. / § 3. Il fascicolo relativo alle facoltà speciali, che dovrà essere lasciato al Sommo Pontefice analogamente a quanto previsto nell'art. 126 § 3 del presente Regolamento, sarà composto dalla richiesta del Dicastero di cui al § 1, dai pareri ricevuti dai Dicasteri di cui al § 2, dall'eventuale riformulazione del progetto a cura del Dicastero richiedente, congiuntamente al Foglio d'Udienza a cura della Segreteria di Stato. / § 4. La Segreteria di Stato comunicherà ai Dicasteri della Curia Romana il testo delle facoltà eventualmente concesse dal Sommo Pontefice e, insieme al Dicastero richiedente, valuterà se e come procedere alla sua pubblicazione". Per un commento cfr. **E. BAURA**, *La procedura per ottenere facoltà speciali*, cit., p. 790 ss.; **A. VIANA**, *Sobre el recto ejercicio de la potestad de la Curia Romana*, in *Ius canonicum*, LI (2011), p. 531 ss.

<sup>98</sup> Per alcune acute considerazioni "sobre los tiempos y oportunidad de esta decisión y la aprobación de tales medidas" cfr. **E. DE LEÓN REY**, *Nuevas facultades de la Rota Romana sobre nulidades matrimoniales*, in *Revista española de derecho canónico*, LXX (2003), pp. 467-468. Si veda anche **C.M. MORÁN BUSTOS**, *Las facultades especiales de la Rota Romana: claves interpretativas y cuestiones que suscitan*, in *Cuestiones actuales de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado. Actas de las XXXIV jornadas de actualidad canónica organizadas por la Asociación Española de Canonistas en Madrid, 23-25 de abril 2014*, a cura di J. Bosch, Editorial Dykinson, Madrid, 2015, p. 391 ss.

<sup>99</sup> Sull'inadeguatezza di un rescritto a derogare leggi processuali cfr. **E. DE LEÓN REY**, *Nuevas facultades*, cit., pp. 466-467: riguardo al Rescritto dell'11 febbraio 2013, esso «al menos sus tres primeras facultades, no versa sobre facultades especiales concedidas al Decano de la Rota Romana *ad personam* y, por tanto, que afecten únicamente a su personal posición jurídica como "Decano"; o sea, a "este" Decano, sino que afectan a la generalidad de los fieles y, además, limitando gravemente sus derechos como miembros de la Iglesia. En consecuencia, si se quisiera conceder tales "facultades" por alguna razón justificada, tendría que haberse hecho esto por Ley: es decir, mediante otra norma de



Può riscontrarsi un'inappropriata scollatura tra il *nomen* apposto al documento e il suo contenuto<sup>100</sup>: come noto, il Codice di Diritto Canonico, certo conscio del pesante legato storico<sup>101</sup> e dei densissimi dibattiti

---

idéntico rango formal al de aquella otra que es parcialmente derogada, en este caso el Código de 1983, y desde luego respetando también el procedimiento establecido: promulgación, publicación y *vacatio legis*. / Por tanto, el rescripto resulta totalmente inadecuado. Lo malo de todo esto es que, si este hecho concreto los pusiéramos como caso práctico a nuestros alumnos de Derecho canónico en cualquier Facultad del universo mundo, suspenderían todos los que hubiera propuesto el "rescripto" como solución del caso. Da la impresión de que algunos con título de canonistas parecen estar, o creen que están, por encima del Derecho canónico o, quizás peor, muestran escaso respeto por el derecho vigente y muy poco aprecio por el largo proceso de maduración de las soluciones del nuevo Código, cuya elaboración - como es sabido - ha llevado varias décadas y cuya promulgación procuró hacerse también en espíritu colegial con el episcopato universal. / Evidentemente, una vez más, se ha quebrantado aquí el principio de la jerarquía de normas: un acto administrativo no puede derogar el contenido de una ley general, aprobada como Constitución Apostólica. Pero no querría yo que esta reflexión quedase como una valoración meramente jurídica y formal. El hecho cierto es que el respeto a este principio jurídico fue expresamente enunciado entre las directrices básicas que habrían de orientar la reforma canónica desde el Sínodo de octubre de 1967 en la última codificación».

<sup>100</sup> Secondo **G. BRUGNOTTO**, *La comprensione dell'atto amministrativo e del rescripto*, cit., pp. 194-195, "per la prima parte dell'atto emanato dal Pontefice, quella relativa all'abrogazione di leggi e norme contrarie, la tipologia del rescripto è adeguata: si tratta di una interpretazione autentica dei due *motu proprio* che, a nostro modesto avviso, poteva essere pubblicata a firma de Segretario di Stato o dello stesso Decano della Rota esplicitando in quale giorno il Pontefice aveva concesso l'udienza per offrire tale interpretazione. Non va dimenticato, poi, che vi è un dicastero al quale è affidata questa precisa competenza: il Pontificio Consiglio per i testi legislativi. / Si deve pure osservare che l'interpretazione, per essere autentica necessita dell'approvazione del Romano Pontefice a norma del can. 16 §1. Sotto il profilo dell'esercizio della potestà questa parte del rescripto può ricadere sotto gli atti amministrativi, espressione dell'esercizio della potestà esecutiva [...]. / Per la seconda parte de rescripto, quella relativa alle norme della Rota, ci pare sommamente che il rescripto, così come è inteso nel can. 59 e cioè quale atto amministrativo, non sia la forma più adeguata; sarebbe stato preferibile l'utilizzo di un decreto in quanto si tratta di un atto di carattere normativo con valore di legge per la Rota Romana".

<sup>101</sup> Cfr. **R. NAZ**, *Rescrit*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VII, Librairie Letouzey et Ané, Paris, 1965, c. 607, il quale comunque, nella premessa dell'ampia trattazione, distingue il 'rescripto pontificio' dall'*oraculum vivaie vocis*', dal '*motu proprio*', dal 'decreto' e dalla 'legge'. Significativamente l'Autore, descrivendo la storia del rescripto sin dalle sue origini nel diritto romano, asserisce che "La pratique du rescrit est naturelle dans une société organisée sous le régime de la monarchie absolue". Anche in relazione a quanto abbiamo osservato in precedenza e con considerazioni interessanti per la genesi dell'atto ora in esame, Naz ricorda: "Sous le pontificat d'Innocent VIII (1484-1492) apparaît une nouvelle sorte d'actes appelés *motu proprio*, d'après leurs premiers mots: *motu proprio et ex*



dottrinali circa la natura dei *rescripta*<sup>102</sup>, inserisce però intenzionalmente il *rescriptum* tra gli atti amministrativi singolari dati nell'esercizio della potestà esecutiva in risposta a una petizione da parte di un soggetto interessato (cann. 35 e 59 §§ 1 e 2)<sup>103</sup>. Nel nostro caso invece si contemplan norme generali e astratte, date dal soggetto titolare della funzione legislativa che derogano il diritto comune<sup>104</sup>: si modificano in

---

*certa scientia*. Souvent écrits en italien, ils sont utilisés pour régler la Curie romaine, le domaine temporel de l'Église, et aussi les affaires les plus importantes de l'administration ecclésiastique. / La forme du *motu proprio* est incompatible avec le rescrit qui, par définition, est accordé sur requête. Il est arrivé cependant que certains rescrits aient été concédés spontanément par le pape, et l'usage a prévalu, à partir de Jean XXII (1316-1334), de rédiger sous cette forme les rescrits accordés aux cardinaux et à certains personnages importants, quoiqu'ils aient été sollicités. Ceux qui désiraient un telle faveur le mentionnaient dans leur supplique et le pape y répondait par la clause: *Fiat motu proprio*".

<sup>102</sup> Si veda quanto ancora argomentava P.A. D'AVACK, *Rescritto, Diritto canonico*, in *Novissimo digesto italiano*, XV, UTET, Torino, 1968, p. 588 ss. Sulla storia del rescritto, sulla vicenda dottrinale e legislativa che ha portato alla qualifica del rescritto come atto amministrativo fino alla traduzione codiciale cfr. l'ampia esposizione di J. CANOSA, *Il rescritto come atto amministrativo canonico*, Giuffrè, Milano, 2003, *passim*.

<sup>103</sup> Cfr. per tutti J. CANOSA, *Il rescritto*, cit., pp. 164-165: "il Codice del 1983 [...] stabiliva una disciplina comune che, benché si dovesse sviluppare tramite delle normative speciali o particolari, si collocava come impianto uniforme capace di configurare legalmente un rescritto tipico, con indipendenza di quale fosse l'autorità agente. Il rescritto così delineato diventava un atto amministrativo singolare: non era quindi una norma generale, poiché riguardava un caso concreto, un soggetto determinato al quale l'autorità rispondeva". Si vedano peraltro le considerazioni sulla non piena corrispondenza tra la definizione formale del Codice e la realtà sostanziale estremamente diversificata dei rescritti che già svolgeva A. TALAMANCA, *Rescritto pontificio*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, Giuffrè, Milano, 1988, specialmente p. 990 ss.

<sup>104</sup> Con il *Rescritto ex audientia in merito al can. 579 del Codice di Diritto Canonico sull'erezione di Istituti diocesani*, 11 maggio 2016, in *L'osservatore romano*, 21 maggio 2016, p. 8, si è data in tale forma un'interpretazione pontificia di un canone codiciale: "La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di vita apostolica, consapevole che ogni nuovo Istituto di vita consacrata, anche se viene alla luce e si sviluppa all'interno di una Chiesa particolare, è un dono fatto a tutta la Chiesa, vedendo la necessità di evitare che vengano eretti a livello diocesano dei nuovi Istituti senza il sufficiente discernimento che ne accerti l'originalità del carisma, che definisca i tratti specifici che in essi avrà la consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici e che ne individui le reali possibilità di sviluppo, ha segnalato l'opportunità di meglio determinare la necessità, stabilita dal can. 579 CIC, di richiedere il suo parere prima di procedere alla erezione di un nuovo Istituto diocesano. / Pertanto, seguendo il parere del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, / il Santo Padre Francesco / nell'Udienza concessa al sottoscritto Segretario di Stato il 4 aprile 2016, ha stabilito che la previa consultazione della Santa Sede sia da intendersi come necessaria *ad validitatem* per l'erezione di un Istituto diocesano di vita consacrata, pena la nullità del decreto di



qualche modo addirittura, quanto al ricorso per la *nova causae propositio*, gli appena novellati canoni 1681 del *Motu Proprio Mitis iudex* e 1367 del *Mitis et misericors Iesus* che sarebbero entrati in vigore il giorno successivo. Lo sfasamento terminologico e la 'devianza' dai moduli prefissati, che, come anticipato, è avvenuta e avviene sovente<sup>105</sup>, vanno tuttavia paventati e possibilmente evitati in quanto possono rendere oscura la natura giuridica dell'atto e la sua collocazione nella gerarchia delle fonti, costringendo a dovere sempre appoggiarsi, per un'ideale 'tassonomia', sulla *ratio auctoris* e sullo "stesso oggetto della decisione"<sup>106</sup>, frustrando e vanificando così i lodevoli conati compiuti dal codificatore postconciliare in ordine alla distinzione delle funzioni onde sottomettere l'attività di governo al principio di legalità<sup>107</sup>: e ciò non può non essere una regressione, essendo

---

erezione dell'Istituto stesso. / Il presente Rescritto sarà promulgato tramite pubblicazione su *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore il 1° giugno 2016, e quindi pubblicato sugli *Acta Apostolicae Sedis*".

<sup>105</sup> Come scrive J. LLOBELL, *Novità procedurali*, cit., pp. 4-5, col *Rescritto ex audientia SS.mi* del 7 febbraio 2011 sulla procedura adoperata per produrre facoltà speciali di cui sopra abbiamo riferito "fu confermato che un tale rescritto non solo può riguardare atti amministrativi, ma può essere utilizzato anche come approvazione in forma specifica di un atto legislativo"; e aggiunge in nota 5 che, oltre al Rescritto dell'11 febbraio 2013, "Ce ne sono molti esempi", come il Rescritto *ex audientia SS.mi* di approvazione in forma specifica della vigente *Lex propria* della Rota Romana: *Rescriptum ex audientia Sanctissimi quo Normae Rotaes in forma specifica approbantur*, 23 febbraio 1995, in A.A.S., LXXXVII (1995), p. 366. Invero le *Normae* della Rota Romana vennero dapprima emanate con la forma dell'approvazione generica (il Papa "adprobare dignatus est [...] insimul statuens ut ipsaemet, publici iuris factae in *Actorum Apostolicae Sedis* commentario ufficiali, legis servandae vigore a die [...]": cfr. *ivi*, LXXXVI [1994], p. 508 ss.) seguita dalla firma del Decano del tribunale: contenendo però queste norme disposizioni che necessitavano del rango di legge, si fece seguire la posteriore pubblicazione del Rescritto *ex audientia SS.mi* in cui si affermava che il Papa dava la sua approvazione specifica («il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II si è degnato manifestare la propria mente circa l'approvazione da lui fatta il 7 febbraio 1994 delle "Normae" del Tribunale della Rota Romana [...], e ha disposto che tale atto debba intendersi come approvazione di legge particolare data in forma specifica, anche in deroga alla legge universale, *contrariis quibusvis non obstantibus*»).

<sup>106</sup> G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (MI), 1990, pp. 437-438: "Tutti i documenti emanati da un'autorità che ha potestà legislativa possono contenere una vera legge e per riconoscere se si tratta di una legge oppure no, si deve fare ricorso allo stesso oggetto della decisione".

<sup>107</sup> Cfr. alcune considerazioni di J. HERVADA, *Legislación fundamental y leyes ordinarias (notas en torno al tema)*, in *La norma en el derecho canónico*, II, Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona, 1979, p. 381 ss. In generale sul problema della gerarchia delle norme e del principio di legalità nell'ordinamento canonico si vedano recentemente le riflessioni di P. VALDRINI, *Comunità, persone, governo. Lezioni sui libri I e II del CIC 1983*, Lateran





tali conati ispirati non a una mimesi degli ordinamenti secolari, per giunta imbevuta di positivismo, ma a un maggiore garantismo a favore dei fedeli. È dunque vero che i *Rescripta ex audientia Sanctissimi* (prescindendo ora se tale appellativo sia qui congruente o no) sono una "tipologia diversa", anzi "non sono rescritti veri e propri"<sup>108</sup>: ma forse coerenza e chiarezza imporrebbero - rimuovendo ogni eccezione - univocità della nomenclatura tecnica e adesione alla scelta del codificatore quanto ai rescritti, superando ritrosie e 'timidezze'<sup>109</sup>, sulla spinta di quella sollecitudine prestata "ai diritti soggettivi dei fedeli nonché ai diritti di altri soggetti singoli che entrano in rapporto con l'autorità della Chiesa, benché non si tratti di battezzati"<sup>110</sup> che si pone alla base di tale scelta. Col Rescritto *ex audientia*, come si è visto, di solito un Cardinale comunica la volontà pontificia che può consistere altresì in un mutamento legislativo: in questo, come in altri casi, "más lógico hubiera sido la publicación de un nuevo acto legislativo del Papa derogando o modificando la legislación anterior y debidamente promulgado, en lugar de acudir al expediente de una comunicación a los obispos"<sup>111</sup>.

Pure qui non indugiamo sul contenuto delle norme introdotte desumibile dalla loro redazione. Ma, come già affermato, riteniamo non valga forse la pena fare troppo assegnamento sulla cernita diligente dei vocaboli da parte del legislatore né sulla sua compiuta prefigurazione di tutte gli effetti collaterali di certe statuizioni: nella questione che ora ci occupa lo scopo perseguito era abbastanza esplicito e la nervosa effervescenza di quei giorni in cui s'avvicinava l'entrata in vigore della riforma, ancora obnubilata da contrasti più o meno latenti specie nell'italica penisola, può in qualche misura scusare alcune approssimazioni; non paiono, del resto, gli attuali, tempi per una rigorosa

---

University Press, Città del Vaticano, 2013, p. 285 ss.

<sup>108</sup> J. CANOSA, *Il rescritto*, cit., rispettivamente p. 168 e p. 170, il quale si sofferma sulla "mancanza di univocità nei termini tecnici" e sull'"indeterminatezza della terminologia". Tra l'altro fornisce vari esempi di *Rescripta ex audientia Sanctissimi*. Si vedano peraltro le puntualizzazioni di tale Autore sulla possibile diversa natura (legislativa, giudiziaria o amministrativa) degli atti giuridici del Romano Pontefice, a seconda del provvedimento, del destinatario, della materia, del contenuto (cfr. *ivi*, p. 171 ss.); proponendo anche osservazioni interessanti sulla pubblicazione dei rescritti.

<sup>109</sup> J. CANOSA, *Il rescritto*, cit., p. 158 ss., analizza tale "timida recezione da parte della dottrina degli autori, della legislazione, della prassi di governo e della giurisprudenza dell'innovativa - rispetto ai secoli precedenti - configurazione del rescritto inteso come atto amministrativo".

<sup>110</sup> J. CANOSA, *Il rescritto*, cit., p. 161.

<sup>111</sup> A. VIANA, *Sobre el recto ejercicio*, cit., pp. 540-541, il quale si riferisce a un altro caso, ma con evidenti analogie.



acribia, dovendosi accontentare di una soglia di accettabilità nell'*ars legiferandi*. Questa, però, la si deve pretendere: e la previa consultazione almeno del Pontificio Consiglio per i testi legislativi (e degli altri dicasteri interessati *ratione materiae*) sulla forma e la sostanza delle norme prodotte, per un controllo terminologico e concettuale, la quale non risulta sia stata effettuata, forse sarebbe stata invece assai conveniente<sup>112</sup>.

E infatti la prova se ne è avuta con il chiarimento ancora una volta della *mens Summi Pontificis* che si è reso necessario in relazione all'ambigua e per più versanti censurabile disposizione relativa al patrocinio *ex officio* di cui al punto 6 del numero II<sup>113</sup>, che era interpretata e applicata dal Decano della Rota nel senso che egli decideva discrezionalmente se confermare come patrono d'ufficio oppure no l'avvocato che la parte aveva avuto nei gradi inferiori<sup>114</sup>. A seguito

---

<sup>112</sup> Abbiamo sopra ricordato come l'art. 126 *bis* del Regolamento Generale della Curia Romana preveda, nella procedura per la richiesta al Sommo Pontefice di speciali facoltà da parte dei dicasteri, che la Segreteria di Stato richieda il parere dei dicasteri competenti in materia e di quelli che ritenga eventualmente interessati, nonché del Pontificio Consiglio per i testi legislativi per quanto attiene la corretta formulazione giuridica e, per questioni dottrinali, della Congregazione per la dottrina della fede. Ovviamente il Pontificio Consiglio non si limita ad analizzare la correttezza della 'forma' ma la sua valutazione si estende anche ad apprezzare la 'sostanza' giuridica, valutando complessivamente le conseguenze delle facoltà concesse nella sfera del diritto. Qui non si trattava di richiedere facoltà speciali ma le consultazioni suddette potevano comunque utilmente effettuarsi.

<sup>113</sup> Questo il testo: "La Rota Romana giudichi le cause secondo la *gratuità* evangelica, cioè con patrocinio *ex officio*, salvo l'obbligo morale per i fedeli abbienti di versare un'oblazione di giustizia a favore delle cause dei poveri".

<sup>114</sup> Cfr. il decreto del Decano della Rota Romana - non pubblicato ma solo affisso nella bacheca della sede della medesima - del 20 aprile 2016, ove si affermava: "in fedele applicazione della norma sulla gratuità dei processi disposta da Papa Francesco, nei due *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* (Proemio, n. VI) e *Mitis et misericors Iesus* (Proemio), del 15 agosto 2015, in ordine all'operosa efficacia della *salus animarum*; / al fine di dare attuazione al Rescriptum *ex Audientia SS.mi*, dato dal Santo Padre Francesco al sottoscritto Decano, nei primi Vespri della Solennità dell'Immacolata Concezione, il 7 dicembre 2015; / decreta / la Rota Romana giudica le cause secondo la gratuità evangelica, cioè con patrocinio *ex officio*; gli Avvocati pertanto verranno remunerati dal Tribunale Apostolico; / la nomina degli Avvocati è riservata al Decano; / il Decano può confermare, eventualmente, come patrono d'ufficio, l'avvocato che la parte ebbe nei gradi inferiori (cfr. modulo allegato); rimane l'obbligo morale, secondo il richiamato Rescritto, per le parti abbienti di versare, a conclusione della causa, un'oblazione di giustizia a favore delle cause dei poveri". Cfr. anche il modulo di assegnazione del patrono *ex officio* in uso (almeno fino a pochi mesi or sono) davanti al Tribunale Apostolico: in esso si deve 'chiedere' a 'Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Decano' che 'voglia designare' l'avvocato rotale che ha già assistito la parte nel processo di grado inferiore quale patrono



dell'indignazione della dottrina, delle proteste (e delle iniziative) del tutto fondate della classe forense<sup>115</sup>, della *bagarre* eccitata dalla stampa cartacea e digitale<sup>116</sup> e anche dell'interpellanza parlamentare di un onorevole italiano<sup>117</sup> - cui il governo ha risposto in maniera non affatto

---

d'ufficio nella causa pendente presso la Rota; e la parte, quasi quale condizione del buon esito dell'impetrata concessione, si deve impegnare "a versare - secondo le proprie capacità economiche e prima della conclusione del processo - un'oblazione di giustizia a favore delle cause dei poveri".

<sup>115</sup> Riferisce **A. TORNIELLI**, *Il Papa risolve il "pasticciaccio" della Rota*, 9 marzo 2017, consultabile su sito *vatican insider italiano*: "Nell'ultimo anno moltissime cause con un avvocato patrocinatore di fiducia sono state rallentate ed è stato cambiato il legale. Il cambio dell'avvocato è stato comunicato dalla Rota alle parti in causa senza che il patrocinatore di fiducia fosse avvertito. / Diversi avvocati rotali e alcuni fedeli hanno presentato un ricorso presso la Segnatura Apostolica contro il decreto".

<sup>116</sup> Cfr., per tutti, **R. FARINA**, *Per il sacro divorzio l'avvocato lo sceglie il Papa. Previsto il legale d'ufficio, designato dal Decano. Ma così si cancella la libertà di scelta. E di fatto il diritto di difesa*, in *Liberio*, 30 dicembre 2016, p. 1; **ID.**, *A capo della Sacra Rota c'è un anti Papa. Il Decano non ritira la disposizione che impedisce alle parti di avere il proprio avvocato. Nonostante l'ordine di Bergoglio*, *ivi*, 17 marzo 2017, pp. 1-3, che ripercorre tutta la vicenda.

<sup>117</sup> E infatti il 28 febbraio 2017 l'onorevole **R. BRUNETTA** ha presentato un'interpellanza urgente (n. 2-01685: testo modificato il 1° marzo) alla Camera dei Deputati destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero della giustizia, in cui si chiede di sapere quali siano gli urgenti intendimenti del Governo e quali iniziative intenda assumere, ai fini anche della delibazione delle sentenze ecclesiastiche, stanti i fatti che si espongono: «fonti giornalistiche riferiscono che il Decano della Rota Romana, organo della Santa Sede, ha promulgato un decreto che recita: "La nomina degli Avvocati è riservata al Decano; che può confermare, eventualmente, come patrono d'ufficio, l'avvocato che la parte ebbe nei gradi inferiori". [...] Questo decreto, abrogando di fatto il diritto ad avere un avvocato di fiducia, non può non imporre gravi interrogativi sulla base di una più compiuta e dettagliata narrativa sul contesto storico e giuridico in cui nasce e si applica la deliberazione del Decano; / a quanto consta all'interpellante anche avvocati di fiducia già nominati, pendente la causa, sono stati, senza alcuna giusta causa, rimossi dal Decano contro la volontà delle parti che avevano conferito mandato di fiducia anche da molto tempo, imponendo così loro diverso avvocato d'ufficio; / la stessa riforma procedurale canonica introduce un "processo più breve" davanti al Vescovo e non al Tribunale ecclesiastico collegiale, con procedura sommaria (una sola udienza e quindici giorni di tempo per emanare la sentenza; cfr. canone 1683 ss., in *Motu proprio Mitis Iudex* 8 dicembre 2015) e tale abbreviata procedura è utilizzabile solo con il consenso delle parti; / l'Accordo di Villa Madama sottoscritto tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana pone quale condizione per il riconoscimento da parte della corte di appello degli effetti civili italiani delle sentenze canoniche "che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano" (articolo 8, n. 2, lettera b), della legge n. 121 del 1985); [...] / va rilevato il valore assoluto, inviolabile ed irrinunciabile del diritto all'assistenza tecnico-fiduciaria, quale parte



tranquillizzante<sup>118</sup> - che minacciava l'*exequatur* delle sentenze canoniche in Italia (veramente fulcro rovente di questi primi vacillanti passi della

---

ineludibile del diritto di difesa, tutelato da norme costituzionali ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione, cosicché attraverso la obbligatorietà della difesa tecnica o la nomina eventuale di un difensore d'ufficio solo in assenza della prima, si assicura un equo processo ed una contrapposizione equilibrata tra le parti (cfr. da ultimo Cass. pen. Sez. Un., 26 marzo 2015); / va considerato che l'obbligo dell'assistenza tecnico-fiduciaria rientra nel più generale obbligo di rispettare principi di ordine pubblico, anch'esso espressamente previsto dal Concordato, e particolarmente valorizzato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cassazione Sezioni Unite 17 luglio 2014, nn. 16379-16380) in tema di delibazione di sentenze canoniche, anche perché la mancata assistenza tecnico-fiduciaria può sicuramente andare in detrimento dei diritti della parte più debole ed essere utilizzata al fine di far cadere l'assegno di mantenimento, in assenza di giudicato di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario; / il descritto principio fondamentale del diritto di difesa ha trovato consacrazione anche nell'articolo 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, in materia di processo equo; va evidenziato, tra l'altro, che la Corte di Strasburgo, il 20 luglio 2001, decidendo il "caso Pellegrini" ha già condannato l'Italia per l'indebita esecuzione di una sentenza canonica, non essendosi i giudici nazionali sincerati che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici fosse stato rispettato l'articolo 6; / occorre evidenziare in particolare, che i tribunali ecclesiastici e le loro attività non sono sindacabili dinanzi alla Corte di Strasburgo perché la Santa Sede non è parte della Convenzione dei diritti dell'uomo, ma sono sindacabili e sono stati sindacati gli atti dello Stato italiano; / il divieto per le parti di scegliere liberamente un avvocato di fiducia, l'imposizione di un avvocato di ufficio anche in presenza di avvocato di fiducia già nominato, l'imposizione dal medesimo organo giudicante con commistione di ruoli e poteri, la scelta discrezionale ed insindacabile degli avvocati d'ufficio demandata a un unico soggetto, che è anche il presidente del tribunale, la rimozione senza giusta causa di avvocati che patrocinavano già pendenti, e la imposizione di una procedura sommaria anche senza l'adesione della parte convenuta, costituiscono ad avviso dell'interpellante gravissima lesione del diritto di difesa; / tale lesione al diritto di difesa, essendo normativamente prevista, a giudizio dell'interpellante, impedisce radicalmente il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche per loro contrarietà all'articolo 8, n. 2, lettera b), del Concordato (cfr. legge 121 del 1985), all'articolo 24 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo» (il contenuto è chiaro nonostante alcune imprecisioni).

<sup>118</sup> Nella seduta del 10 marzo 2017, rispondendo all'interpellanza dell'onorevole Brunetta, il Sottosegretario di Stato per la Giustizia **G. MIGLIORE**, premesso che "la separazione degli ordini propri della Repubblica e della Santa Sede non consente al Governo potere di ingerenza alcuno sulle questioni pertinenti alla indipendenza e sovranità della Santa Sede, anche in relazione alle prerogative giurisdizionali. Non può, pertanto, direttamente sindacarsi l'iniziativa del Decano in ordine alla costituzione della difesa nel giudizio di nullità matrimoniale celebrato presso i tribunali ecclesiastici, né evidentemente la conformità dei procedimenti ai principi espressi nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo. / La questione relativa alla limitazione del diritto di difesa che discenderebbe dal provvedimento del Decano può, invece, assumere rilevanza ai fini della delibazione della sentenza di competenza del giudice nazionale, e questo è un principio generale che vale per qualsiasi reciprocità tra i sistemi giurisdizionali di due



riforma del processo matrimoniale), è filtrata la notizia di una lettera del 18 febbraio 2017 del Segretario di Stato, menzionata in un Decreto della Segnatura Apostolica: in essa “per Venerato Incarico” si informava il Decano della Rota Romana - così comunicandogli appunto la *mens* del supremo legislatore circa il Rescritto del 7 dicembre 2015 - che “il Santo Padre ha espresso la volontà che sia rispettato il diritto di ogni fedele di scegliere liberamente il proprio avvocato (cfr. can. 1481 §1 CIC can. 1139 §1 CCEO)”, chiedendo dunque “di voler modificare la prassi attuale [...] in modo di consentire, alle parti che lo desiderano, di scegliersi un Patrono di fiducia”<sup>119</sup>. È lapalissiana l’opportunità che la lettera fosse

---

Stati sovrani, come in questo caso”, ha concluso, dopo aver riassunto il quadro normativo e giurisprudenziale: “Nel quadro così sommariamente delineato, è indubbio che la questione attinente alla rappresentata violazione del diritto di difesa nel giudizio canonico è rimessa alla valutazione del giudice nazionale e, quindi, della corte d’appello che dovrà valutare, caso per caso, investendo della richiesta di *exequatur* della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio. / Come riferito dalle competenti articolazioni di questo Dicastero, non constano al riguardo ancora provvedimenti della nostra autorità giudiziaria che abbiano affrontato la questione, in considerazione del fatto che il decreto del Decano, richiamato dall’onorevole interpellante, è di recente introduzione ed evidentemente, se ritirato, non troverà nella nostra giurisprudenza probabilmente nessun effetto concreto. / Il Ministero seguirà ovviamente con attenzione, oltre alle informazioni che ci ha fornito anche oggi l’onorevole Brunetta, gli orientamenti giurisprudenziali che si delineeranno al riguardo, nel doveroso rispetto dell’autonomia dell’esercizio delle prerogative giurisdizionali che, come è noto, limitano però il Guardasigilli, il sindacato del Guardasigilli, alle sole ipotesi di violazione di legge e di abnormità”. L’onorevole **R. BRUNETTA** ha replicato prendendo in considerazione le sentenze deliberate nonostante la violazione del diritto di difesa a causa della negazione di quello all’assistenza tecnico-fiduciaria: «Ritengo ovvio che vengano comunque annullate tali sentenze eventualmente deliberate, perché in grave pregiudizio delle parti, essendo avvenuto in assoluto denegato diritto di difesa. Lo Stato italiano, infatti, non può recepire delle sentenze, come lei correttamente signor sottosegretario mi ha spiegato, che hanno peraltro effetti significativi, economici, patrimoniali, familiari, anche dal punto di vista economico, sulla vita dei cittadini italiani, in totale contrasto con i principi vigenti del nostro ordinamento. / Mi chiedo se lo Stato italiano intenda avanzare una richiesta che risponda circostanziatamente circa il trattamento subito da cittadini italiani penalizzati da questa, tra virgolette, “prepotenza tribunalizia ecclesiastica” e come intenda porsi qualora i cittadini coinvolti in questo abuso facciano ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Vede, certo, la corte d’appello, però siamo in regime concordatario, e quindi occorrerebbe un rapporto tra gli Stati, per questo ho citato all’inizio il nostro ambasciatore».

<sup>119</sup> Si è appreso della lettera da un Decreto del **SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNAURA APOSTOLICA** del 7 marzo 2017, Protocollo n. 52260/16 CG: esso menziona anche la lettera accompagnatoria della Segreteria di Stato del 20 febbraio con cui si trasmette al Tribunale medesimo un esemplare di quella del 18 febbraio con la quale è manifestata “la volontà del Santo Padre che sia rispettato il diritto di ogni fedele



tempestivamente pubblicata senza dover attendere ammonizioni esterne: in questo caso, poi, si sarebbe scampato l'imbarazzante 'incidente diplomatico' con lo Stato italiano. Per chiudere definitivamente la vertenza è stata poi divulgata, con l'inserzione a metà di marzo nel sito *internet* del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, una Risposta particolare (già incidentalmente menzionata), recante però la data del 2 del medesimo mese<sup>120</sup>, con cui il dicastero nettamente<sup>121</sup> enuncia:

"È diritto di ogni fedele la libera scelta del proprio avvocato e patrono di fiducia nei processi canonici, come sancito dai sopracitati canoni [1481 § 1 CIC e 1139 § 1 CCEO: N.d.A.] e tenendo conto delle restanti norme della Chiesa, non essendo condivisibile alcuna interpretazione del menzionato Rescritto del Santo Padre [del 7 dicembre 2015: N.d.A.] contraria a tale diritto. Di conseguenza, eventuali prassi che contraddicessero queste libertà e che fossero state introdotte in qualche sede vanno necessariamente modificate".

Finalmente il Decano della Rota Romana ha sottoscritto un decreto, datato invero 25 febbraio 2017 ma divulgato, evidentemente nella 'morsa' degli eventi, solo il 28 di marzo (mediante affissione nella bacheca del Tribunale medesimo<sup>122</sup>), in cui, pur senza citare l'epistola per mandato pontificio, parzialmente si capitola, sia pur *invitus*, risultando palmarmente dal tenore del provvedimento una certa qual idiosincrasia verso il patrocinio di fiducia: si ammette comunque che le parti

"possono nominare un patrono di fiducia, da retribuire secondo la Tabella a suo tempo stabilita dal Collegio rotale, nella sessione del 14 ottobre 2011, fermo restando l'onere in simili casi delle spese

---

di scegliere liberamente il proprio avvocato". Dunque, conclude la Segnatura, "Mente proinde Summi Pontificis de Rescripto diei 7 decembris 2015 manifestata": da notare il riferimento alla *mens* del Sommo Pontefice.

<sup>120</sup> Essa, con numero di Protocollo 15822/2017 e indirizzata a "Illustrissimo Avvocato", è inserita tra le *Risposte particolari*, non tra quelle relative alle *Procedure per la dichiarazione della nullità matrimoniale*, ma tra quelle relative al *Codex Iuris Canonici* (e anche tra quelle concernenti il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*). La frase che riportiamo nel testo è preceduta dalla seguente: "In relazione con la Sua domanda circa la vigenza dopo il Rescritto del 7 dicembre 2015 di quanto previsto nel can. 1481 § 1 CIC (cfr. can. 1139 § 1 CCEO) circa la libertà delle parti processuali di scegliere propri avvocati o procuratori, questo Pontificio Consiglio è in situazione di notificare di quanto segue". Va detto che il Pontificio Consiglio per i testi legislativi potrebbe curare di più la forma delle sue Risposte: anche perché la forma spesso in diritto è sostanza.

<sup>121</sup> Ma, invero, con una prosa zoppicante.

<sup>122</sup> Oramai queste incongruenze non sorprendono più. Oggi il decreto è consultabile nel sito della Rota Romana all'indirizzo [www.rotaromana.va](http://www.rotaromana.va).



processuali, *norma utcumque divina servata de suprema animarum salutis consilio*<sup>123</sup>.

E tuttavia, nonostante una successiva interpellanza dello stesso deputato<sup>124</sup>, a tutt'oggi l'unica vestigia della lettera del Segretario di

---

<sup>123</sup> La clausola finale è in qualche misura inquietante in quanto pare legittimare una certa discrezionalità di valutazione in materia di difesa delle parti. Comunque, non solo non si menziona la lettera del Segretario di Stato, ma si premette tra l'altro: «tenendo fermo quanto il Santo Padre ordinava nel citato Rescritto [del 7 dicembre 2015: N.d.A.]: *“La Rota Romana giudichi le cause secondo la gratuità evangelica, cioè con patrocinio ex officio, salvo l'obbligo morale per i fedeli abbienti di versare un'oblazione di giustizia a favore della cause dei poveri”* (II, 6); / considerato che nella Rota Romana circa l'80% delle cause matrimoniali provenienti dall'Italia come dal mondo intero, sono a usregime di gratuito patrocinio, il che rispetta e assicura il diritto alla difesa delle parti sia abbienti che non; / in esecuzione della lettera e della mente del can. 1481 § 1 CIC (cfr. can. 1139 § 1 CCEO), dei due *Motu Proprio* e del citato Rescritto nonché della decisione collegiale del 14 luglio 2015, / si ordina: 1. All'inizio del processo si dia notizia previa alle parti della normativa introdotta da Papa Francesco sulla gratuità delle procedure e del conseguente diritto del fedele di chiedere il gratuito patrocinio» (corsivi nell'originale). La disposizione citata nel testo è il punto 2. Quanto alla “decisione collegiale del 14 luglio 2015”, pure affissa il 28 marzo 2017, si riporta con intestazione “(sulla gratuità delle cause)”: “Delibera del Collegio, voto *ferè unanimi*, sul gratuito patrocinio di tutte le cause giudicate dalla Romana Rota”. Quanto alla tabella del 14 ottobre 2011 menzionata nel testo si prevede sotto l'intestazione “(Sugli Onorari degli Avvocati *ex mandato*)”: “Su proposta del Decano, / il Collegio delibera di determinare la tariffa minima e massima degli onorari per gli avvocati *ex mandato* nelle cause matrimoniali coram rota da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 5.000 euro”. Come giustamente poi osserva **M. FERRANTE**, *Su alcune criticità applicative del M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus con particolare riferimento all'incapacità consensuale*, in *Studi in onore di Carlo Gullo*, II, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2017, p. 385, “la parte che decide di nominare un proprio patrono dovrà anche sobbarcarsi l'onere delle non indifferenti spese processuali che potrebbero costituire un deterrente di non poco rilievo all'esercizio di tale diritto”.

<sup>124</sup> Cfr l'interpellanza urgente (n. 2-01765) al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministro per la giustizia, sempre a firma di **R. BRUNETTA**, del 19 aprile 2017: “premesse che [...] / ad oggi la Santa Sede non ha comunicato alcuna risposta ufficiale, né il Governo risulterebbe averla richiesta come domandato dall'interpellante nella sopracitata interpellanza e la presunta lettera della Segreteria di Stato al Decano della Rota del 18 febbraio 2017 non è stata pubblicata da alcuno nella sua interezza, né è consultabile in alcun modo; [...] / in tale confusione e incertezza normativa, e soprattutto conoscitiva, sorge il sospetto che si voglia celare una normativa in contrasto con il Concordato, in quanto non pubblicata né conoscibile, e che dunque è improrogabile richiedere una volta per tutte la comunicazione da parte della Santa Sede delle norme generali e astratte legittimamente pubblicate e con le quali è tutelato, sempre in via generale e astratta, il rispetto del Concordato, ovvero ne è provata la sua violazione: / se il Governo intenda richiedere alla Santa Sede la trasmissione ufficiale della normativa effettivamente e definitivamente vigente in materia sia di patrocinio di fiducia, sia di patrocinio di ufficio nelle cause



Stato<sup>125</sup> si trova in quel riferimento nel Decreto della Segnatura (tra l'altro non accessibile a tutti, ma circolato solo tra - alcuni - 'addetti ai lavori'), non essendo stata integralmente pubblicata nelle vie ufficiali. Eppure sono i diritti dei fedeli, qui indissociabilmente avvinti a quello al giusto processo universalmente riconosciuto, a essere offesi e compromessi.

Tornando al groviglio da cui tutto pareva essere germogliato, nel frattempo si era appreso sia che il Pontificio Consiglio, pur ammettendo l'"abrogazione del Motu proprio *Qua cura*", aveva ribadito la sua convinzione circa la permanente operatività dei tribunali regionali italiani dai quali peraltro i Vescovi potevano liberamente svincolarsi<sup>126</sup>, sia, come abbiamo anticipato, che pure la Segnatura Apostolica inclinava nella direzione della perdurante operatività delle collaudate strutture giudiziarie italiane, seppure, almeno nella risposta del 22 dicembre 2015 al Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana, non esponendosi 'ufficialmente' ma allegando un argomentato (anonimo) *votum periti*. Tali due lettere di uguale data sono state diffuse dall'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della C.E.I. sul suo sito solo a metà febbraio del 2016<sup>127</sup>. La conferma definitiva del 'marasma' tumultuoso che

---

rotali".

<sup>125</sup> Invero la cita in parte G.P. MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario*, cit., p. 155.

<sup>126</sup> Abbiamo citato in precedenza la lettera di risposta del **PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI** al Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana del 22 dicembre 2015, Protocollo n. 15247/2015, ma divulgata a metà febbraio 2016 con inserimento sulla pagina *web* dell'Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della C.E.I.

<sup>127</sup> Si tratta della lettera di risposta a una richiesta di "valutazione circa alcune questioni emerse dopo la emanazione del Rescritto datato 7 dicembre 2015" da parte del Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana: Protocollo n. 51232/15 del 22 dicembre 2015. Nel *votum periti* allegato si argomenta che anche dopo tale Rescritto i tribunali regionali esistenti non sono "aboliti" e continuano a funzionare senza necessità che i Vescovi confermino o rinnovino il vincolo aggregativo, essendo "abrogata [...] la forza vincolante di *Qua cura*, certamente per quanto vieta tribunali diocesani per le cause di nullità matrimoniali e impone un tribunale per tutta la Regione per le cause di nullità matrimoniale - escludendo, per esempio, tribunali interdiocesani soltanto per alcune diocesi". Tra le motivazioni: "Non può il Rescritto aver abolito, ossia soppresso, i Tribunali Regionali in Italia a far data dall'8 dicembre per le seguenti ragioni: / a. La condizione in Italia sarebbe peggiore di quella nel resto della Chiesa universale, dove i Tribunali Interdiocesani (Regionali, Nazionali) non sono stati travolti dalle leggi di riforma e dal Rescritto; / b. Una legge che intende positivamente abolire un'istituzione ne prevede un'altra che immediatamente subentra o almeno un periodo di prosecuzione (*prorogatio*): non avendo previsto questo, significa che il Rescritto non ha inteso abolire i Tribunali Regionali; / c. L'effetto del Rescritto produrrebbe l'effetto esattamente opposto a quello inteso dalla legge di riforma, ossia la celerità nella trattazione delle cause di nullità, perché provocherebbe per un lasso di tempo indeterminato una paralisi





si è dovuto fronteggiare specialmente in Italia pure per questa serie di malintesi e travisamenti tra organismi tutti sedenti (anche fisicamente a poche centinaia di metri) nella Città eterna è giunta a settembre inoltrato dello stesso anno, allorché si è ascoltato dal Cardinale Prefetto della Segnatura medesima, il quale ha aperto i lavori di un corso presso una Università pontificia, che essa

“è dovuta intervenire recentemente più volte, su richiesta o a seguito di comunicazioni ricevute, per assicurare Vescovi Moderatori e Vicari giudiziali che la legge di riforma dei processi di nullità matrimoniale non disponeva in alcun modo la automatica *dissoluzione, ipso iure*, dei Tribunali Interdiocesani, Regionali, Interregionali, Intercircoscrizionali e Interrituali. Il testo della legge, infatti, non lo prevede ed è in base a una lettura erronea che, nell'immediato periodo dopo l'entrata in vigore della legge di riforma, alcuni Vescovi hanno dichiarato immediatamente *dissolto* il Tribunale Interdiocesano, senza curarsi né delle cause in esso pendenti né della possibilità e dei tempi necessari per la costituzione di Tribunali diocesani da parte dei singoli Vescovi. In questi casi la Segnatura Apostolica è intervenuta con energia con disposizioni perentorie”<sup>128</sup>

---

dell'intero sistema”. Ad avviso del perito, dal momento in cui il Vescovo ha dato notizia ufficiale al moderatore del tribunale regionale che intende lasciare il tribunale regionale medesimo, il suo tribunale diocesano riceverà ed esaminerà i libelli a esso rivolti in ragione di un titolo di competenza, mentre le cause di quella diocesi pendenti presso il tribunale regionale al momento della costituzione del tribunale diocesano saranno trattate a norma dell'art. 22 delle *Normae pro tribunalibus interdiocesanis vel regionalibus aut interregionalibus* emanate il 28 dicembre 1970.

<sup>128</sup> D. MAMBERTI, *La scienza canonica di fronte alla legge di riforma*, cit., p. 3: l'intervento è stato pronunciato in apertura del VI Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale canonico presso la Pontificia Università della Santa Croce il 19 settembre 2016. Mamberti prosegue riportando il contenuto di una lettera della Segnatura del 22 aprile 2016, Protocollo n. 2355/16: “Por el oficio de proveer a la recta administración de la justicia en la Iglesia, que compete a este Supremo Tribunal (cfr. artt. 121 y 124, n. 1 Cost. Apost. *Pastor bonus*), esta Signatura Apostólica le recuerda que: / - la reforma del proceso de nulidad matrimonial querida por el Sumo Pontífice tiene en uno de sus fundamentos la promoción de la celeridad de los procesos: la cesación, por tanto, de la actividad del tribunal interdiocesano de [...], antes de la constitución de los tribunales diocesanos de las diócesis que lo componen, contradice en modo evidente e irracional la voluntad del Sumo Pontífice, porque no todas las diócesis cuentan con un propio Tribunal diocesano; / y establece que: / - Hasta el momento en que todas y cada una de las diócesis que componen el Tribunal Interdiocesano de [...], los Tribunales diocesanos sean constituidos y efectivamente operativos, el Tribunal Interdiocesano de [...] continúa a ser plenamente competente y operativo en recibir los escritos de demanda introductorios y tratar las causas”.



(abbiamo sottolineato col corsivo il termine 'dissoluzione' per la sua singolarità agli orecchi del giurista: ma si è parlato anche con *nonchalance* di 'abolizione' dei tribunali<sup>129</sup>).

Davvero si deve esclamare: 'Much ado about nothing'!

*Ad adiuvandum* la lettura corretta dell'intreccio normativo e a guisa di (sospirata) conclusione può ricordarsi che il *Motu Proprio* di Pio XI non era stato considerato abrogato né segnatamente i tribunali regionali da smobilitare neppure con l'entrata in vigore del *Codex Iuris Canonici* del 1983 - il quale non menziona nel Libro VII *expressis verbis* i 'tribunali regionali'<sup>130</sup> eretti unilateralmente dalla Sede Apostolica - poiché esso tratta di un comparto dell'organizzazione giudiziaria 'separato', complementare e non antinomico rispetto alla disciplina codiciale che pure contempla tribunali interdiocesani, locuzione onnicomprensiva e onnicumulativa<sup>131</sup>. La 'riserva di giurisdizione' instaurata dal *Qua cura* con la costituzione di tribunali regionali di prima istanza per volontà pontificia era reputata compatibile con l'impostazione della codificazione del 1983<sup>132</sup>: una similare 'convivenza', con i 'ritocchi' obbligatoriamente esigiti dalla legge del 2015, era del tutto pianamente praticabile<sup>133</sup>. D'altra parte,

---

<sup>129</sup> Cfr. N. GALANTINO, Segretario Generale, Agli E.mi Membri della Conferenza Episcopale Italiana, Roma, 16 dicembre 2015, Protocollo n. 848/2015.

<sup>130</sup> Implicitamente inclusi, come detto, nella categoria onnicomprensiva dei tribunali interdiocesani di cui al can. 1423 § 1.

<sup>131</sup> Cfr. P. BIANCHI, *I Tribunali ecclesiastici regionali italiani: storia, attualità e prospettive. Le nuove norme CEI circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali italiani*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, X (1997), pp. 399-400, per il quale l'entrata in vigore del *Codex* del 1983 "non ha, come ovvio, modificato la struttura dei tribunali regionali italiani, costituiti in precedenza da un provvedimento specifico del pontefice Pio XI. Infatti, anche se il Codice ora vigente ha previsto la possibilità di tribunali interdiocesani - sia di primo che di secondo grado; sia per tutto il contenzioso che per tipi speciali di cause - non si può sostenere che il *motu proprio Qua cura* sia stato abrogato, almeno per quanto concerne l'istituzione e la competenza - quanto al territorio, alla materia e al grado di giudizio - degli esistenti tribunali ecclesiastici regionali italiani". Per una ricostruzione del rapporto tra il *Motu Proprio Qua cura* e il *Codex Iuris Canonici* sulla base altresì del can. 6 di quest'ultimo cfr. M. GANARIN, *I tribunali interdiocesani*, cit., p. 24 ss., il quale conclude per la non antinomia (eccetto per quanto riguarda la possibilità di recedere liberamente dal tribunale regionale/interdiocesano).

<sup>132</sup> Cfr. P. MALECHA, *I tribunali interdiocesani*, cit., p. 200 ss. (cfr. in particolare p. 200, nota 39 e p. 207), per il quale i Vescovi diocesani avevano il diritto di ritirarsi dal foro interdiocesano ed erigere un proprio tribunale diocesano: non però i Vescovi italiani nei confronti dei tribunali interdiocesani italiani costituiti nel 1938 dietro riserva pontificia.

<sup>133</sup> Cfr. A. ZAMBON, *Il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Prima presentazione. Testo aggiornato al 21 ottobre 2015*, cit., p. 7, secondo cui i tribunali regionali italiani "Non sono stati abrogati e la materia non è stata integralmente riordinata; MID riordina il



pure chi accedeva a interpretazioni parzialmente diverse sul punto ammetteva come i Vescovi italiani non si sarebbero mai dimostrati “insoddisfatti del sistema stabilito dal m.p. *Qua cura*, che, anche se può sottrarre loro la competenza *uti singuli* sulle cause di nullità del matrimonio, affida ai Vescovi importanti mansioni nell’organizzazione dei tribunali regionali. Infatti, le [...] *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici regionali* richiamano il m.p. *Qua cura*, senza alcun cenno a qualche sua modifica da parte del vigente sistema codiciale sui tribunali interdioCESANI”<sup>134</sup>: dunque l’episcopato italiano l’aveva in sostanza abbracciato e ratificato. Si poteva notare altresì che varie disposizioni del *Mitis iudex* sembrano inoppugnabilmente presupporre un’organizzazione preesistente, facendo più volte riferimento a tribunali

---

processo, non la costituzione dei Tribunali” (questa espressione scompare nel *Testo aggiornato al 09 novembre 2015*); l’Autore poi però aggiunge anche in nota: «Qualora venissero costituiti nuovi Tribunali interdioCESANI, tuttavia, tale scelta deve essere ratificata dalla Sede apostolica (tramite la competenza della Segnatura apostolica), come in ogni successivo mutamento (per es. in caso di recesso di un Vescovo diocesano o di mutamento nella materia di competenza). La costituzione di tribunali interdioCESANI competenti per tutte le cause non permette la contemporanea esistenza di tribunali diocesani: il can. infatti usa la locuzione “in locum tribunalium dioCESANORUM”. Nel caso, invece, in cui i tribunali interdioCESANI siano costituiti per alcuni tipi di cause, i Vescovi diocesani sono tenuti a costituire il tribunale diocesano competente per le rimanenti cause (cfr. *Commento al can. 1423*, in *Codice di diritto canonico commentato*, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano 2013<sup>3</sup>, p. 1134)».

<sup>134</sup> J. LLOBELL, «*Quaestiones disputatae*», cit., p. 594, il quale è convinto che “Dopo la promulgazione del nuovo codice - che agli effetti del can. 6 § 1, 4° *ex integro ordinat* l’organizzazione dei tribunali interdioCESANI - la riserva materiale di cui nel m.p. *Qua cura* non dovrebbe esistere più a norma del can. 6 § 1, 2° - malgrado l’indicazione del can. 20b -, appunto perché tale riserva della legge particolare, non trattandosi ormai di un privilegio (cfr. can. 4), è inutilmente contraria alle prescrizioni del nuovo codice e all’approfondimento conciliare sulla potestà dei Vescovi. [...] poiché il nuovo codice offre un sistema che consente la creazione dei tribunali interdioCESANI nel pieno rispetto della potestà giudiziaria dei Vescovi, è coerente con il nuovo ordinamento sostenere che sia avvenuta la deroga della riserva pontificia (qualora vi fosse stata) agli effetti della conciliazione normativa tra il m.p. *Qua cura* e il nuovo codice (cfr. can. 21)”; e che quindi ogni Vescovo italiano avrebbe potuto affidare al suo tribunale diocesano le cause di nullità matrimoniale in modo occasionale o stabile già prima del *Mitis iudex*. Nello stesso senso M.Á. ORTIZ, *La potestà giudiziale in genere e i tribunali* (artt. 22-32), cit., p. 71, il quale aggiunge: “i Vescovi italiani, pur potendo modificarlo, hanno scelto di ratificare il sistema stabilito col *Qua cura*. Ciò è stato messo in evidenza in occasione della costituzione del tribunale dell’Ordinariato militare italiano e della ristrutturazione del Vicariato di Roma avvenuta con la cost. ap. *Ecclesia in urbe*” (con in nota 29 tutti i riferimenti normativi). Cfr. altresì M.J. ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 6ª ed., Ediurcla, Roma, 2012, p. 126, nota 82.



interdiocesani già operanti di cui si postula, senza soluzioni di continuità, la legittima sopravvivenza<sup>135</sup>: ovviamente, poi, il *Motu Proprio*, andando a sostituire il dettato codiciale, non poteva riferirsi a tribunali 'regionali' istituiti dalla Sede Apostolica, figura appunto assente nel *Codex*, ma anche a essi con quella lata dizione (tribunali interdiocesani appunto) si può fare richiamo. Come *extrema ratio* noi, visto che già agli albori delle *querelles* le acque iniziavano perigliosamente a incresparsi, se fossimo stati consultati dal Pontificio Consiglio per i testi legislativi<sup>136</sup> sull'intera *quaestio* in tutte le sue propaggini ('cassazione' del *Qua cura*, soppressione dei tribunali regionali italiani, facoltà dei Vescovi diocesani di recedere dai medesimi), avremmo prudenzialmente suggerito di invocare il can. 21<sup>137</sup>. Esso prevede che *in dubio* la revoca della legge anteriore non si presume, ma le leggi posteriori devono essere ricondotte alle precedenti e con queste conciliate, per quanto possibile. E qui, come si è visto, tale conciliazione

---

<sup>135</sup> Se infatti il can. 1673 § 2 prevede che il Vescovo costituisca per la sua diocesi il tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, è al tempo stesso accordata la *facultas accedendi* a un tribunale diocesano o interdiocesano viciniore. Inoltre, al Vescovo diocesano è riconosciuta la possibilità (non l'obbligo) di recedere dal tribunale interdiocesano costituito a norma del can. 1423 CIC. Ancora, nello stabilire il sistema degli appelli nelle ipotesi in cui la causa di nullità matrimoniale sia definita attraverso il processo ordinario, il can. 1673 § 6 CIC fa salva l'applicazione, tra l'altro, del can. 1439 CIC, che prevede il diritto-dovere della Conferenza Episcopale, con approvazione della Sede Apostolica, di costituire uno o più tribunali di seconda istanza, qualora sia stato eretto un tribunale interdiocesano di prima istanza che può coinvolgere diocesi della stessa o di diverse province ecclesiastiche. Infine, l'art. 19 delle Regole procedurali prevede espressamente che l'attività istruttoria da tenersi nell'ambito del *processus brevior* possa compiersi presso un tribunale interdiocesano; si vedano anche, oltre all'art. 8 § 2, l'art. 11 § 1 RP, anch'esso presupponente l'esistenza di tribunali interdiocesani, e l'art. 16 RP.

<sup>136</sup> Siamo stati nominati consultori del Pontificio Consiglio per i testi legislativi da Papa Benedetto XVI nel marzo 2011 e ancora risultiamo tra i consultori nella pagina *web* del dicastero.

<sup>137</sup> "In dubio revocatio legis praeexistentis non praesumitur, sed leges posteriores ad priores trahendae sunt et his, quantum fieri potest, conciliandae". Si vedano le precisazioni di J. OTADUY, *Can. 21*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, I, cit., p. 408; ID., *Lezioni di diritto canonico. Parte generale*, traduzione italiana di G. Comotti, Marcianum Press, Venezia, 2011, pp. 162-163. Su questo canone cfr. anche E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico*, cit., p. 399 ss., il quale aveva appena osservato circa il can. 20: "l'aspetto dell'efficacia abrogatoria va considerato al momento di legiferare. Fa parte dell'arte del legislatore non solo dare leggi corrette, utili e chiare (nella redazione e nelle manifestazioni formali), ma anche prevedere gli effetti collaterali che la legge può avere. [...] sembra auspicabile una maggiore chiarezza riguardo all'abrogazione della legge particolare e speciale, senza accontentarsi della ripetizione delle clausole sopra menzionate" (*ivi*, p. 399) (fra cui quella che compare nel *Mitis iudex*).



sarebbe stata non solo possibile, ma anche la via più tranquilla e rassicurante, oltre che ermeneuticamente fondata<sup>138</sup>. Certo si può comprendere la riluttanza del Pontificio Consiglio, immantinente interpellato al proposito, a ricorrere a tale canone appena varata una riforma propagandata come 'rifondazione' del processo per la dichiarazione della nullità del matrimonio<sup>139</sup>. Ma la comparsa *online* sul sito ufficiale del medesimo dicastero di sei Risposte sul *Mitis iudex*<sup>140</sup>

---

<sup>138</sup> Come spiega J. LLOBELL, *Alcune questioni comuni ai tre processi*, cit., p. 22, «Se non ci fosse detta dissociazione (perché non la si vuole da almeno due Tribunali diocesani, come prevede la nuova legge), il Vicario giudiziale del TER potrebbe affidare al competente Vescovo diocesano il nuovo *processus brevior*. Difatti, il Vicario giudiziale di un tribunale interdiocesano, qualora detto tribunale sia competente per tutte le cause, è, nel contempo, Vicario giudiziale di ogni singola diocesi. Di conseguenza, in detta fattispecie, il Vescovo diocesano non può nominare un "secondo" Vicario giudiziale della propria diocesi. Così fu indicato dalla Segnatura Apostolica in un decreto del 1995, discostandosi da una risposta, del 1993, del PCTL al Vescovo di San Isidro in Argentina, diocesi vicina a Buenos Aires. Invece, come avviene in Italia, una diocesi non soltanto può ma *deve* avere due Vicari giudiziali quando il tribunale interdiocesano è competente solo per alcune cause: per le altre materie ogni Vescovo diocesano è obbligato *ex can.* 1420 a erigere un tribunale diocesano con il rispettivo Vicario giudiziale. Comunque il Vicario giudiziale del tribunale interdiocesano può essere nominato anche Vicario giudiziale del tribunale diocesano della diocesi cui appartiene. Così accade, ad es., a Milano in cui il Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo lo è anche della diocesi ambrosiana». Resta il problema di identificare, nel caso di *processus brevior*, il Vescovo diocesano competente, attesa anche l'ampiezza dei nuovi titoli di competenza e anche, a monte, a chi vada presentato volta per volta il libello (se al Vescovo direttamente o al Vicario giudiziale diocesano o a quello del tribunale interdiocesano): ma di tali problematiche non possiamo occuparci in questa sede.

<sup>139</sup> Cfr. le parole introduttive della dichiarazione letta il 4 novembre 2015 in concomitanza dell'atto accademico di apertura dell'attività dello Studio rotale da P.V. PINTO, Decano della Rota Romana e Presidente della Commissione che ha elaborato il testo della riforma, *L'osservatore romano*, 8 novembre 2015, p. 8. Ma molte volte Pio Vito Pinto si è espresso in questo senso.

Invece recentemente ha cercato di 'minimizzare' la portata della riforma il Cardinale (partecipante alla suddetta Commissione) F. COCCOPALMERIO, *Principi ispiratori*, cit., pp. 21-22: "il m.p. non vuole tanto innovare la procedura, che è già molto buona e molto collaudata, ma vuole renderla tale per cui i fedeli possano accedere alle strutture giudiziarie e possano allontanarsene più velocemente. Questa è la finalità; quindi non cerchiamo grandi innovazioni (tranne soprattutto l'abolizione della doppia decisione conforme e il *processus brevior*), non cerchiamo nel m.p. una grande riforma della struttura, cerchiamo l'attuazione di questa finalità eminentemente pastorale, leggiamola in questa ottica".

<sup>140</sup> Cfr. le Risposte 1° ottobre 2015, Protocollo n. 15138/2015; 1° ottobre 2015, Protocollo n. 15139/2015; 13 ottobre 2015, Protocollo n. 15155/2015; 18 novembre 2015, Protocollo n. 15182/2015; 18 novembre 2015, Protocollo n. 15201/2015. Riassuntivamente, con i sei *Responsa* divulgati prima dell'entrata in vigore del *Mitis iudex* (uno infatti è stato



trascorso un esiguo arco di tempo dalla sua divulgazione, ancor prima che esso entrasse in vigore - mentre i dubbi di solito insorgono alla prova dell'impatto sul campo<sup>141</sup> - dimostravano già eloquentemente come il testo

---

in seguito cancellato) il Pontificio Consiglio per i testi legislativi ha mirato a rimediare alle problematiche che sarebbero potute sorgere dalla soppressione dei tribunali regionali italiani. Ha tentato in via ermeneutica di 'stabilizzare' il titolo di competenza circa l'individuazione del giudice di seconda istanza abilitato a ricevere gli appelli avverso le sentenze affermative pronunciate al termine del processo più breve. Ha posto un argine al potenziale accesso indiscriminato al *processus brevior* per tutelare la parte convenuta. Ha dato alcuni chiarimenti sul processo documentale; in particolare a quest'ultimo proposito si è affermato che, poiché il nuovo can. 1688 "non riporta rilevanti modifiche" alla disciplina previgente, "non sembrano mutati gli elementi in base ai quali è stata formulata" l'interpretazione autentica del can. 1686 data dalla Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice di Diritto Canonico l'11 luglio 1984 (cfr. A.A.S., LXXVI [1984], pp. 746-747) e la risposta della Segnatura Apostolica del 3 gennaio 2007 (cfr. *Periodica*, XCVII [2008], pp. 45-46) relativamente alla sufficienza dell'investigazione prematrimoniale *ex* cann. 1066-1067 per comprovare lo stato libero di coloro che, obbligati alla forma canonica, avessero attentato il matrimonio davanti all'ufficiale civile o al ministro acattolico, senza necessità di utilizzare il processo documentale (Risposta del 18 novembre 2015, Protocollo n. 15182/2015).

Altre quattro Risposte su questioni relative all'interpretazione del *Mitis iudex* sono state pubblicate sulla pagina *web* dopo l'entrata in vigore della novella del 2015: 12 gennaio 2015, Protocollo n. 15264/2015 (con errore nell'indicazione dell'anno); 12 febbraio 2016, Protocollo n. 15291/2016; 8 aprile 2016, Protocollo n. 15363/2016; 20 febbraio 2017, Protocollo n. 15700/2016.

È stata infine inserita nella pagina *web* tardivamente una Risposta del 25 novembre 2015, Protocollo n. 15170/2015, relativa al *Motu Proprio Mitis et misericors Iesus*. In essa anzitutto si dichiara: "Il paragrafo 2 del can. 1372 CCEO, finora in vigore, stabilisce che è sufficiente l'istruttoria prematrimoniale di cui al can. 748 per dimostrare lo stato libero della persona che doveva osservare la forma di celebrazione del matrimonio prescritta dal diritto, ma che ha attentato il matrimonio davanti a ufficiale civile o a ministro acattolico. / Il nuovo can. 1374 del *motu proprio Mitis et misericors Iesus*, invece, non fa alcun cenno al contenuto del suddetto paragrafo 2 del can. 1372 e menziona la citata fattispecie tra le cause che presentano un difetto della forma legittima, esigendo per tutte una dichiarazione di nullità del matrimonio mediante sentenza nel processo documentale. / Di conseguenza, con l'entrata in vigore del *motu proprio Mitis et misericors Iesus* non sarà più sufficiente l'istruttoria prematrimoniale per dimostrare lo stato libero di chi ha attentato il matrimonio nelle indicate circostanze, ma si dovrà dichiarare la nullità del matrimonio precedente osservando le prescrizioni del nuovo can. 1374 sul processo documentale". La differenza con la regolazione della medesima fattispecie nella Chiesa latina, che abbiamo appena sopra ricordato, diviene evidente, con disparità di trattamento tra fedeli latini e orientali cattolici: occorrerà dunque urgentemente armonizzare le due discipline.

<sup>141</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 29 gennaio 1993, in A.A.S., LXXXV (1993), p. 1258, parlava invero di problemi ermeneutici cui il testo della legge potrebbe dar adito "particolarmente nei primi tempi di vigore": certo l'entrata in vigore, e



normativo sia stato non bene confezionato *ab origine* (“in claris non fit interpretatio”<sup>142</sup>), atto a cagionare una ridda di incertezze, le cui incresciose conseguenze si sono scaricate su cultori e pratici del diritto, ma passibili di riflessi nefasti rilevanti sul popolo di Dio.

In definitiva, un binario che poteva conservarsi tutto sommato rettilineo si è trasformato in un tratturo scosceso e irto di insidie soprattutto per gli operatori dei tribunali nonché per i Vescovi richiamati *ex abrupto* a una responsabilità che molti avevano ‘appaltato’ ad altri in grado peraltro di assolverla esaustivamente. E infatti altrove abbiamo cercato, con grande fatica per il frenetico susseguirsi e accavallarsi delle delibere episcopali e il non facile accesso alle medesime, di ripercorrere le peripezie travagliate dei tribunali regionali italiani, i quali non hanno rinvenuto una guida ferma neppure nei vertici della Conferenza Episcopale Italiana che ha diramato comunicazioni talora contraddittorie, comunque non dirimenti. Al riguardo non possiamo che rimandare ad altra sede anche per effigiare il ritratto della situazione nell’italica penisola ancora, specie in alcune zone, precaria ed effimera, segnatamente quanto alla precisa rete topografica e morfologica dei tribunali ecclesiastici di prima e di seconda istanza e alle modalità attraverso le quali i fedeli possono adirli<sup>143</sup>: tutti i nodi presto verranno al pettine e dovranno essere

---

dunque l’applicazione, pare comunque in qualche modo presupposta; per il diritto processuale, poi, forse occorre più tempo, dovendosi la normativa sperimentare nello svolgimento appunto del processo in tutte le sue fasi ed eventualmente nel suo sviluppo in più gradi.

<sup>142</sup> Si scrive infatti nel *Código de Derecho Canónico*, Edición bilingüe comentada por los profesores de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Católica Argentina, cit., p. 859: «Si tomamos como punto de partida el principio metodológico *in claris non fit interpretatio*, debemos entender que a todo acto de interpretación precede la existencia de una ley “oscura” en su significado. Esto no quiere decir necesariamente que una ley sea por eso mismo “imperfecta”. Las leyes son generales y abstractas, claras y precisas y la mayoría de las veces no necesitan interpretación para ser aplicadas. Pero otras ofrecen dificultades para la aplicación a los diferentes casos que existen en la vida diaria, que es la vida a la que la ley intenta servir». Ma, nel nostro caso, la legge non era ancora entrata in vigore.

<sup>143</sup> Al Congresso nazionale dell’Associazione Canonistica Italiana intitolato *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, tenutosi a Udine dal 5 all’8 settembre 2016, numerosi Vicari giudiziali di tribunali ecclesiastici regionali/interdiocesani italiani hanno relazionato circa la situazione del loro territorio. Ne è risultato un quadro nel quale pressoché tutti tali tribunali continuano a operare, pure se si sono verificati dei recessi da parte di Vescovi diocesani che hanno attribuito la competenza sulla totalità dei processi matrimoniali al loro tribunale. Dall’illustrazione dei Vicari giudiziali è risultato che, in caso di confermata affiliazione ai tribunali regionali/interdiocesani, quanto ai *processus breviores* la decisione finale viene sempre



sciolti in una soluzione - ci si augura - più complessiva e armonica almeno nell'intero perimetro nazionale (che, dobbiamo ammettere, non è propriamente sterminato)<sup>144</sup>. E tuttavia si tratterà di una soluzione 'mobile' poiché, facendo leva sulle novellate prescrizioni, "una sistemazione definitiva non potrà mai esserci, per il fatto che ogni Vescovo diocesano può cambiare liberamente la propria decisione in base a dei criteri soggettivi ed ecclesiali"<sup>145</sup>; confidiamo però grandemente che almeno (se non si addivene a rettifiche legislative) il 'raffreddarsi delle temperature', la riguadagnata 'alleanza' tra i dicasteri romani circa le istruzioni da impartire e l'atteggiamento di responsabilità dei Vescovi cospirino alla stabilizzazione dell'assetto della giustizia ecclesiale: a giovamento dei *christifideles*.

#### 4 - (segue) Il 'tavolo di lavoro' Santa Sede-Conferenza Episcopale Italiana istituito da Papa Francesco il 1° giugno 2016. La *mens legislatoris* del 12 marzo 2016

E infatti, proprio al fine di promuovere finalmente un consolidamento dell'ordinamento giudiziario italiano e permettere un'attuazione piena

---

assunta dal Vescovo diocesano: ma mentre la presentazione del libello e il filtro circa il tipo di processo da avviare per la maggior parte avvengono presso il tribunale regionale/interdiocesano, in alcuni casi sono le parti direttamente che presentano il libello per lo svolgimento del *brevior* ai singoli tribunali diocesani, i quali, a meno che non si reputino sussistenti i requisiti postulati per questa procedura, lo trattano in totale autonomia. Per una sintesi degli interventi cfr. *Breve nota dei lavori del XLVII Congresso ASCAI a Udine*, in *ius canonicum.it* il sito web del diritto canonico ([www.iuscanonicum.it](http://www.iuscanonicum.it)), divulgato online l'8 settembre 2016. Tali interventi sono poi stati pubblicati nel volume *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 173 ss. Cfr. anche quanto riferisce su questa "situazione [...] in continua evoluzione" G. BELFIORE, *I processi di nullità matrimoniale*, cit., p. 158 ss., che si occupa poi specificamente della Sicilia. Vedremo poi cosa succederà dopo le lettere del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica di cui riferiremo nel prosieguo.

<sup>144</sup> Anche in altri paesi sono attese a breve altre novità normative; ad esempio per la Spagna annota R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Nueva regulación de los procesos de nulidad matrimonial*, cit., p. 304: "al Tribunal de la Rota de la Nunciatura también le afectan las disposiciones del MI, de ahí que sea oportuna una adaptación como la ya anunciada para la Rota Romana en el n. VII in fine del preámbulo de la MI. La adaptación del m.p. *Nuntiaturae Apostolicae in Hispania*, en efecto, se hace también necesaria porque no son pocos los aspectos que han sido innovados: competencias en primer y segundo grado, procedimiento y tipos de procesos, gratuidad, etc".

<sup>145</sup> E. NAPOLITANO, *La nuova "geografia" dei Tribunali ecclesiastici: problemi e prospettive*, in *Le sfide delle famiglie tra diritto e misericordia. Confronti ad un anno dalla riforma del processo di nullità matrimoniale nello spirito dell'Amoris laetitia*, cit., p. 66.





della riforma del processo di nullità matrimoniale Papa Francesco, nella coscienza che l'*impasse* poteva superarsi solo con quella concertazione che era sfortunatamente mancata *ab ovo* e che avrebbe forse prevenuto il succedersi di un *qui pro quo* dopo l'altro, con lettera del 1° giugno 2016 a mons. Nunzio Galantino<sup>146</sup> ha istituito "un tavolo di lavoro - coordinato dal Segretario Generale della C.E.I.<sup>147</sup> - per la definizione delle principali questioni interpretative e applicative di comune interesse"<sup>148</sup>. Un tavolo a cui sedessero, con il Segretario della Conferenza Episcopale Italiana presso cui materialmente il gruppo è convocato, "insieme ai propri collaboratori della CEI (stabili o *ad casum*)"<sup>149</sup>, gli esponenti dei principali dicasteri

---

<sup>146</sup> Come ricorda J. LLOBELL, *Questioni circa l'appello e il giudicato*, cit., p. 416, l'«iniziativa sorse in occasione della 69ª Assemblea Generale della CEI, cui prese attivamente parte Papa Francesco e fu celebrata in Vaticano soltanto due settimane prima della formale costituzione del suddetto "Tavolo" (16-19 maggio 2016). La riforma del processo matrimoniale introdotta dal M.p. "Mitis Iudex" ha rappresentato, in effetti, un tema di particolare rilievo in questa Assemblea Generale».

<sup>147</sup> J. LLOBELL, *Circa i motivi del M.p. "Mitis iudex"*, cit., p. 34, nota 24, informa che "Papa Francesco ha scritto una lettera analoga al Prefetto della Segnatura, al Decano della Rota e al Presidente del PCTL".

<sup>148</sup> FRANCESCO, *A Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Nunzio Galantino Segretario Generale C.E.I. Circonvallazione Aurelia 50 00165 Roma, 1° giugno 2016*, consultabile online nel sito della Conferenza Episcopale Italiana, [www.chiesacattolica.it](http://www.chiesacattolica.it) (ora in *Communicationes*, XLVIII [2016], pp. 26-27). Questo il testo completo della lettera: "Cara Eccellenza, / il recente incontro con i Vescovi italiani, in occasione della 69ª Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, ha rappresentato un momento fecondo di comunione spirituale e di fraterno dialogo. / Fra i molti temi discussi dall'Assemblea, presenta particolare rilievo quello relativo alla riforma del processo matrimoniale introdotta dal Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*. I Vescovi hanno preso atto delle diverse scelte fin qui maturate, che si sono realizzate sia mediante nuove strutture giudiziarie diocesane e interdiocesane, sia, ove ciò non sia possibile o conveniente, mediante la valorizzazione delle strutture esistenti; hanno quindi condiviso orientamenti relativi al regime amministrativo, organizzativo ed economico dei tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale. / In questa prospettiva, che desidero incoraggiare, appare opportuno istituire un tavolo di lavoro - coordinato dal Segretario Generale della C.E.I. - per la definizione delle principali questioni interpretative e applicative di comune interesse. / Sono grato al Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, al Decano del Tribunale della Rota Romana e al Presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi del contributo che offriranno, con la consueta fraternità e competenza, alla Segreteria Generale della CEI affinché la stessa, avvalendosi del loro supporto nelle forme che riterrà più proficue, possa svolgere al meglio il proprio servizio di coordinamento, confidando nella mia paterna sollecitudine. / E nel chiedere la sua preghiera per me le assicuro la mia per lei! / Fraternamente". Parlando di 'valorizzazione delle strutture esistenti' il Papa pare confermare che i tribunali regionali italiani non erano da considerarsi soppressi.

<sup>149</sup> J. LLOBELL, *Questioni circa l'appello e il giudicato*, cit., p. 413.



competenti nel settore giuridico per un confronto dialogico tra loro. Si è previsto quindi che il Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il Decano della Rota Romana e il Presidente del Pontificio Consiglio per i testi legislativi avrebbero offerto il loro “contributo [...], con la consueta fraternità e competenza, alla Segreteria Generale della CEI affinché la stessa, avvalendosi del loro supporto nelle forme che riterrà più proficue, possa svolgere al meglio il proprio servizio di coordinamento”.

E a metà luglio un comunicato della C.E.I. ha informato che, nella riunione svoltasi il 6 del medesimo mese, si era raggiunto un accordo sulla maggior parte delle questioni, presentato l'indomani da Galantino al Pontefice nel corso di un'udienza concessagli<sup>150</sup>: gli esiti sono stati comunicati ai Vescovi dalla Segreteria Generale della CEI<sup>151</sup>. Da quanto risulta dal testo divulgato sul sito *internet* della Chiesa cattolica italiana, il Vescovo che intende disaggregarsi dal tribunale regionale o interdiocesano di appartenenza lo comunica agli altri Vescovi interessati e al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. La Segnatura verifica e attesta la sussistenza delle condizioni per un adeguato funzionamento delle strutture giudiziarie: anche nelle diocesi più piccole, il tribunale diocesano deve avere almeno un giudice chierico, un difensore del vincolo e un notaio. La costituzione dei tribunali interdiocesani all'interno della stessa metropoli è libera, con semplice comunicazione alla Segnatura

---

<sup>150</sup> Cfr. **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA** - Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, *Comunicato stampa. Gli esiti del Tavolo voluto da Papa Francesco*, 19 luglio 2016, consultabile *online* sul sito [www.chiesacattolica.it](http://www.chiesacattolica.it): “Il confronto si è concentrato sulle domande giunte alla Segreteria Generale dalle diocesi e schematicamente raggruppate in cinque ambiti: le modalità procedurali per la costituzione dei tribunali diocesani, il ruolo della Conferenza Episcopale Italiana nella costituzione dei tribunali d'appello; la condizione giuridica dei tribunali; alcuni aspetti inerenti all'organizzazione e alla gestione amministrativa dei tribunali; infine, problematiche collegate all'introduzione di un processo più breve, nei casi in cui la nullità è evidente e con il Vescovo diocesano che giudica. / Il clima di dialogo instaurato ha consentito di raggiungere un accordo sulla maggior parte delle questioni. / Nel corso di un'udienza concessagli giovedì 7 luglio, Mons. Galantino ha potuto rappresentare a Papa Francesco l'esito dei lavori, raccogliendone indicazioni e incoraggiamento. / L'esperienza positiva del Tavolo ha portato alla decisione di considerarlo uno strumento disponibile anche per affrontare eventuali problematiche che dovessero emergere in futuro. / Nel frattempo, la Segreteria Generale è stata autorizzata a trasmetterne gli esiti ai Vescovi e, quindi, a sottoporre al prossimo Consiglio Permanente una prima bozza di aggiornamento delle norme CEI”. Si veda *Gli esiti del Tavolo voluto da Papa Francesco*, nel sito dell'Associazione Canonistica Italiana, in [www.ascai.org](http://www.ascai.org).

<sup>151</sup> Cfr. **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, Segreteria generale, Roma, 20 luglio 2016, consultabile *online* sul sito [www.chiesacattolica.it](http://www.chiesacattolica.it). (ove viene qualificata come ‘circolare’).



Apostolica, mentre per i tribunali interdiocesani costituiti da diocesi appartenenti a metropoli o province ecclesiastiche differenti si richiede la licenza della Segnatura Apostolica. Si dispone poi che nel caso di recesso dal tribunale regionale di una o più diocesi, i Vescovi che intendano continuare ad avvalersi del medesimo tribunale emettono un decreto di erezione della nuova istituzione, approvandone il regolamento e cambiandone la denominazione o appellativo, da regionale a interdiocesano (ma il recesso di cui sopra è già avvenuto rispetto alla primigenia - perentoria o moritura - istituzione?). Ciò pare significare che laddove nessun Vescovo receda<sup>152</sup> non occorre erigere nuovamente il tribunale né mutargli denominazione. Si enuncia altresì che si intende abrogato il can. 1439 § 1 circa la competenza della Conferenza Episcopale in tema di tribunali di seconda istanza. Per l'accesso al processo *brevior*, il Vicario giudiziale, al quale il Vescovo diocesano affidi l'esame del libello, valuta lo stesso in conformità ai criteri del Vescovo medesimo, al quale è ultimamente affidata la decisione. Nel processo *brevior*, avverso la sentenza del Vescovo si dà appello al Metropolita che agisce come giudice monocratico; il *suffraganeus antiquior* - al quale va presentato appello contro le sentenze del Vescovo Metropolita a norma del can. 1687 § 3 - è il Vescovo della sede più antica della metropoli, e la Conferenza Episcopale Italiana potrà predisporre un elenco delle diocesi suffraganee più antiche sulla base dei dati storici disponibili<sup>153</sup>.

Qualche incertezza è stata districata e va salutata con favore: oltre all'instaurazione di quella concertazione - siglando invero quasi un accordo transattivo, tramite un *do ut des*, su alcuni dubbi sui quali le parti sedenti al tavolo (non personalmente, come ovvio) avevano già in precedenza manifestato opinioni antitetiche - di cui si avvertiva l'improrogabile necessità<sup>154</sup>, la riattualizzata supervisione e vigilanza della

---

<sup>152</sup> Come ad esempio avvenuto - sinora - per il tribunale regionale lombardo, che, stando alle ultime *news*, sarebbe l'unico 'scampato' totalmente intonso.

<sup>153</sup> Cfr. **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, Segreteria Generale, Roma, 20 luglio 2016, cit. Il testo così conclude: "Il Tavolo istituito dal Santo Padre resta uno strumento prezioso e disponibile per accompagnare nel tempo l'applicazione del Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus*". Recentemente dal *Comunicato finale* della 70a Assemblea Generale (leggibile online all'indirizzo [www.chiesacattolica.it](http://www.chiesacattolica.it)) si apprende che "i Vescovi hanno approvato l'aggiornamento delle *Norme circa il regime amministrativo dei Tribunali ecclesiastici italiani in materia matrimoniale* per conseguenza della riforma introdotta dal Motu Proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* di Papa Francesco. Il testo deve ora essere sottoposto alla *recognitio* della Santa Sede".

<sup>154</sup> Nell'*Intervista al Card. F. COCCOPALMERIO ad un anno dalla pubblicazione del 'Mitis iudex'*, pubblicata il 23 settembre 2016 in [ius.canonicum.it](http://ius.canonicum.it) il sito web del diritto



Segnatura Apostolica (seppure in modalità non del tutto corrispondente ai provvedimenti autorizzatori del passato<sup>155</sup>) che si era vista dai *Motu Proprio* e da alcuni interventi normativi successivi, come riscontrato, esautorata di certe mansioni<sup>156</sup>.

Ma è evidentemente ancora prematuro 'rilassarsi': anzitutto perché alcune soluzioni, già prospettate in precedenza, ad esempio dal Pontificio Consiglio per i testi legislativi, come il rimando alla sede più antica della metropoli per l'identificazione del suffraganeo *antiquior*<sup>157</sup>, erano state

---

*canonico* ([www.iuscanonicum.it](http://www.iuscanonicum.it)), il Cardinale commentava al proposito: "L'aspetto importante che mi sento di sottolineare è la felice intuizione di affrontare in modo unitario e congiunto, per quanto possibile, le questioni, con l'intervento contestuale della CEI, del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della Segnatura: in qualche occasione questo coordinamento era prima mancato".

<sup>155</sup> Negli esiti del tavolo di lavoro, come visto, si parla tra l'altro di 'comunicazione'. Scrive per converso **F. COCCOPALMERIO**, *Principi ispiratori*, cit., p. 24: «Ritengo, comunque, sempre opportuna una previa approvazione - abbiamo tanto discusso su questo punto ma io parlerei di approvazione - o comunque di azione congiunta tra il Vescovo che intende costituire il tribunale nella sua diocesi e la Segnatura Apostolica. Però alla fine deve essere la Segnatura che dice: "io ritengo che tu abbia le strutture sufficienti e quindi che tu possa costituire un tribunale nella tua diocesi"»; e in *Processo matrimoniale e missione della Chiesa*, cit., p. 17: "Ritengo, comunque, sempre opportuna una previa approvazione o una - diciamo - dichiarazione di congruità data al Vescovo dalla Segnatura Apostolica".

<sup>156</sup> Ad esempio è stata eliminata la proroga di competenza a favore del tribunale viciniore (cfr. peraltro **G.P. MONTINI**, *De iudicio contentioso ordinario*, cit., p. 128), ovvero la designazione del Vescovo di appello nel *processus brevior* non è soggetta all'assenso della Segnatura. Per contro, pronostica **M. DEL POZZO**, *L'impatto della riforma sul diritto processuale vigente*, cit., p. 74, che "I ricorsi contro il rifiuto del nuovo esame della causa da parte della Rota Romana o I conflitti di competenza tra Tribunali potrebbero ricevere un certo incremento e un'eventuale rivisitazione della normativa".

<sup>157</sup> Cfr. la Risposta particolare del **PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI** del 13 ottobre 2015, Protocollo n. 15155/2015: "il CIC menziona il *suffraganeus antiquior* anche nei canoni 421 §2, 425 §3 e 501 §3, riferendosi a compiti suppletivi che questi ha da svolgere in casi determinati e piuttosto rari, aggiungendo però sempre che si tratta del Vescovo *promotione antiquior*. Questo riferimento alla promozione, cioè alla nomina del Vescovo, manca nel *motu proprio* dell'8 settembre. / D'altra parte, dato che l'appello contro la sentenza del Metropolita *ex can.* 1687 §3 potrebbe verificarsi con una certa regolarità, la sicurezza del diritto nella conduzione del processo richiede che il destinatario dell'appello sia stabile e non soggetto a continui cambiamenti. La stabilità del giudice di seconda istanza è, infatti, un principio sancito dalle norme generali del processo (cfr. can. 1438 CIC, in particolare §2). Perciò, pare dovere dedursi che il Vescovo suffraganeo al quale si indirizza l'appello non sia il più anziano per età o per nomina, ma piuttosto il Vescovo della sede più antica della metropoli". Invece avevamo imparato dalla *Comunicazione del Vicario giudiziale del 17 dicembre 2015* del tribunale ecclesiastico regionale lombardo **P. BIANCHI**, di «una



motivatamente criticate<sup>158</sup>. Mentre altre, come quella secondo cui “Per l’accesso al processo *brevior*, il Vicario giudiziale, al quale il Vescovo diocesano affidi l’esame del libello, valuta lo stesso in conformità dei criteri del Vescovo, al quale è ultimamente affidata la decisione”, sembrerebbe riprendere alcune indicazioni che, con riferimento all’Italia e alla perdurante sussistenza in essa di tribunali regionali/interdiocesani, hanno privilegiato la sede diocesana come deputata all’opzione in ordine all’avvio del *processus brevior*. Non è chiaro poi se la ‘decisione’ di cui alla proposizione relativa finale sia quella sull’accesso al *processus brevior* ovvero ci si riferisca alla decisione circa la nullità del matrimonio: la prima ipotesi pare però la più plausibile sintatticamente e anche logicamente, stante che la prescrizione concerne la scelta del rito, mentre che sia il Vescovo a emanare la sentenza di nullità nel *brevior* è sancito dal *Mitis iudex* e sarebbe del tutto inutile ribadirlo. Laddove la disposizione sia così interpretabile essa sarebbe stata parzialmente anticipata questa volta dal *Sussidio applicativo* della Rota Romana<sup>159</sup>, il quale (almeno in alcuni casi) affida al Vescovo diocesano il discernimento circa la via del *processus brevior*, Vescovo che comunque può/deve stilare criteri per l’ammissione a quest’ultimo (suppletivi, integrativi, *secundum* o *praeter* rispetto a quelli contemplati nella legge pontificia? sempre, però, *intra unculas legis*, mai *contra legem*<sup>160</sup>): ma entrambe queste prescrizioni<sup>161</sup> potrebbero essere

---

risposta privata del SSAT in data 12 ottobre 2015, prot. n. 50934/15 VT, secondo cui “*est Episcopus suffraganeus antiquior promotione ad sedem suffraganeam*”». Cfr. anche quanto annoteremo in seguito.

<sup>158</sup> Noi, nei nostri articoli, ci eravamo da subito espressi criticamente. Per una recente contestazione della posizione del Pontificio Consiglio cfr. **G.P. MONTINI**, *De iudicio contentioso ordinario*, cit., pp. 120-125 (il quale riporta anche una risposta prudente della Segnatura Apostolica riguardo al dubbio sul *suffraganeus antiquior*).

<sup>159</sup> Cfr. il *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis iudex Dominus Iesus* del **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, p. 24 e p. 25, sul quale ci soffermeremo in seguito.

<sup>160</sup> Cfr. **G.P. MONTINI**, *Competenza e prossimità*, cit., pp. 13-14, il quale si occupa del nodo problematico attinente “alla possibilità e legittimità che il Vescovo diocesano dia istruzioni al Vicario giudiziale (nel caso, del tribunale interdiocesano) circa l’invio di *processus breviores* di sua competenza. Il Vescovo diocesano potrebbe avvertire il Vicario giudiziale che, per esempio, egli: / - non vuole ricevere alcun *processus brevior*; / - non può ricevere: / più di un *processus brevior* al mese; / *processus breviores* per: / i primi mesi del suo episcopato; / gli ultimi mesi del suo episcopato; / - riceverà *processus breviores* solo se entrambe le parti appartengono alla sua diocesi. / Gli esempi si possono moltiplicare all’infinito, come infinite sono le variabili della realtà concreta. / Che il Vescovo diocesano (Moderatore del tribunale) possa dare istruzioni al Vicario giudiziale (del tribunale diocesano o interdiocesano) è pacifico. La posta in gioco è sceverare le istruzioni date che rientrano *intra unculas legis* ossia legittime e quelle date *contra legem*.”



imputate, oltre che di non perfetta coincidenza con i disposti dei *Motu Proprio*<sup>162</sup>, di dar adito a inciampi procedurali<sup>163</sup> e sperequazioni nocive<sup>164</sup>.

---

Data la oggettiva difficoltà di discernimento e la soggettiva difficoltà da parte del Vicario giudiziale, non resta - a mio giudizio - che affidarsi all'organo deputato alla cura della retta amministrazione della giustizia nella Chiesa - la Segnatura Apostolica - che, ordinariamente, potrà risolvere questo nugolo di problematiche con una proroga di competenza che consenta ai fedeli ciò che essi ambiscono a ricevere: una risposta celere da un tribunale prossimo. / Se comunque si volesse - come peraltro di dovere - ricercare criteri per risolvere la questione della discrezione del Vescovo diocesano in relazione ai *processus breviores* che gli pervengono, a mio modesto avviso, si dovrebbe lasciarsi guidare dalla natura giudiziale del *processus brevior* e quindi dalla natura di giudice del Vescovo diocesano *in casu*. In quest'ottica si deve osservare che il Vescovo-giudice: / - non può: / rifiutarsi di giudicare una causa legittimamente assegnatagli; / rinunciare a giudicare senza una giusta causa; / astenersi dal giudicare se non per una delle ragioni per le quali può essere ricusato (cfr. can. 1448, § 1 e art. 67, § 1 DC); / - può, invece: / dichiararsi impedito per una giusta causa; / delegare il giudizio nei casi di impedimento a un giudice abilitato".

<sup>161</sup> Invece, secondo **E. DI BERNARDO**, *Problemi e criticità della nuova procedura*, in *La riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 135, nota 101, "Nel periodo dell'incerta sorte dei Tribunali regionali, le iniziali perplessità circa chi fosse il Vicario giudiziale cui indirizzare il libello introduttivo sono state superate dal Sussidio applicativo [...]", la quale Autrice tuttavia non espone il quadro esatto delle problematiche implicate; anche se riconosce: "non risulta ancora ben chiaro se tali criteri siano di natura intrinseca (di carattere tecnico-giuridico) oppure di carattere meramente estrinseco, ossia attinenti alle modalità di gestione dell'attività giudiziale relativa ai processi più brevi, come, ad esempio, criteri riguardanti la distribuzione delle cause" (*ivi*, 136).

<sup>162</sup> Cfr. quanto osserva **G.P. MONTINI**, *Competenza e prossimità*, cit., p. 11: «può il Vescovo estendere la sua attività giudiziaria nel *processus brevior* oltre i tre passaggi previsti nel *motu proprio*? In particolare che cosa dire di alcune prassi secondo le quali il libello è indirizzato al Vescovo stesso che valuta la sussistenza dei presupposti per il *processus brevior* e, in assenza di questi, invita le parti a recarsi presso il tribunale competente per il processo ordinario? Oppure nel caso in cui il Vescovo stesso ammetta la causa al *processus brevior*? Oppure nel caso in cui il Vescovo stesso conduca la sessione di udienza? / Sia ben inteso: non si troverà alcun canonista degno di questo nome che affermerà l'invalidità dell'attività giudiziale del Vescovo che tratti un *processus brevior* dal ricevimento del libello alla sentenza. Le ragioni sono numerose: il Vescovo è giudice-nato e la *regula iuris* "Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus" (Reg. 53, R. J., in VI°), ossia se il Vescovo può dare la sentenza *a fortiori* può condurre il processo. / Nello stesso tempo ogni buon canonista annoterà che la predetta prassi è: 1) contraria allo spirito della legge di riforma del processo di nullità matrimoniale, la quale prevede l'intervento del Vicario giudiziale nella prima fase, dell'istruttore nella seconda e del Vescovo nella terza; 2) non può quindi diventare prassi ordinaria; 3) potrebbe generare difficoltà processuali supplementari: "Forse, tutto ben considerato, lasciare il Vescovo libero da ogni coinvolgimento fino al momento della decisione dell'eventuale processo breve si rivela davvero la scelta più prudente ed opportuna, oltre che saldamente fondata sul testo legale"».



E infatti ci è prima capitata tra le mani (quindi non diffusa) una lettera della Segnatura Apostolica del 15 marzo 2017 a un Arcivescovo metropolitano italiano che impartisce istruzioni difformi, indicando che il libello vada presentato al tribunale interdiocesano il cui Vicario giudiziale lo esamina e accetta<sup>165</sup>; poi recentemente abbiamo visionato sulla pagina *web* del tribunale ecclesiastico regionale piemontese una epistola pressoché identica indirizzata al moderatore del tribunale (e per conoscenza al Presidente della C.E.I.)<sup>166</sup>: ciò fa presumere che tutti i

---

<sup>163</sup> Suscita infatti perplessità l'attribuzione al Vescovo di una decisione tecnicamente non banale nonché l'addossamento al medesimo di un carico di lavoro non leggero e anzi al contrario assai impegnativo.

<sup>164</sup> Stante appunto che non dovrebbero poter essere contrastanti con la legislazione pontificia (*contra legem*), la loro redazione si presenta comunque assai delicata e foriera di disparità: "Se poi si trattasse di criteri di mera opportunità - ad esempio: nessun processo breve, tutti processi brevi, non più del venti per cento di processi brevi, tutti brevi quelli dove la vita comune è durata meno di un anno, tutti brevi nei casi di matrimonio di disparità di culto... - ci si potrebbe esporre a soluzioni assai arbitrarie o fortemente dissimili fra loro": P. BIANCHI, *Criteri per l'accettazione del "processus brevior"*, in *Ius et matrimonium II. Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 361, nota 83. J. ROS CÓRCOLES, *El Vicario judicial y el instructor en los procesos de nulidad matrimonial tras el motu proprio Mitis Iudex*, in *Ius canonicum*, LVI (2016), p. 94, esprime il seguente parere sulla prescrizione del *Sussidio*: "Entendiendo que se trata de una norma prudencial y coherente con los principios de la reforma, sin embargo, en mi opinión, se trata de una norma excesivamente discrecional para la toma de una decisión que, pese a tratar de una cuestión de procedimiento, puede tener un evidente impacto en la percepción que los fieles tengan de la administración de la justicia en la Iglesia".

<sup>165</sup> Nella lettera, Protocollo n. 4449/17 SAT, si afferma: "a norma del can. 1673, § 2 come novellato dal m.p. *Mitis iudex*, e in base a quanto previsto dalle *Regole procedurali per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale* all'art. 11, § 1, il libello introduttorio di ogni causa va presentato, nel caso, al Tribunale Interdiocesano [...]. Sarà il Vicario giudiziale dello stesso Tribunale Interdiocesano - dopo aver attentamente esaminato e accettato il libello, a trasmettere la causa al competente Vescovo diocesano - che ha aderito al menzionato Tribunale - per l'eventuale trattazione nella forma del *processus brevior* a norma del can. 1687, §§ 1-2 (MIDI). Lo stesso Vescovo informerà il medesimo Vicario giudiziale del Tribunale Interdiocesano dell'esito della causa. Sarà poi cura del Vicario giudiziale del Tribunale interdiocesano di fornire ogni anno informazioni sulle cause trattate con il *processus brevior* dai singoli Vescovi diocesani, nella relazione annuale dello stato e attività del tribunale da inviarsi a questa Segnatura Apostolica entro il mese di gennaio. / Pertanto mi permetto di ribadire che anche i libelli eventualmente esibiti presso le Curie Diocesane, anche se riguardassero soltanto il *processus brevior*, sono sempre da trasmettere al Vicario giudiziale del Tribunale Interdiocesano [...]"

<sup>166</sup> La lettera del **SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA** indirizzata "A Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Cesare Nosiglia Arcivescovo Metropolita di Torino Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese" è datata 24 aprile 2017 (Protocollo n. 4501/17 SAT) e ha contenuto pressoché identico a



moderatori dei tribunali interdiocesani italiani abbiano ricevuto una simile missiva. È scontato come, per evitare il replicarsi ancora una volta di un fondale torbido certo non benefico alla giustizia ecclesiale, sarebbe opportuno che tali direttive venissero somministrate a tutti i tribunali, e non solo in Italia: ma soprattutto occorrerebbe che l'accordo tra i dicasteri romani fosse adamantino e senza recondite riserve, decantandosi in prescrizioni inequivoche non postulanti ulteriori chiarimenti.

Pure altre disposizioni non paiono pienamente soddisfacenti, come quella che il Metropolita, nell'appello del *brevior*, debba agire come giudice monocratico; essa, perché abbia un significato non tautologico rispetto al dettato normativo<sup>167</sup>, secondo qualcuno pare escludere una specifica consulenza, ad esempio con la nomina di un istruttore, per l'apprezzamento della manifesta dilatorietà<sup>168</sup>: consulenza che invece per altri era assicurazione di maggiore qualità in vista dell'importante risoluzione da assumere<sup>169</sup>. E ciò a prescindere ora dalla dibattuta

---

quello della lettera che abbiamo appena riportato.

<sup>167</sup> Invero si domanda **J.L. LÓPEZ ZUBILLAGA**, *El nuevo proceso más breve ante el obispo*, in *Ius communionis*, V (2017), p. 109: "Otro problema importante que plantea esta norma es quién decide que la supuesta apelación debe ser considerada como dilatoria. En el c. 1687 § 4 se afirma que el Metropolitano emitirá un decreto rechazando la apelación. ¿Quién decide esta cuestión? ¿El propio Arzobispo Metropolitano? O más bien deberá pasar la causa al Vicario judicial de su Tribunal metropolitano para que estudie la naturaleza de la apelación, y con su decisión mediante decreto firmado por el Metropolitano rechace la apelación o bien la envíe a examen ordinario de segunda instancia. Otra posibilidad sería que el Vicario judicial metropolitano constituyera un tribunal colegial que estudiara la apelación con el mismo fin de admitirla a examen ordinario o rechazarla". Scrive per converso **M. DEL POZZO**, *L'appello manifestamente dilatorio*, in corso di pubblicazione, p. 17 (si citano le pagine del dattiloscritto): «L'esatta determinazione del "giudice monocratico" (il Tavolo di lavoro a evitare equivoci puntualizza la natura pienamente giudiziaria del compito del Metropolita o del soggetto equiparato) competente, almeno in Italia, sembra ormai acquisita, andrebbe però estesa a livello universale».

<sup>168</sup> Scrive **G. BELFIORE**, *I processi di nullità matrimoniale*, cit., p. 162, illustrando "alcune interpretazioni nuove del M.I.D.I." introdotte dalla circolare: «Si legge, ad esempio, che nel *processus brevior* si dà appello al Metropolita che agisce come giudice monocratico. Chiaramente, ciò dovrà essere ristretto all'oggetto dell'esame di secondo grado di una sentenza resa all'esito di un *processus brevior*, ossia la "manifesta dilatorietà". Quindi, la circolare probabilmente intende che, nel valutare la manifesta dilatorietà, il Metropolita non nomini un istruttore, ma personalmente esamini la causa sottopostagli».

<sup>169</sup> E infatti si è autorevolmente osservato, "Stupisce [...] che per le decisioni affidate al Vescovo in grado di appello nel processo più breve (il rifiuto dell'impugnazione o il rinvio della causa a ordinario esame, can. 1687 par. 4) non si preveda specifica consulenza; è conveniente che la consulenza obbligatoria in prima istanza sia fatta per scritto, perché di essa si possa avvalere il Vescovo che interviene in secondo grado (can.





questione circa la 'consistenza' del sindacato "Si appellatio mere dilatoria evidenter appareat", punto sul quale peraltro la previsione potrebbe sottendere (ma si poteva essere più espliciti) la conferma della tesi che si tratti di un giudizio sul merito della causa compiuto in appello non da un collegio (can. 1673 § 5<sup>170</sup>). Non proprio indispensabile, poi, la prescrizione che discrimina i tribunali regionali a seconda che da essi siano o non recedute una o più diocesi: a che pro tale bipartizione che obbliga ad adempimenti tutto sommato superflui? Anche quanto alla disposizione per la quale si intende abrogato il can. 1439 § 1 circa la competenza della Conferenza Episcopale in tema di tribunali di seconda istanza<sup>171</sup>, ora senza distinzioni (non solo per quelli interprovinciali come pareva desumersi dalla dichiarazione della *mens* del legislatore del 4 novembre 2015, della quale non si ripropone la 'capacità dei Metropoliti di due o più province ecclesiastiche di convenire nel creare il tribunale interdiocesano sia di prima che di seconda istanza')<sup>172</sup>, se taluno ha stigmatizzato "la dizione

---

1687 par. 3)": **M.J. ARROBA CONDE**, *L'esperienza sinodale e la riforma*, cit., p. 139; **ID.**, *O processo mais breve diante do bispo*, in *Forum canonicum*, XI (2016), 2, p. 24: "Embora nesta segunda fase não se preveja nenhuma forma explícita de aconselhamento ao bispo competente para decidir, nada proíbe que ele se sirva de assessores, nos termos do cân. 1424, que o consente a qualquer que seja o juiz monocrático". Invece, per **A. MIGLIAVACCA** nell'*Intervento* alla Tavola Rotonda "Il *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* e alcune attese sul processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità dei matrimoni (brevità; prossimità; gratuità): un primo confronto" svoltasi nel corso del XLIV Incontro di studio e approfondimento sul Codice di Diritto Canonico "La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio", Borca di Cadore (BL), 3-7 luglio 2017, testo provvisorio, pp. 6-7 (si citano le pagine del dattiloscritto): "Nel caso si ricorra all'appello non si dovrà necessariamente passare il voto scritto degli assessori e il verbale dell'incontro con il Vescovo al grado superiore, in quanto la decisione finale è unicamente del Vescovo. Questa documentazione non dovrà essere necessariamente passata neanche al tribunale che dovrà, eventualmente, trattare il caso il via ordinaria se ad esso viene rimesso", e aggiunge anche: "Una particolare questione riguarderà l'eventuale Metropolita chiamato ad esercitare il giudizio di appello di una causa più breve di un Vescovo suo suffraganeo; ci si deve chiedere se sarà semplice e pienamente libero il Metropolita nell'esercitare questo giudizio. Ancor di più la questione si porrà nel caso di un vescovo suffraganeo che si vedrà coinvolto come giudice di appello della decisione del Metropolita".

<sup>170</sup> Il quale dispone che il tribunale di seconda istanza per la validità deve sempre essere collegiale.

<sup>171</sup> Qualifica come mero 'tentativo' quello del tavolo di lavoro di sottrarre la costituzione del tribunale d'appello di un tribunale interdiocesano alla Conferenza Episcopale **G.P. MONTINI**, *De iudicio contentioso ordinario*, cit., pp. 141-142, nota 100, limitandone la portata giuridica.

<sup>172</sup> Cfr. quanto abbiamo riferito in precedenza. Pare ricondurre le modifiche più che alla suddetta dichiarazione della *mens legislatoris* alla 'nota della Segreteria Generale della



tecnicamente errata della Nota, in quanto il § 1 del can. 1439 non è abrogato, ma la competenza della determinazione del tribunale d'appello viene assegnata alla Segnatura e non più alla Conferenza dei Vescovi<sup>173</sup> (una competenza estrinsecantesi nella 'licenza' se si sta alla *mens* del 4 novembre 2015), forse andava anche specificato se ci si riferisce unicamente o no ai tribunali di seconda istanza competenti per le cause matrimoniali. E comunque dal tavolo di lavoro "vengono inoltre lasciate aperte altre questioni connesse alle nuove norme procedurali promulgate"<sup>174</sup> che copiosa dottrina ha già criticamente denunciato e che disturbano e complicano il lavoro degli operatori: senza contare la denegata tutela di certi diritti dei fedeli.

Ma qui interessa, in specie, concentrarci sugli interrogativi sulla natura ancipite e ibrida del documento sotto diversi punti di vista, ciò che

---

Conferenza dei Vescovi italiani' **G. SCIACCA**, *Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e le sue competenze con particolare riferimento all'attuale legislazione*, inaugurazione dell'anno giudiziario del tribunale ecclesiastico regionale sardo, 11 marzo 2017, consultabile *online* sulla pagina *web* del sopradetto tribunale, p. 9 (si citano le pagine del dattiloscritto): "A tal proposito, faccio notare come la normativa introdotta dalla recente riforma sancita dal Motu Proprio *Mitis Iudex* richiami direttamente in causa l'intervento della Segnatura laddove si ravvisi la necessità e dunque la richiesta di erezione di un tribunale interdiocesano per un gruppo di diocesi non appartenenti alla medesima provincia ecclesiastica o metropolia. / Come infatti avverte una recente nota della Segreteria Generale della Conferenza dei Vescovi italiani, del 20 luglio 2016, è richiesta la licenza della Segnatura per la costituzione di tribunali interdiocesani per diocesi appartenenti a metropoli o province ecclesiastiche differenti, mentre rimane libera, ma con obbligo di comunicazione alla Segnatura, la costituzione di tribunali all'interno della medesima provincia. / Alla Segnatura il compito di verificare ed attestare la sussistenza delle condizioni per un adeguato funzionamento delle strutture giudiziarie, anche nel caso in cui un Vescovo, a mente del M.P. *Mitis Iudex*, decida di recedere dal tribunale regionale o interdiocesano di appartenenza; alla Segnatura, inoltre, spetta la determinazione dei tribunali a cui deferire gli appelli delle cause provenienti dai tribunali interdiocesani, competenza ora sottratta alle Conferenze Episcopali".

<sup>173</sup> **G. SCIACCA**, *Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, cit., p. 9, nota 11. Tale disposizione è stata criticata perché contraria al principio di sussidiarietà valorizzato da Papa Francesco da **B.J. BERKMANN**, *Più sussidiarietà nel diritto ecclesiale*, cit., p. 148: "Con la sua disposizione sinora più importante, il *motu proprio Mitis iudex* del 15 agosto 2015, Papa Francesco non ha però rafforzato il livello intermedio, bensì i singoli Vescovi, lasciando così trapelare un certo scetticismo nei confronti delle Conferenze Episcopali (cfr. *ibid.* il criterio n. VI). In particolare, ha tolto loro la competenza ad autorizzare la nomina di un giudice unico (can. 1673, § 4, nuova versione). Infine ha indebolito la stabilità dei tribunali interdiocesani, consentendo a Vescovi di recedere da questi (art. 8, § 2: *Ratio procedendi*). Con queste misure viene sì rafforzato il livello inferiore, ma non nel senso di per sé del principio di sussidiarietà".

<sup>174</sup> **J. LLOBELL**, *Circa i motivi del M.p. "Mitis iudex"*, cit., p. 35.



si proietta sul valore e la cogenza di tali direttive: interrogativi che tra l'altro, considerandosi il suddetto tavolo in qualche modo permanente, si prevede possano estendersi in seguito ad altre previsioni che dovessero essere adottate<sup>175</sup>. Risaltano così come elementi di ostica componibilità: l'istituzione del tavolo da parte del Santo Padre che tuttavia non ha approvato successivamente le prescrizioni frutto della 'negoiazione', almeno nelle modalità tradizionali; il dubbio sull'aver la Commissione medesima ricevuto una vera e propria potestà legislativa delegata<sup>176</sup> da parte del Sommo Pontefice (can. 30 CIC) o altra tipologia di delega, i cui puntuali termini e condizioni non sono in ogni modo esplicitati né pubblicati<sup>177</sup> (e neppure, appunto, si è accordata approvazione specifica<sup>178</sup>); certamente la non riconducibilità all'esercizio del potere

---

<sup>175</sup> **E. DI BERNARDO**, *Problemi e criticità della nuova procedura*, cit., p. 114, afferma che gli esiti del tavolo di lavoro "costituiscono un punto di approdo ermeneutico concorde e decisivo, avendo definito le principali questioni interpretative e applicative di comune interesse", senza poi invero scendere nella disamina dei contenuti; e quanto al valore normativo, si limita ad asserire: "Tenendo presente la gerarchia delle fonti, senza entrare nel merito di un'analisi più approfondita, non è dato conoscere quale potrebbe essere l'eventuale valore estensivo/analogico del testo". Più oltre, dopo avere ricostruito le vicende italiane legate alla controversa applicazione del can. 1673 § 2, ribadisce: "Gli esiti del recente tavolo di lavoro voluto dal Sommo Pontefice e resi noti il 19 luglio 2016 chiariscono definitivamente ogni aspetto controverso. / In definitiva il tavolo di lavoro istituito da Papa Francesco e coordinato dal Segretario della Conferenza episcopale italiana ha consentito una notevole chiarificazione delle questioni problematiche che, in Italia, hanno reso inizialmente travagliata l'applicazione della riforma" (*ivi*, pp. 125-126). Noi evidentemente non siamo d'accordo con queste conclusioni, né, d'altronde, mai abbiamo espresso alcun apprezzamento sull'imposto mutamento della denominazione dei tribunali regionali che pure ci viene attribuito (p. 126, nota 59).

<sup>176</sup> Sulla delega della potestà legislativa cfr. **E. BAURA**, *L'attività normativa dell'amministrazione ecclesiastica*, in *Folia canonica* 5 (2002) 59-84; **J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA**, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Edusc, Roma, 2007, p. 93 ss.

<sup>177</sup> Osserva in generale **E. BAURA**, *Profili giuridici dell'arte di legiferare nella Chiesa*, cit., p. 34, sottolineando quanto sia importante la chiara identificazione dell'autore delle norme: "Lo sforzo per distinguere le funzioni di governo e per classificare i tipi normativi sarà vano se non si può conoscere chi è l'autore dell'atto normativo e con quale potestà egli agisce. Come è facile intuire, il tema ha speciale importanza al momento di valutare le norme emanate dai Dicasteri della Curia Romana. In questo senso, se un Dicastero avesse una delega per legiferare, sarebbe molto opportuno che tale delega venisse regolarmente promulgata, anche per poter conoscere i termini del mandato. In genere, sembra opportuno che nel proemio della norma - come si è fatto, per esempio, nei Codici - si dia notizia delle diverse fasi della sua elaborazione, soprattutto di quelle aventi rilevanza giuridica". Si veda anche quanto appunteremo in seguito sul *Sussidio applicativo* elaborato dalla Rota Romana.

<sup>178</sup> Sui rapporti tra previa delega pontificia a tenore del can. 30 e approvazione in forma specifica (art. 18 PB) cfr. le precisazioni di **A. VIANA**, *Sobre el recto ejercicio*, cit., p.



legislativo da parte dell'italico *coetus episcoporum*; il tenore non corrente che le contrassegna: si pensi all'assenza di intitolazione o di richiami, anche incidentali, alle norme codiciali sulla produzione normativa che potrebbero fungere da faro; i mezzi eteroclitici di pubblicazione/divulgazione/promulgazione; la composizione *sui generis* della Commissione che ha steso il testo, nella quale si annoverano esponenti del solo episcopato italiano, mediante la rappresentanza della Conferenza Episcopale nel suo Segretario Generale (sussidiato dai suoi assistenti), al quale si assegna una mansione di 'coordinamento', e segnatamente i capi dei dicasteri particolarmente implicati nel processo di nullità matrimoniale, organismi quindi della Curia Romana che presiede e provvede alla Chiesa universale.

Eppure sembra innegabile, nelle due pagine fuoriuscite da questo *meeting*, la presenza di "disposizioni redatte col tono imperativo tipico della promulgazione di una normativa di immediata vigenza"<sup>179</sup>. Si è distinto: «qualche norma del "Tavolo di lavoro" (20 luglio 2016) potrebbe essere dunque assimilata a un decreto generale esecutivo *ex can. 31 CIC*, sebbene comprenda anche prescrizioni cui si può riconoscere natura legislativa, *ex can. 29 CIC* (decreto generale legislativo) o *ex can. 30*

---

535 ss., anche in nota. Si veda altresì **V. GÓMEZ-IGLESIAS**, *La "aprobación específica" en la "Pastor bonus" y la seguridad jurídica*, in *Fidelium iura*, III (1993), p. 409 ss., nonché **E. BAURA**, *Attività normativa dell'amministrazione ecclesiastica*, cit., p. 97 ss., il quale osserva riassuntivamente: «Nonostante che la dottrina abbia evidenziato la convenienza di rendere pubblico l'atto di concessione del potere legislativo, la prassi della Curia Romana prevede solo la sua menzione nel documento che contiene la norma generale, per modo che sia lo stesso beneficiario della delega, autore del decreto legislativo, a testimoniare di aver ricevuto il mandato. Per il resto, il diritto canonico non prevede che il decreto legislativo venga dato mediante un documento specifico [...]. / In ogni caso, il RGCR ha compiuto un passo importante per chiarire la legittimità di un decreto legislativo dato da un dicastero, stabilendo espressamente nel suo art. 126 § 4 che si dovrà dire esplicitamente nel decreto legislativo che il Sommo Pontefice "in forma specifica approvavit". / Qualora questa norma fosse interpretata nel senso di non riferirsi al caso in cui il dicastero abbia ottenuto una delega previa alla produzione del testo, dovrà constare per lo meno della sua esistenza. [...] / In alcuni casi, si è promulgata una norma e, in seguito, si è reso pubblico un rescritto "ex audientia SS.mi" [...] in cui si menzionava l'approvazione specifica della disposizione precedentemente promulgata. [...] / Giova aggiungere che, sia che si tratti di un mandato previo oppure di una approvazione specifica, l'autore del decreto rimane comunque il dicastero in questione e non il Pontefice (il quale delega a un altro oppure "approva" ciò che è stato realizzato da altri). Nel caso del decreto approvato in forma specifica, gli effetti giuridici sono molto simili a quelli degli atti del Papa» (*ivi*, pp. 99-100).

<sup>179</sup> **J. LLOBELL**, *Questioni circa l'appello e il giudicato*, cit., p. 414.



(potestà legislativa delegata)»<sup>180</sup>. Una demarcazione effettuata in base al contenuto delle prescrizioni, visto che tutte sgorgano dalla medesima sorgente, e non intravediamo altri 'agganci' per un diversificata 'schedatura'. D'altronde per alcune la portata innovativa nel dirimere le "questioni interpretative e applicative" non pare potersi negare: come la definizione del *suffraganeus antiquior* di cui al can. 1687 § 3 in qualche modo 'deviata' rispetto a quella cui avrebbero condotto gli ordinari criteri di interpretazione; ovvero la deroga al can. 1439 § 1 circa il ruolo delle Conferenze Episcopali nella costituzione di tribunali di seconda istanza che era solo desumibile, in riferimento peraltro ad alcuni tribunali, dalla dichiarazione della *mens* del 4 novembre del 2015.

Invero siamo oramai assuefatti a procedure promulgatorie disomogenee, nelle quali la visualizzazione *online* precede anche di mesi quelle positivamente disciplinate, mentre dalla prima 'apparizione informatica' si tende a datare il decorrere della vigenza delle norme<sup>181</sup>; inoltre, in tutta la sequenza dei passaggi istituzionali circa il suddetto tavolo di lavoro di cui è stato dato avviso sono ravvisabili indizi espliciti della volontà papale<sup>182</sup>: dunque si potrebbe convergere sulla "natura legislativa"<sup>183</sup> di tali precetti. Non per questo, però, per le 'procedure' claudicanti o almeno anodine adottate, è del tutto chiara la percezione, forse oltre e più che della 'paternità' e dell'autorità promanante, del raggio di esplicazione e di vincolatività delle norme stesse. Segnatamente le congiunture nelle quali è maturata la decisione del Sommo Pontefice di attivarsi, come il riferimento allo svolgimento dell'assemblea generale

---

<sup>180</sup> J. LLOBELL, *Questioni circa l'appello e il giudicato*, cit., p. 415.

<sup>181</sup> Cfr. J. LLOBELL, *Questioni circa l'appello e il giudicato*, cit., pp. 415-416, il quale ricorda «la prassi adoperata nella promulgazione di altre leggi su materie particolarmente gravi come, ad esempio, la modifica avvenuta nel 2010 del M.p. "Sacramentorum sanctitatis tutela" del 2001», e rileva: «In altre parole, come è sempre più frequente, le norme del "Tavolo di lavoro", diffuse il 20 luglio 2016, si potrebbero considerare pubblicate (promulgate) *online* nella stessa data, all'interno della pagina *web* ufficiale della CEI, in attesa della loro formale "promulgazione" nel *Notiziario della CEI* come norme già *vigenti*, grazie alla pubblicazione informatica...».

<sup>182</sup> Scrive J. LLOBELL, *Questioni circa l'appello e il giudicato*, cit., p. 415: «Non mancano, in effetti, indizi che consentono di attribuire natura legislativa a tali norme: la condizione particolarmente qualificate dei membri del "Tavolo di lavoro"; l'espressione posta a conclusione del documento costitutivo del nuovo organo ("confidando nella mia paterna sollecitudine": Papa Francesco, Lettera CEI, 1 giugno 2016); la soluzione delle questioni esposte nelle medesime norme, dopo le "indicazioni" di Papa Francesco ricevute dal Segretario Generale della CEI all'udienza del 7 luglio 2016».

<sup>183</sup> J. LLOBELL, *Questioni circa l'appello e il giudicato*, cit., p. 415.



della Conferenza Episcopale Italiana e gli impegni di cui si grava la medesima<sup>184</sup>, la 'prevalente italianità'<sup>185</sup> del tavolo, nonché la circostanza che in alcuni disposti paiono riverberarsi le schermaglie italiane sui tribunali regionali farebbero inclinare nel senso che si tratta di una 'sorta' di diritto particolare il quale, si era previsto, sarebbe stato 'formalmente promulgato' nel *Notiziario CEI*<sup>186</sup>: qui infatti è stato pubblicato, insieme alla Lettera istitutiva del Papa<sup>187</sup>. Un diritto particolare che potrebbe sollecitare qualche remora ecclesiologica sulla quale qui sorvoliamo perché squarcerebbe il velo su un abisso, conducendoci lontano: va solo rilevato che certamente già il non coinvolgimento di tutti Vescovi su norme cui dovrebbero assoggettarsi (ancora si serba la memoria dei dibattiti impetuosi al Concilio Vaticano II) correlato alla specifica materia normata (diritto processuale) fanno deporre nel senso di un diritto particolare comunque da ricondursi alla *potestas* papale. D'altro canto l'"abilitazione" pontificia in forza della quale il tavolo di lavoro ha agito nonché il fatto che al Papa è stato, al termine, rappresentato l'esito dei lavori dal Segretario della C.E.I. "raccolgendone indicazioni e incoraggiamento"<sup>188</sup> sono dati in questo senso cristallini: allora secondo quanto dispone il can. 1489 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, che scevera le "leges a Sede Apostolicae latae" dalle "leges ab aliis legislatoribus latae" - piuttosto che il can. 8 del Codice per la Chiesa latina, il quale contrappone più imprecisamente<sup>189</sup> le leggi universali da quelle particolari<sup>190</sup> -, il diritto

---

<sup>184</sup> Cfr. **G. BATURI**, *La questione delle norme amministrative della CEI relative ai Tribunali ecclesiastici*, cit., p. 5, il quale ricorda che «Tra i punti concordati, uno impegnava la Conferenza Episcopale Italiana "ad adeguare la propria normativa circa il regime amministrativo ed economico dei tribunali ecclesiastici, a partire dalle determinazioni già approvate dal Consiglio Permanente e dall'Assemblea Generale circa l'aiuto economico e la garanzia e valorizzazione del personale già assunto"».

<sup>185</sup> Cfr. **J. LLOBELL**, *Questioni circa l'appello e il giudicato*, cit., p. 416: «Nonostante l'evidente "italianità" del "Tavolo", i temi trattati e decisi conservano tutti, seppur con differenti declinazioni, un interesse per la Chiesa universale».

<sup>186</sup> Cfr. su questa 'promulgazione' l'opinione già citata di **J. LLOBELL**, *Questioni circa l'appello e il giudicato*, cit., p. 416.

<sup>187</sup> Cfr. *Lettera del Santo Padre Francesco, Esito dei lavori del Tavolo*, in *Notiziario CEI*, n. 4, 31 agosto 2016, rispettivamente p. 120 e pp. 121-122.

<sup>188</sup> Così **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA** - Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali, *Comunicato stampa. Gli esiti del Tavolo voluto da Papa Francesco*, 19 luglio 2016, cit.

<sup>189</sup> Così **E. BAURA**, *Parte generale del diritto canonico*, cit., p. 272.

<sup>190</sup> **V. DE PAOLIS**, *Can. 1489*, in *Commento al Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, cit., p. 1165, osserva: "Una questione può essere posta per eventuali leggi del Concilio ecumenico. Il CIC usa un'espressione più ampia: le leggi ecclesiastiche universali (cfr.



particolare prodotto dal Pontefice 'promulgatur' "per editionem in *Actorum Sedis Apostolicae commentario officiali*", come lo fu il *Motu Proprio Qua cura*<sup>191</sup>.

Tuttavia, seppur nate, come dire, sul suolo della nostra penisola e a essa precipuamente destinate, tutte le prescrizioni (che non fanno esplicito riferimento all'Italia) investono aspetti della riforma sui quali potrebbero aizzarsi *quaestiones* affini anche altrove<sup>192</sup>, nella policroma cattolicità. Spontaneo quindi il sorgere del *busillis* se tali direttive attengano e debbano essere confinate alla sola Italia ovvero posseggano e possano sprigionare una qualche 'forza espansiva'. E questo in virtù della competenza dei capi dicastero implicati, ai quali dovrebbero essere cognite le problematiche processuali delle Chiese particolari disseminate nel mondo; in virtù poi del "particolare legame che unisce le Chiese che sono in Italia al Papa, Vescovo di Roma e Primate d'Italia" e "qualifica in maniera peculiare la comunione della Conferenza con il Romano Pontefice"<sup>193</sup>; e altresì in virtù del prestigio di cui gode la giurisprudenza dei tribunali regionali italiani e anche la canonistica italiana, cui 'dalla periferia' sovente si guarda per trarre ispirazione: ma anche, ultimamente, in forza dell'accennata 'copertura' pontificia alla soluzione di questioni interpretative e applicative riguardanti norme di diritto universale. Una 'forza espansiva' almeno sul piano dell'analogia, dell'esemplarità se non dell'immediata cogenza<sup>194</sup>: e comunque un'esemplarità assai robusta e

---

can. 8)".

<sup>191</sup> Cfr. inoltre, per fare qualche altro esempio, **GIOVANNI PAOLO II**, *Constitutio Apostolica Vicariatus Urbis nova ratione ordinatur*, 1° gennaio 1998, in *A.A.S.*, XC (1998), p. 177 ss.; **ID.**, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae De accommodatione Normarum a Rota Nuntiaturae Apostolicae in Hispania servandarum*, 2 ottobre 1999, *ivi*, XCII (2000), p. 5 ss.; **BENEDETTO XVI**, *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Novae statuuntur dispositiones circa Basilicas Sancti Francisci et Sanctae Mariae*, 9 novembre 2005, *ivi*, XCVII (2005), p. 1017 ss.

<sup>192</sup> Cfr. **J. LLOBELL**, *Questioni circa l'appello e il giudicato*, cit., p. 416: «L'unica norma che riguarderebbe esclusivamente l'Italia è quella che prescrive la necessità di cambiare il nome dei Tribunali Ecclesiastici Regionali [Italiani], qualora una o più diocesi che li compone decida di staccarsi da essi: in tal caso il tribunale dovrà essere denominato non più "regionale", bensì "interdiocesano". A ben vedere, comunque, un problema analogo sussiste anche per numerosi tribunali interdiocesani non italiani istituiti con criteri regionali, nazionali o internazionali, sicché quando essi modificheranno la loro composizione secondo il MI, dovranno adeguare la propria denominazione secondo la nuova "geografia ecclesiale"».

<sup>193</sup> **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *Statuto*, art. 4 § 2, in *Notiziario CEI*, n. 8, 1° settembre 2000, p. 263.

<sup>194</sup> Scrive **G.P. MONTINI**, *De iudicio contentioso ordinario*, cit., p. 7, nota 2: «Considerata



intensa, atteso che difficilmente nell'orbe cattolico ci si scosterà da tali indicazioni, alle quali per converso probabilmente ci si conformerà pedissequamente, finendo almeno *de facto* per dilatare la loro portata.

Secondo Llobell, «Il “*Tavolo di lavoro*” della CEI, con la partecipazione dei Moderatori dei tre Dicasteri, potrà realizzare, dunque, un'importante opera di misericordia al servizio di non poche Conferenze Episcopali canonicamente più “povere”: “insegnare a chi non sa” (cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 2447)»<sup>195</sup>: tale Autore è pertanto dell'avviso che sia quanto mai utile continuare a ricorrere a esso per assicurare la corretta applicazione del nuovo processo in Italia senza perdere di vista le esigenze della Chiesa universale.

Che attualmente servano dei chiarimenti è incontestabile: non siamo altrettanto sicuri della bontà della scelta di istituzionalizzare questo organismo, eretto in un momento in qualche modo eccezionale e che pure ha assolto sollecitamente il suo incarico<sup>196</sup>. Ciò indurrebbe ulteriore disaffezione verso le forme ‘codificate’ di produzione normativa, più lente e laboriose, ma sul cui valore e ambito di operatività non si discute, a guarentigia di chi deve a esse obbedienza. Opportuna dunque l'eventuale investitura di una ‘Commissione’ interdicasteriale che intraprenda operosamente il non semplice lavoro redazionale, sfruttando al meglio e al massimo del suo *range* tutte le virtualità della dimensione collegiale della Curia Romana<sup>197</sup>: ma poi la legge deve procedere su ‘rotaie’ sicure, in

---

la sua valenza locale nonché la sua mancata forza abrogativa o derogatoria alla legge universale e il suo esclusivo ambito per le cause di nullità matrimoniale (mentre i tribunali di solito sono competenti per tutti i generi di cause), dell’“Esito dei lavori del Tavolo” non si farà qui menzione se non eccezionalmente».

<sup>195</sup> J. LLOBELL, *Questioni circa l'appello e il giudicato*, cit., p. 417.

<sup>196</sup> Scrive H. FRANCESCHI, *La riforma e il regime delle nullità matrimoniali*, cit., p. 43: “Ci sono alcuni canoni e articoli delle *Regole procedurali* di difficile interpretazione, come si è visto dalla grande quantità di articoli e monografie che sono stati pubblicati in seguito alla pubblicazione di *MI*, dubbi che non riguardano solo il *modus operandi* ma persino, in taluni casi, chi debba operare, chi sia il giudice competente. Ci sono delle interpretazioni molto differenti, che spesso rendono difficile chiarire come si debba applicare la nuova normativa. [...] / Ci sono anche dei contrasti all'interno della Curia Romana [...] con pareri e risposte che spesso si contraddicono, dalle quali, almeno in questo momento, si scorge una mancanza di coordinamento che spero venga superata per il bene di tutta la Chiesa. In questo senso, per quanto riguarda la Chiesa in Italia, mi sembra molto utile la creazione di un *Tavolo di lavoro* per sciogliere i dubbi al quale partecipino il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, la Segnatura Apostolica, la Rota Romana e la Conferenza Episcopale Italiana. Il lavoro di questo *Tavolo* sicuramente potrà giovare alla Chiesa Universale”.

<sup>197</sup> Cfr. l'art. 21 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, cit.





deferenza altresì a quel “sencillo elenco de legisladores”<sup>198</sup> nella Chiesa che è salutare garanzia di sicurezza giuridica. Su questo avanzante regresso nell’impiego delle tecniche di produzione normativa rinviamo a quanto si annoterà oltre: indubbiamente, però, mai come in questa circostanza si erge l’imperiosità di imprimere ordine nel quadro magmatico e babelico delle fonti.

Da ultimo, sembra ancora in qualche modo associabile alle vicissitudini delle ‘riottose’ strutture giudiziarie italiane (si menzionano infatti i tribunali regionali, riportando ancora una volta il tribolato ‘esempio’ italiano) un’altra ‘epifania’ della *mens* del supremo legislatore. *Mens* palesata in maniera del tutto curiosa, essendo stata dal Papa aggiunta estemporaneamente all’impronta nel discorso del 12 marzo 2016 ai partecipanti a un corso di formazione sul processo matrimoniale tenuto dalla Rota Romana ma di cui i non presenti<sup>199</sup> non hanno avuto notizia fino alla sua recente (a fine ottobre del medesimo anno) ‘pubblicazione’ nella rivista *Quaderni dello studio rotale*: un periodico non propriamente ufficiale e neppure, forse, semi-ufficiale (edito dalla Libreria editrice vaticana riporta come Autore il ‘Tribunale della Rota Romana’), e di non grande notorietà e tiratura. Ivi si riportano le parole di Francesco precedute dal titolo ‘*Mens Legislatoris* del 12 marzo 2016’; e nella nota a piè di pagina si scrive: “Il Santo Padre ricevendo il 12 marzo 2016 i 600 partecipanti al *Corso di formazione* sul processo matrimoniale tenuto dalla Rota Romana, pronunciò il Discorso sopra riportato, aggiungendo infine a braccio la sua *mens* interpretativa della legge di riforma”<sup>200</sup>.

---

<sup>198</sup> A. VIANA, *Sobre el recto ejercicio*, cit., p. 534, che elenca tali titolari della potestà legislativa nella Chiesa la quale non può essere esercitata da chi non ne gode: “De esta manera se distinguen mejor los distintos poderes, en beneficio también de la seguridad jurídica, que es un valor que todo ordenamiento, también el de la Iglesia, debe reconocer y proteger. Si, en cambio, fuese demasiado frecuente que las autoridades administrativas ejercieran la potestad legislativa, se producirían dudas sobre el alcance de los distintos actos (por ejemplo, dudas o interrogantes sobre la vigencia de determinadas normas), posibles vicios de incompetencia por falta de la debida habilitación y, lo que sería más grave a la luz de las peculiaridades del ordenamiento canónico, serias dificultades en relación con la obligatoriedad en conciencia de las normas de la Iglesia”.

<sup>199</sup> Il discorso di Papa FRANCESCO ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana del 12 marzo 2016 era stato pubblicato sia sul *Bollettino quotidiano della Sala Stampa della Santa Sede* della medesima data (<http://press.vatican.va>), sia nell’elenco online dei discorsi del Santo Padre nella pagina web vaticana, ma senza l’‘appendice’ di cui riferiamo nel testo.

<sup>200</sup> Cfr. FRANCESCO, *Mens legislatoris del 12 marzo 2016*, cit., pp. 50-52. Le parole del Sommo Pontefice sono precedute dal titoletto “Dopo la lettura del discorso, il Santo Padre ha così proseguito, a braccio”: e la nota riportata nel testo si trova a p. 49.



La dichiarazione della *mens* stupisce per la anomala modalità in cui essa è stata portata a conoscenza del popolo di Dio, non troppo per il contenuto: si conferma definitivamente che i Vescovi possono associarsi in tribunali all'interno della stessa provincia o anche con Vescovi di altre province o metropoli, e che i tribunali regionali "non sono obbligatori. Il Vescovo è libero di decidere se rimanere o fare altrimenti"<sup>201</sup>: dunque il Pontefice ribadisce che essi non erano stati soppressi né dal *Mitis iudex* né dal suo Rescritto del 7 dicembre. La riconducibilità alla volontà del Papa di queste disposizioni non può più essere misconosciuta: nonostante esse fossero deducibili da una corretta interpretazione dell'intero quadro normativo della novella del 2015 (salvo le rettifiche circa i controlli della Segnatura Apostolica - e le attribuzioni delle Conferenze Episcopali -) e fossero stati martellantemente reiterati in un carosello di interventi che forse, però, poteva essere omissivo.

Il panorama si è recentissimamente arricchito di un ulteriore intervento pontificio di notevole rilievo: ne diamo qui notizia solo telegraficamente, nonostante i contenuti delle prescrizioni impartite dal Papa creeranno di nuovo qualche problema di 'metabolizzazione'. Infatti, a differenza di quello appena evocato, nel discorso rivolto ai partecipanti al corso sempre promosso dalla Rota Romana nel novembre 2017, Francesco effettivamente risolve ("stabilisco di seguito quanto ritengo determinante ed esclusivo nell'esercizio personale del Vescovo diocesano giudice") questioni non chiare e ancora disputate: come la possibilità che chi presiede una circoscrizione ecclesiastica equiparata alla diocesi ma non sia insignito dell'episcopato possa essere giudice nel *processus brevior*, possibilità negata<sup>202</sup>, nonostante la dottrina - e anche la Segnatura

---

<sup>201</sup> FRANCESCO, *Mens legislatoris del 12 marzo 2016*, cit., p. 52. Questa per esteso la conclusione del Papa: "Andiamo avanti, dunque, avendo ben chiari i principi fondamentali del nuovo processo matrimoniale: / Primo principio: ogni Vescovo ha il diritto di creare il proprio tribunale. / Secondo principio: ogni Vescovo ha il diritto di associare uno o più Vescovi vicini (nella stessa provincia Ecclesiastica), per costituire il tribunale. / Terzo principio: ogni Vescovo ha il diritto di associarsi con uno o più Vescovi di altre province o metropoli, in questo caso chiedendo la licenza alla Segnatura. / Quarto principio: i tribunali regionali, come quelli per esempio che sono in Italia, non sono obbligatori. Ad alcuni potrebbero sembrare più convenienti perché più organizzati; ma non sono obbligatori. Il Vescovo è libero di decidere se rimanere o fare altrimenti" (corsivo nostro).

<sup>202</sup> Cfr. FRANCESCO, *Discorso del Santo Padre ai partecipanti al Corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 25 novembre 2017, cit.: "Nel processo brevior sono richieste, ad *validitatem*, due condizioni inscindibili: *l'episcopato* e *l'essere capo di una comunità diocesana di fedeli* (cfr. can. 381 §2). Se manca una delle due condizioni il processo brevior non può aver luogo. L'istanza deve essere giudicata con il processo ordinario". Quindi,



Apostolica<sup>203</sup> -, in base a una ricostruzione “secondo *rationabilitas* e *cum sensu Ecclesiae*”<sup>204</sup>, si fosse espressa per lo più in maniera opposta; ovvero a proposito della *potestas decidendi* del Decano della Rota in caso di appello contro una sentenza affermativa sempre nel *brevior*<sup>205</sup>. Qui interessa soprattutto registrare come ancora una volta il legislatore supremo si sia dovuto pronunciare per dirimere controversie insorte riguardo all’applicazione delle due Lettere Apostoliche<sup>206</sup>: ovvero anche all’elusa applicazione delle medesime, come fa presumere la ferma insistenza sull’obbligo<sup>207</sup> del Vescovo diocesano di essere giudice unico e personale nel processo breve. Al riguardo il Papa specifica altresì, integrando assai incisivamente la normativa del 2015 (invero sulle orme del *Sussidio*), che

---

durante la vacanza della sede diocesana, se l’amministratore diocesano non è vescovo, non potranno avere luogo *processus breviores*.

<sup>203</sup> Diversamente infatti, sul caso dell’amministratore diocesano, si era espressa la Segnatura Apostolica, come riferisce **G.P. MONTINI**, *Competenza e prossimità*, cit., p. 14, che riporta alla nota 29: «Sul punto cfr., per esempio, la risposta data il 12 ottobre 2015 dalla Segnatura Apostolica: “Sub nomine Episcoporum dioecesanorum in praescripto can. 1683 venit etiam Administrator dioecesanus, quippe qui, ad normam can. 427, § 1, potestate gaudet Episcoporum dioecesanorum; nam causae de quibus in can. 1683 neque ex rei natura neque ipso iure ab Administratoris dioecesanorum potestate excluduntur. Patet, tamen, exercitium quoque huius potestatis ex parte Administratoris dioecesanorum, si et quatenus, a principio admodum generali pendere, iuxta quod ‘sede vacante nihil innovetur’ (can. 428, § 1)” (prot. n. 50934/15 VT)». In questo senso anche **P. GARGARO**, *Mitis Iudex and diocesan administrator*, in *Canon Law Society of Great Britain & Ireland Newsletter*, n. 185 (2016), pp. 36-41.

<sup>204</sup> Così **M. DEL POZZO**, *Il processo matrimoniale più breve*, cit., pp. 61-63.

<sup>205</sup> Cfr. **FRANCESCO**, *Discorso del Santo Padre ai partecipanti al Corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 25 novembre 2017, cit.: “Quanto alla competenza, nel ricevere l’appello contro la sentenza affermativa nel processo brevior, del Metropolita o del Vescovo indicato nel nuovo can. 1687, si precisa che la nuova legge ha conferito al Decano della Rota una *potestas decidendi* nuova e dunque costitutiva sul rigetto o l’ammissione dell’appello”.

<sup>206</sup> Cfr. **FRANCESCO**, *Discorso del Santo Padre ai partecipanti al Corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 25 novembre 2017, cit.: “Al fine di rendere l’applicazione della nuova legge del processo matrimoniale, a due anni dalla promulgazione, causa e motivo di salvezza e pace per il grande numero di fedeli feriti nella loro situazione matrimoniale, ho deciso, in ragione dell’ufficio di Vescovo di Roma e Successore di Pietro, di precisare definitivamente alcuni aspetti fondamentali dei due *Motu proprio*”.

<sup>207</sup> Cfr. **FRANCESCO**, *Discorso del Santo Padre ai partecipanti al Corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 25 novembre 2017, cit.: “Da sempre il Vescovo diocesano è *Iudex unum et idem cum Vicario iudiciali*; ma poiché tale principio viene interpretato in maniera di fatto escludente l’esercizio personale del Vescovo diocesano, delegando quasi tutto ai tribunali [...]. Il processo brevior non è un’opzione che il Vescovo diocesano può scegliere ma è un obbligo che gli proviene dalla sua consacrazione e dalla *missio* ricevuta. Egli è competente esclusivo nelle tre fasi del processo brevior”.



“l’istanza va sempre indirizzata al Vescovo diocesano” “competente esclusivo nelle tre fasi del processo brevior” (il quale deve altresì ‘condurre’ l’istruttoria<sup>208</sup>): se ci si riferisce non alla semplice ‘intestazione’<sup>209</sup>, ma si dispone che debba essere il Vescovo diocesano ad ammettere il libello e decidere come debba essere trattata la causa, ci si discosta da quanto disponevano i *Motu Proprio* nonché alla prassi che si andava consolidando, almeno in alcuni tribunali italiani, e che era stata suffragata tra l’altro, come sopra riferito, dalla Segnatura Apostolica<sup>210</sup>. Tale ‘interpretazione’, fornita in una maniera in qualche modo ‘abnorme’ per la forma (orale) prescelta - compresa la sede in cui la volontà papale è stata esternata - per ora è consultabile *online* sulle pagine *web* della Santa Sede: ma non potrà non essere ‘promulgata’ almeno per rendere edotti tutti i destinatari delle prescrizioni normative.

## 5 - *Vademecum applicativi* (?)

---

<sup>208</sup> Cfr. **FRANCESCO**, *Discorso del Santo Padre ai partecipanti al Corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 25 novembre 2017, cit.: «l’istruttoria, come ho già affermato nel discorso del 12 marzo dello scorso anno al Corso presso la Rota Romana, il Vescovo la conduca “sempre coadiuvato dal Vicario giudiziale o da altro istruttore, anche laico, dall’assessore, e sempre presente il difensore del vincolo”. Se il Vescovo fosse sprovvisto di chierici o laici canonisti, la carità, che distingue l’ufficio episcopale, di un vescovo viciniore potrà soccorrerlo per il tempo necessario. Inoltre ricordo che il processo brevior deve chiudersi abitualmente in una sola sessione, richiedendosi come condizione imprescindibile l’assoluta evidenza dei fatti comprovanti la presunta nullità del coniugio, oltre al consenso dei due sposi» (con *link* al discorso del 12 marzo in versione dalla quale non risulta la frase citata nel testo tra virgolette). Anche recentemente **J. HORTA ESPINOZA** (pure membro della Commissione che ha predisposto il testo dei *Motu Proprio*), *La potestad judicial del Obispo en el M. Pr. Mitis Iudex*, in *Ius canonicum*, LVII (2017), p. 658, ha ribadito: “el peso del proceso breve no va colocado en las manos del Obispo sino del Vicario judicial que acoge el libelo de las partes, nombrando sea el instructor que el asesor . Es decir, es el Vicario quien decide la aceptación de la causa y el rito al cual deberá ser adscrito (proceso breve u ordinario); el Instructor es quien procede a recoger las pruebas y determina los términos para la presentación y las observaciones del Defensor del vínculo y, eventualmente de las partes; finalmente los pareceres del Instructor y del Asesor que ayudarán a la decisión final”.

<sup>209</sup> L’indicazione del Vescovo diocesano è opportuna: cfr. alcune indicazioni di **G.P. MONTINI**, *De iudicio contentioso ordinario*, cit., pp. 84-85.

<sup>210</sup> Tra l’altro il Papa così chiude seccamente le sue precisazioni: “In conclusione, vorrei ribadire con chiarezza che ciò avviene senza chiedere il permesso o l’autorizzazione ad altra Istituzione oppure alla Segnatura Apostolica” (**FRANCESCO**, *Discorso del Santo Padre ai partecipanti al Corso promosso dal Tribunale della Rota Romana*, 25 novembre 2017, cit.). Seppure in verità non sia chiaro a cosa quel “ciò” si riferisca: quale competenza di supervisione della Segnatura Apostolica è stata defalcata?



## 5.1 - L'Istruzione *Dignitas connubii*

Anche per altri provvedimenti normativi resta aperto il problema della loro perdurante ovvero sopravvenuta vincolatività: in che grado, poi, e in quale estensione. Così è ineludibile chiedersi quale efficacia normativa oggi abbia conservato l'Istruzione *Dignitas connubii* del 2005, ignorata completamente dal *Motu Proprio Mitis iudex*<sup>211</sup>. Un'Istruzione che, benché sia stata stesa grazie all'impegno protratto (forse invero *troppo* protratto) di un'*équipe* di giuristi di prim'ordine, è stata qualificata da Papa Francesco come "modesto ma utile *vademecum*"<sup>212</sup>, non destinato agli specialisti del diritto ma agli operatori dei tribunali locali. E questo giudizio non propriamente lusinghiero, unito al silenzio del *Mitis iudex*, potrebbe suffragare un'intenzione abrogativa che taluno ha in effetti avallato<sup>213</sup>.

La *Dignitas connubii*, pur nella sua limitata portata innovativa nonostante forse le primigenie intenzioni di Papa Wojtyła<sup>214</sup>, ha destato,

---

<sup>211</sup> Invero non c'è comunque da sorprendersi di tale 'dimenticanza', essendo il *Mitis iudex* una fonte di rango superiore: quelle di rango inferiore seguono la 'sorte' delle leggi per la cui esecuzione sono state date, anche qualora non siano menzionate in queste ultime.

<sup>212</sup> **FRANCESCO**, *Discorso ai partecipanti al Congresso Internazionale promosso dalla Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Gregoriana*, 24 gennaio 2015, in *A.A.S.*, CVII (2015), p. 192. Il Papa ha invero affermato: "Tale ampia partecipazione a questo incontro indica l'importanza dell'Istruzione *Dignitas connubii*, che non è destinata agli specialisti del diritto, ma agli operatori dei tribunali locali: è infatti un modesto ma utile *vademecum* che prende realmente per mano i ministri dei tribunali in ordine a uno svolgimento del processo che sia sicuro e celere insieme. Uno svolgimento sicuro perché indica e spiega con chiarezza la meta del processo stesso, ossia la certezza morale: essa richiede che resti del tutto escluso qualsiasi dubbio prudente positivo di errore, anche se non è esclusa la mera possibilità del contrario (cfr. *Dignitas connubii*, art. 247, § 2). Uno svolgimento celere perché - come insegna l'esperienza comune - cammina più rapidamente chi conosce bene la strada da percorrere. La conoscenza e direi la consuetudine con questa Istruzione potrà anche in futuro aiutare i ministri dei tribunali ad abbreviare il percorso processuale, percepito dai coniugi spesso come lungo e faticoso. Non sono state finora esplorate tutte le risorse che questa Istruzione mette a disposizione per un processo celere, privo di ogni formalismo fine a se stesso; né si possono escludere per il futuro ulteriori interventi legislativi volti al medesimo scopo" (da notare l'*'anticipazione'* finale).

<sup>213</sup> Secondo **F. DUSSABAT**, *Le statut juridique des dispositions pontificales*, in *La réforme des procédures de nullité de mariage. Une étude critique*, cit., p. 54, "En stricte rigueur de terme il est presque impossible d'aboutir à une autre conclusion que celle de l'abrogation totale de *Dignitas connubii*" .

<sup>214</sup> Cfr. quanto riferisce **P. AMENTA**, *Anotaciones sobre la reforma del proceso matrimonial canónico*, in *Ius communionis*, III (2015), p. 262 ss.; dello stesso Autore cfr. anche



sotto altro versante, qualche dubbio circa la sua efficacia normativa che pareva sopravanzare quella di una mera istruzione<sup>215</sup>. Tuttavia, pur senza entrare ora nel *forum* delle discussioni dottrinali, invero oramai sorpassate, va peraltro riconosciuto che essa è stata generalmente e motivatamente plaudita dal consesso dei canonisti, dando altresì buona prova sul terreno dell'esperienza: e lo stesso Bergoglio, se si scorre per intero il discorso di cui abbiamo riportato una battuta, ne elogia la praticità. Perciò non sarebbe per nulla assennato ritenerla invalidata.

Essa quindi potrebbe essere considerata ancora in vigore per la Chiesa latina in relazione a quelle parti che non siano state modificate dal *Mitis iudex*, ovvero laddove non confligga con la nuova normativa: e così oramai si suole concludere nella cerchia dei canonisti<sup>216</sup>, tra cui quelli che oggi paiono particolarmente 'propinqui' al supremo legislatore<sup>217</sup>. Certamente però, è 'decaduta' per la spiegazione di quei canoni codiciali o depennati o radicalmente revisionati, poiché per il can. 34 § 3 CIC l'istruzione cessa quando vi è la cessazione della legge per chiarire o per mandare a esecuzione la quale fu data: e ciò benché, come accennato, essa non sia "a rigore un'istruzione di cui al c. 34, soprattutto perché i destinatari sono tutti i fedeli interessati"<sup>218</sup>. Se per questo diviene totalmente inservibile un massiccio numero di articoli della *Dignitas connubii* che certa dottrina ha puntigliosamente mappato, le altre prescrizioni, quelle connesse a canoni del *Codex* ancora applicabili perché lasciati intatti e riprodotti *ad pedem litterae* dalla novella ovvero situati al di fuori dell'obrogato capitolo I *De causis ad matrimonii nullitatem declarandam*

---

*Annotazioni e riflessioni sull'iter di approvazione dell'Istruzione Dignitas connubii*, in *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale in onore di Piero Antonio Bonnet*, a cura di G. Dalla Torre, C. Gullo, G. Boni, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2012, p. 39 ss.

<sup>215</sup> Ne abbiamo trattato concisamente in **G. BONI**, *Il Codex Iuris Canonici e le culture*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), settembre 2009, p. 107 ss., rinviando alla letteratura sull'argomento.

<sup>216</sup> Cfr. **G.P. MONTINI**, *De iudicio contentioso ordinario*, cit., pp. 64-66, il quale illustra le "molte ragioni che depongono e convincono che la DC permane nel suo vigore".

<sup>217</sup> Cfr. *Código de Derecho Canónico*, Edición bilingüe comentada por los profesores de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Católica Argentina, cit., p. 720: "Dado que la inmensa mayoría de los procesos que se realizan en los tribunales eclesiásticos se refieren a juicios de nulidad matrimonial, reviste particular importancia la Instrucción *Dignitas connubii* del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, del 25 de enero de 2005. Dicha Instrucción sigue vigente en todo lo que no se oponga a la nueva normativa".

<sup>218</sup> **E. BAURA**, *Attività normativa dell'amministrazione ecclesiastica*, cit., p. 106. Ma alle 'anomalie' della *Dignitas connubii* abbiamo già fatto riferimento.



(cfr. altresì il paragrafo 3 del nuovo can. 1691<sup>219</sup>), dovranno essere interpretate in sintonia con l'assai penetrante riforma del processo di nullità del vincolo coniugale che ha stravolto non pochi principi dell'ordito giudiziario matrimoniale previgente sia nella *pars* statica sia nella *pars* dinamica<sup>220</sup>: infatti

“la *interpretatio legis* supone o presupone hacer también y antes la *interpretatio iuris*, es decir, tener presente el sentido general del ordenamiento, que ha de acomodarse a las distintas orientaciones que exigen las innovaciones que se efectúan para adaptarse a retos nuevos”<sup>221</sup>.

Pertanto non ci si può limitare a una «“ricucitura” [...] della *Dignitas* per sottrazione (eliminazione degli articoli pacificamente incompatibili con la nuova legge)»<sup>222</sup>, ovvero a una campionatura dei disposti con residua vigenza, dovendo essi essere riguardati con il rinnovato *habitus* mentale sagomato sulle innovazioni concettuali e istituzionali varate: ciò non può che rendere ancora più disagiata muoversi in questi meandri. E tuttavia la sapiente formulazione di non pochi disposti di questa Istruzione convince a non accantonarla spicciativamente:

“Nell’attesa che si consolidi e diffonda una comprensione ed esperienza applicativa specifica sempre più profonda e condivisa, molte delle indicazioni e dei criteri contenuti nell’istr. *Dignitas connubii* conservano la loro validità e valenza ermeneutico-direttiva. L’*Instructio*, ancorché superata nel suo impianto disciplinare e prontuaristico globale, resta d’altronde un’utile guida ed esplicazione della normativa e della prassi processuale matrimoniale nella misura ovviamente della vigenza o conformità delle singole prescrizioni”<sup>223</sup>.

E fortunatamente la *communis opinio* si sta rinsaldando per avvalorare tale conclusione<sup>224</sup>: anzi l’avvedutezza di certe prescrizioni dell’Istruzione *de*

---

<sup>219</sup> “In ceteris quae ad rationem procedendi attinent, applicandi sunt, nisi rei natura obstet, canones de iudiciis in genere et de iudicio contentioso ordinario, servatis specialibus normis circa causas de statu personarum et causas ad bonum publicum spectantes”.

<sup>220</sup> Cfr. la minuta ricostruzione di **W.L. DANIEL**, *An analysis of Pope Francis’ 2015 reform*, cit., p. 460 ss.

<sup>221</sup> **R. RODRÍGUEZ CHACÓN**, *Antecedentes, estructura y valor jurídico*, cit., p. 57.

<sup>222</sup> **M. DEL POZZO**, *L’impatto della riforma sul diritto processuale vigente*, cit., p. 70.

<sup>223</sup> **M. DEL POZZO**, *Il processo matrimoniale più breve*, cit., p. 40.

<sup>224</sup> Cfr. **F. DANEELS**, *A first approach to the reform*, cit., p. 120: “Since this new legislation about the special process for the declaration of the nullity of marriage (can. 1691 § 3), with due respect for its proper nature, refers, as before, to the canons on trials



qua può fungere da bussola per alcuni *itinerari* ancora da tracciare<sup>225</sup> (si pensi alla cernita dei titoli di competenza e ai parametri prudenziali che fissava la *Dignitas connubii* per controllare domicilio e quasi-domicilio, ad esempio esigendo il deposito di documentazione apposita).

Probabilmente sarà necessaria la predisposizione, prima o poi, di una nuova istruzione per *manuducere* gli operatori dei tribunali ecclesiastici in queste rotte in parte almeno ignote: meglio poi che prima<sup>226</sup>, sia perché, forse, non si tratterà solo di smussare o rassettare

---

in general and the ordinary contentious trial, the Instruction *Dignitas connubii*, though never mentioned in the *motu proprio*, continues to be in force, except for the articles of the aforementioned Instruction that explained canons of the former legislation, now modified and no longer present in the new norms, and also those articles that do not conform with the procedural rules attached to the *motu proprio*. In the interpretation of *Dignitas connubii*, one should moreover take into account the fundamental criteria of the reform"; **D. MAMBERTI**, *La scienza canonica di fronte alla legge di riforma*, cit., p. 7. Si veda anche recentemente **P. BIANCHI**, *La formazione del personale del tribunale: un'importante occupazione di un canonista utile*, in *Veritas vos liberabit. Festschrift zum 65. Geburtstag von Günter Assenmacher*, a cura di M. Pulte, T.A. Weitz, Ferdinand Schöningh, Paderborn, 2017, p. 323. Nelle premesse al *Codice di Diritto Canonico commentato*, cit., p. 12, si scrive: "Vista l'importanza dell'istruzione *Dignitas connubii* per gli studiosi del diritto e per gli operatori dei tribunali ecclesiastici, si è ritenuto opportuno affiancare ai canoni del libro VII il numero del corrispondente articolo (con l'eventuale precisazione del paragrafo) della suddetta istruzione che riporta tra parentesi il riferimento a un canone, salvo laddove siano contrarie al nuovo testo di riforma presente nel *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*. Gli stessi cann. 1671-1691, innovato con il *motu proprio*, non riportano ovviamente l'indicazione del rispettivo numero dell'istruzione".

<sup>225</sup> Si veda al proposito l'equilibrato e utile contributo di **C.M. MORÁN BUSTOS**, *La vigencia de la Instrucción Dignitas Connubii a la luz del M. P. Mitis Iudex*, in *Ius canonicum*, LVII (2017), pp. 605-635, il quale parla di "valor hermenéutico indubitabile" dell'Istruzione.

<sup>226</sup> Per **J. FERRER ORTIZ**, *Valoración de las circunstancias*, cit., p. 190, "a la vista de los problemas que plantean algunas de las disposiciones recientemente aprobadas, como las que he analizado en este trabajo y las que pueden surgir con ocasión de aplicación práctica, me permito sugerir a modo de conclusión final que el Pontificio Consejo en un tiempo razonable pero breve elabore una Instrucción que contribuya a precisar mejor el alcance de la reforma; sin perjuicio, naturalmente de las interpretaciones auténticas a los nuevos cánones que pueda realizar dando respuesta a las consultas recibidas". **E. FRANK**, *Juger ou faire juger: l'évêque diocésain juge dans le procès plus bref et le nouveau rôle du vicaire judiciaire à la lumière du Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, in *Revue de droit canonique*, LXVII/1 (2017), pp. 121-138, più volte nel corso del suo saggio fa riferimento a una "Instruction DC actualisée" da parte del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, alla quale rimette la soluzioni di numerosi dubbi. Invece per **P. BIANCHI**, *L'iniziativa del giudice nella ricerca delle prove*, in corso di pubblicazione, p. 4, nota 15 del dattiloscritto: "Quanto alla suggestione di redigere una nuova istruzione che adatti DC alla riforma processuale del 2015, appare prudente - date la rilevanza e la molteplicità





qualche dettaglio o di levigare qualche sfumatura, stante la spiccata portata innovatrice del *Mitis iudex*; sia anche perché il dettato normativo non ha, vuoi deliberatamente vuoi no, contorni recisamente fissati. Si è infatti dipinta la fisionomia distintiva dei provvedimenti legislativi del 2015 come una sorta di leggi d'indirizzo o leggi obiettivo<sup>227</sup>, che proporrebbero idee portanti, quali la centralità episcopale e l'immediatezza e concentrazione dell'attività giudiziaria per affrontare l'odierna emergenza pastorale familiare, ma con una "carenza di tassatività" e un'"elasticità" atte a pungolare "al realismo e alla virtuosità nell'evoluzione dei tribunali"<sup>228</sup>, ossia senza drastici *diktat* e puntando all'avvenire. Ci chiediamo però se in queste condizioni di marcata 'fluidità', sarà possibile accertare e soprattutto ricondurre le disparate (eventualmente non troppo occhiutamente sorvegliate 'dall'alto') esperienze dei tribunali diocesani di tutto il mondo a una normativa regolamentare tendenzialmente uniforme. Non è angustia da ascrivere a un lontano iperuranio: il divaricarsi anche consistente delle procedure seguite non può non vulnerare e scalfire quell'uguaglianza di trattamento processuale cui hanno diritto i fedeli cattolici a ogni latitudine e longitudine.

Ci pare comunque irragionevole ogni precipitazione in questo frangente di labilità e instabilità accentuata. Occorrerà quindi aspettare un proporzionato lasso di tempo - si pensi a quello prolungato che si attese per il Codice del 1917 e per quello vigente - allo scopo di verificare la prassi di applicazione della nuova normativa: una prassi, invero, alla quale - intravedendo già profeticamente i disagi -, nella stessa conferenza stampa di presentazione della medesima, si è subordinata una vera e propria, non proprio imminente ma probabile, precisazione della legge<sup>229</sup>.

---

delle novità introdotte - che si lasci il tempo alla dottrina e alla giurisprudenza (soprattutto dei tribunali apostolici) di raggiungere dei risultati condivisi. Non sarebbe conveniente adottare anche in campo ecclesiale un sistema di normazione estremamente labile e volubile, soggetto a frequenti cambiamenti e aggiustamenti che finirebbero per nuocere alla chiarezza e alla coerenza interna del sistema canonico".

<sup>227</sup> Così **M. DEL POZZO**, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica*, cit., p. 7.

<sup>228</sup> **M. DEL POZZO**, *L'organizzazione giudiziaria ecclesiastica*, cit., p. 7, di cui abbiamo cercato di sintetizzare le suggestive pagine.

<sup>229</sup> Ha dichiarato il Cardinale **F. COCCOPALMERIO** sin dal suo *Intervento alla conferenza stampa di presentazione delle due Lettere "motu proprio datae" di Papa Francesco*, cit. (cfr. anche *Doppia centralità. I motupropri presentati in conferenza stampa*, in *L'osservatore romano*, cit., p. 8): "sarà la prassi giudiziaria a rendere tale struttura più precisa e definitiva. La stessa cosa deve tranquillamente essere detta per le altre innovazioni. [...] Ricordiamo, tra l'altro, che la Chiesa si estende in tutti i continenti e saranno le esperienze di tanti ambiti ad apportare migliore comprensione ed eventuali precisazioni normative".



A noi, come abbiamo delucidato in nostri anteriori lavori e ora confermiamo, vari 'aggiustamenti' paiono oltremodo urgenti: ma, come ancora ribadiremo, a essi deve cimentarsi direttamente 'in prima persona' il legislatore universale, senza demandarli a fonti secondarie. Certo, però, che se invece si opterà per la via di non emendare direttamente i *Motu Proprio*, senza dubbio, viste le numerose problematiche processuali cui va provveduto, l'emananda Istruzione dovrebbe introdurre sia disposizioni illustrative sia, là dove necessario, vere e proprie modifiche normative. Si dovrà allora procedere nel rispetto della gerarchia formale delle fonti: infatti, come noto, le norme amministrative generali non possono innovare la legge universale, per cui quelle che innesteranno elementi innovativi dovranno essere debitamente approvate in forma specifica dal Papa secondo l'art. 18 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*<sup>230</sup> e poi debitamente promulgate (anzi, per sicurezza l'intero documento dovrebbe essere approvato in forma specifica e debitamente promulgato). Una corretta procedura eviterà perplessità sul coordinamento delle norme, dunque sulla prevalenza dell'una sull'altra, sì da fugare incertezze oltremodo perniciose, delimitando un apparato normativo coeso e geometricamente sistematico: ove la geometria non è asetticamente speculativa e incorporea, ma è intangibile baluardo dei diritti dei fedeli.

---

<sup>230</sup> Secondo il cui dettato devono essere sottoposte all'approvazione del Sommo Pontefice le decisioni di maggiore importanza, a eccezione di quelle per le quali sono state attribuite ai capi dei dicasteri speciali facoltà e a eccezione delle sentenze del Tribunale della Rota Romana e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, pronunciate entro i limiti della rispettiva competenza; i dicasteri non possono emanare leggi o decreti generali aventi forza di legge, né derogare alle prescrizioni del diritto universale vigente, se non in singoli casi e con specifica approvazione del Sommo Pontefice; sia norma inderogabile di non far nulla di importante e straordinario, che non sia stato prima comunicato dai capi dei dicasteri al Sommo Pontefice. Cfr. anche l'art. 126 del Regolamento generale della Curia Romana, 30 aprile 1999 (in *A.A.S.*, XCI [1999], p. 629 ss.), a tenore del quale il dicastero che ritiene opportuno chiedere al Sommo Pontefice l'approvazione in forma specifica di un suo atto amministrativo, deve farne richiesta per iscritto, adducendone i motivi e presentando il progetto di testo definitivo. Se l'atto contiene deroghe al diritto universale vigente, esse devono essere specificate e illustrate. Analoga richiesta deve essere fatta qualora un dicastero ritenga opportuno chiedere al Sommo Pontefice speciale mandato per seguire una procedura diversa da quella stabilita dal diritto. Anche in tal caso però le conclusioni non possono essere considerate approvate in forma specifica, a meno che siano poi sottoposte al Sommo Pontefice e da lui approvate in tale forma. In ognuno dei detti casi il fascicolo relativo deve essere lasciato al Sommo Pontefice, in modo che egli lo possa esaminare personalmente e comunicare in seguito la sua decisione nel modo ritenuto opportuno. Affinché consti dell'approvazione in forma specifica si dovrà dire esplicitamente che il Sommo Pontefice 'in forma specifica approvavit'.



## 5.2 - Il «Sussidio applicativo del Motu pr. *Mitis Iudex Dominus Iesus*» della Rota Romana del gennaio 2016 (e il *Rescriptum ex audientia SS.mi* del 22 gennaio 2016)

Mentre ancora la dottrina dissertava circa l'«avvenire» della *Dignitas connubii*, quasi cogliendo tutti di contropiede, anche per la brevità sensazionale dei tempi della redazione, è nel frattempo stato distribuito (così l'abbiamo ricevuto da colleghi i primi di febbraio del 2016) in formato *pdf* via *e-mail* (indirizzato, ipotizziamo, ai Vescovi e 'girato' ai Vicari giudiziali) un «Sussidio applicativo del Motu pr. *Mitis iudex Dominus Iesus*». Esso, di cui è stata tosto data notizia sul quotidiano *Avvenire*<sup>231</sup>, per poi essere stampato dalla Libreria editrice vaticana, nella versione originaria reca nell'intestazione, come Autore<sup>232</sup>, «Tribunale Apostolico della Rota Romana»<sup>233</sup>, e in calce al frontespizio, sotto il titolo, «Città del Vaticano, gennaio 2016».

Dinanzi a questo documento *d'emblée* balzato all'attenzione dei canonisti, ci si deve chiedere, ancora una volta, quale ne sia la natura giuridica<sup>234</sup>. Anzitutto va notato che esso primordialmente pare essere stato redatto in lingua italiana e non ne sono circolate, almeno ufficialmente all'inizio<sup>235</sup>, ulteriori versioni in latino o in altre lingue<sup>236</sup>. Ora ovviamente ve ne sono: nel sito della Rota Romana medesima

---

<sup>231</sup> Cfr. L. MOIA, *Nullità matrimoniale: un vademecum*, in *Avvenire*, 4 febbraio 2016.

<sup>232</sup> Scrive J. FERRER ORTIZ, *Valoración de las circunstancias*, cit., p. 160, nota 3: «No es difícil atribuir la autoría de este *manual* al Decano de la Rota Romana, S.E. Mons. Pio Vito Pinto», motivando in seguito tale affermazione.

<sup>233</sup> O. FUMAGALLI CARULLI, *Celerità della via giudiziaria*, cit., p. 30, parla di *Sussidio applicativo* «emanato nel gennaio 2016 dalla Rota Romana» (corsivo nostro).

<sup>234</sup> Cfr. G. NÚÑEZ, *El proceso brevior: exigencias y estructura*, in *Ius canonicum*, LVI (2016), p. 136, asserisce che alla normativa pontificia deve aggiungersi «el documento recientemente enviado por la Rota Romana a todos los obispos, cuya naturaleza jurídica no es fácil de precisar»; si veda anche R. SERRES LÓPEZ DE GUEREÑU, *El motu proprio Mitis Iudex*, cit., p. 73.

<sup>235</sup> Riferisce, ad esempio, R. WILLOT, *Premiers procès plus brefs dans les diocèses de l'officialité de Lille*, in *Revue de droit canonique*, LXVII/1 (2017), p. 220: «le doyen de la Rote avait envoyé aux évêques, le 26 janvier 2016, une brochure intitulée *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus*, en italien, en même temps qu'une invitation au cours de formation de la Rote de mars 2016. Des traductions en français, espagnol, anglais, allemand, portugais et polonais sont envoyée sur demande par mail».

<sup>236</sup> Il testo del *Sussidio applicativo* in italiano è stato poi ripubblicato in *Quaderni dello studio rotale*, XXIII (2016), con la numerazione delle pagine del volumetto del gennaio 2016 riportate con un asterisco.



compaiono, oltre alla versione italiana, l'inglese, la spagnola, la francese, la portoghese e la polacca. Quella latina latina ancora<sup>237</sup>, se ci si passa il gioco di parole: e ciò pur essendo il *Sussidio* destinato all'“esplicazione” di una Lettera Apostolica *Motu Proprio data* che non concerne certamente solo l'Italia, ma tutte le Chiese di rito latino<sup>238</sup> per le quali vige il *Codex Iuris Canonici* la cui redazione latina dovrebbe essere quella matrice; d'altronde la Rota Romana è tribunale della Santa Sede per la Chiesa universale che usa il latino per i suoi pronunciamenti (cfr. art. 96 § 2 delle *Normae rotali*<sup>239</sup>).

Ma accampano quale titolo e in virtù di quale competenza il Tribunale Apostolico della Rota Romana redige disposizioni applicative? È stata un'iniziativa autonoma o sono stati consultati altri dicasteri? Il documento ha ricevuto una qualche forma di approvazione del Sommo Pontefice (art. 18 PB)? Mentre ci ponevamo tali domande ci è giunta tra le mani, per via confidenziale (poi, cioè circa nove mesi dopo la sua firma, è stata pubblicata ma non sugli *Acta Apostolicae Sedis*<sup>240</sup>), la lettera di accompagnamento (sempre in italiano) con la quale tale *Sussidio applicativo* è stato recapitato ai Vescovi. In essa, datata 26 gennaio 2016 e sottoscritta

---

<sup>237</sup> E questo può creare problemi, attese le diversità riscontrabili nelle varie traduzioni nelle lingue nazionali; osserva, ad esempio, J.M. BAÑARES, *El artículo 14 de las Reglas de Procedimiento del M.P. Mitis Iudex. Supuestos de hecho y causas de nulidad*, in *Ius canonicum*, LVII (2017), p. 58, commentando una proposizione del *Sussidio applicativo* relativa alla spiegazione della “*brevitas convictus coniugalis*” di cui all'art. 14 RP, rileva: «El texto en castellano puede presentar cierto inconveniente al no quedar muy claro si los términos “forma de reacción” se refieren solamente a la condición, o también al “error, dolo o intolerabilidad de la convivencia”. Sin embargo, el texto italiano nos resuelve la duda, puesto que habla expresamente de “forma di reazione *nelle fattispecie* di condizione, errore o dolo, intollerabilità della convivenza per anomalie psichiche”, es decir, utiliza el plural y por tanto deja claro que la circunstancia de la que se habla - la brevedad de la convivencia conyugal - puede constituir una forma de reacción ante casos de condición, o de error, o de dolo, o de intolerabilidad de la vida conyugal»; per un'altra divergenza cfr. p. 71, nota 34.

<sup>238</sup> E si predisporrà un *Sussidio applicativo* per le Chiese orientali nelle quali si pongono simili problemi interpretativi e applicativi riguardo alla riforma del processo di nullità matrimoniale?

<sup>239</sup> Questo il testo dell'art. 96 § 2 delle *Normae* della Rota Romana, cit., p. 535: “*Sententia latino idiomate exaranda est a Ponente, nisi Turnus iusta de causa hoc munus alii ex Auditoribus commiserit*”.

<sup>240</sup> Cfr. P.V. PINTO, Decano della Rota Romana, *Lettera ai Vescovi diocesani di accompagnamento del «Sussidio applicativo del Motu Proprio “Mitis iudex Dominus Iesus”*», Roma 21-01-2016. Alla fine di ottobre 2016 tale lettera è stata appunto pubblicata in *Quaderni dello studio rotale*, XXIII (2016), p. 169, con l'intestazione *Lettera del Decano della Rota Romana di trasmissione del Sussidio ai Vescovi*.



da Pio Vito Pinto, Decano della Rota Romana, si afferma che si è provveduto ad 'approntarlo' "per Superiore disposizione"<sup>241</sup>; e che

"Al fine di evitare ulteriori rinvii, il Sussidio viene inviato ai Presuli nel testo italiano; mentre la traduzione nelle lingue: francese, spagnola, inglese, tedesca, portoghese e polacca sarà inviata all'indirizzo *e-mail* presente nell'Annuario. Nel segno della comunione e del servizio, la stampa nelle varie lingue è rimessa alla piena libertà degli Ecc.mi Presuli, senza dunque alcun vincolo di *copyright*".

Francamente le domande sopra ostentate rimangono inevase: soprattutto la principale circa il 'grado di compromissione formale', se così ci possiamo esprimere, del legislatore supremo. Nonostante l'evocazione successiva da parte del Decano della Rota Romana anche questa volta della *mens* del Santo Padre alla quale il *Sussidio* dovrebbe farsi risalire<sup>242</sup>, l'attrazione del medesimo nella potestà del supremo legislatore con assegnazione del corrispondente rango normativo non ci sembra comunque sostenibile: la circonlocuzione 'approntato per superiore mandato', considerando altresì la 'sede' ove essa viene 'spesa', non dovrebbe essere formalmente equipollente a un'*approbatio* pontificia, che, semmai, poteva essere impetrata e poi ottenuta: ciò che non risulta.

Questi ultimi rilievi non sono scevri di pregio in quanto, al di là dell'evocazione, ridondante, dei principi animatori e dello "spirito" della riforma di Francesco (si veda l'ampia e invero un po' retorica *Introduzione* nonché la sezione intitolata *Capisaldi della riforma*) e della proposizione di prescrizioni meramente ripetitive di quanto disposto già pianamente nel *Mitis iudex* - oltre a qualche 'sbavatura nei latinismi', qualche sciatteria

---

<sup>241</sup> Insiste sull'autorevolezza del *Sussidio* G. BELFIORE, *I processi di nullità matrimoniale*, cit., pp. 111-112, tra l'altro affermando: «Qui non consta soffermarci sulla dichiarata potenzialità risolutoria di ogni possibile difficoltà della riforma, quanto piuttosto sul mandato da cui origina il Sussidio, ossia sull'inciso "per Superiore disposizione". Tanto, insieme alla circostanza che l'Ecc.mo Decano della Rota fosse il Presidente della Commissione che ha elaborato i testi della riforma e che, oltre a lui, tre Prelati Uditori ne facessero parte, induce a considerare il Sussidio quale punto di riferimento rilevante».

<sup>242</sup> Cfr. P.V. PINTO, *Relazione di S.E. il Decano in occasione della Giornata annuale dei Vicari Giudiziali italiani* Natura e finalità del M.p. *Mitis iudex* del 12 maggio 2016, cit., p. 120, che riconduce il *Sussidio applicativo* alla *mens* del Papa: "Il Santo Padre ha esternato la sua *mens* in due tempi: il primo dal 15 agosto 2015, data della pubblicazione, all'8 dicembre 2015, termine della *vacatio legis* e entrata in vigore della legge; il secondo, con il *Sussidio applicativo* e con la *mens* ribadite in termini inequivocabili il 12 marzo 2016, nell'udienza concessa ai 540 partecipanti al Corso di formazione svolto presso la Rota Romana".



stilistica (come la ripetizione cacofonica di parole nelle stesse frasi) e qualche 'pasticcio' nella citazione dei canoni<sup>243</sup>... -, vi sono alcune accentuazioni che forse vanno oltre il testo della legge pontificia e alcune previsioni non desumibili dalla medesima. Fra le accentuazioni, ad esempio, quella dell'assoluta obbligatorietà - iterata pressantemente<sup>244</sup> - per i Vescovi dell'erezione "al più presto"<sup>245</sup> del tribunale diocesano, obbligo 'schivabile' "Solo qualora non fosse possibile costituire nell'immediato il proprio tribunale"<sup>246</sup>: ove, secondo la nostra sensibilità e

---

<sup>243</sup> Negli schemi che appaiono tra le *Appendici* si afferma che il Vescovo recede dal tribunale ecclesiastico interdiocesano e di appello costituito a norma dei cann. 1423-1424 CIC: il richiamo del can. 1424 appare fuori luogo, semmai andava richiamato il can. 1439 (cfr. **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis iudex Dominus Iesus*, cit., p. 60). Sempre in relazione agli schemi, si propongono delle norme transitorie per cui le cause pendenti possono continuare a essere trattate dal tribunale interdiocesano qualora sia già stato concordato il dubbio (cfr. *ivi*, p. 60, p. 64, p. 67). In realtà, mentre il can. 1732 del *Codex Iuris Canonici* del 1917 prevedeva che la causa diventasse pendente con la contestazione della lite (concordanza del dubbio), il Codice del 1983 stabilisce che ciò avvenga con la citazione (can. 1517 CIC; cfr. anche il can. 1507 § 3, secondo cui se le parti contendenti di fatto si presentano davanti al giudice per fare la causa, non c'è bisogno di citazione, ma l'attuario metta agli atti che le parti furono presenti in giudizio); per l'art. 129 dell'Istruzione *Dignitas connubii* quando la citazione è stata legittimamente notificata alla parte convenuta, o essa è comparsa davanti al giudice per prendere parte alla causa, l'istanza comincia a essere pendente, e diviene propria del tribunale davanti al quale l'azione è stata promossa, se e in quanto provvisto di competenza (cfr. can. 1512, nn. 2-3, 5).

<sup>244</sup> Cfr. **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis iudex Dominus Iesus*, cit., p. 17: "sia il Vescovo che il Metropolita devono procedere all'erezione del tribunale diocesano, se ancora non sia stato costituito: si procede con *atto amministrativo* (cfr. *specimen* annesso, p. 59). / Se già esista un tribunale diocesano, che non abbia però competenze per le cause di nullità del matrimonio, il Vescovo emetterà un *decreto* con il quale *conferisce la competenza* al proprio tribunale anche per la trattazione di queste cause (cfr. *specimen* annesso, p. 62)"; e alla nota 21: "Solo quando ciò è realmente impossibile [...]"; cfr. anche p. 18, p. 21 ("Il Vescovo è chiamato da subito a predisporre il proprio Tribunale, sia per il processo ordinario sia per il processo *breviore*"), p. 66. Nei *Capisaldi della riforma* si afferma come il Papa disponga che "ogni Vescovo diocesano *abbia personalmente un Tribunale collegiale*, salva la possibilità del giudice unico, e che nel processo *breviore* giudichi personalmente" (l'espressione segnalata in corsivo ci pare quanto meno imprecisa; l'uso del corsivo, poi, quando si menziona che il Vescovo deve essere *personalmente giudice* con in nota la citazione del n. 27 dell'Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium* - a p. 9, nota 7 - fa pensare a una citazione diretta delle parole del Sommo Pontefice: ciò che non è).

<sup>245</sup> **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis iudex Dominus Iesus*, cit., p. 18.

<sup>246</sup> **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis iudex Dominus Iesus*, cit., p. 18.



se non ci inganniamo, aleggia ed è ancora - almeno freudianamente e in parte - la (presunta) scarsa arrendevolezza dei Vescovi italiani a essere bersagliata. Fra le previsioni in qualche modo (sia pure a volte *in obliquo*) innovative - alcune le abbiamo succintamente già segnalate, per altre non possiamo che rimandare a studi specifici -, sempre a titolo esemplificativo, quella che, "in ossequio alla *mens* del supremo legislatore della Chiesa, espressa chiaramente mediante il Decano della Rota il 4 novembre 2015"<sup>247</sup>, riserva agli "Arcivescovi Metropolitani"<sup>248</sup> la firma della richiesta rivolta al Cardinale Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica al fine di ottenere la "licenza" per la costituzione del tribunale interdiocesano di prima e di seconda istanza per le metropoli *de quibus*, allegando il verbale della riunione dei Vescovi delle medesime. E, senza troppo scomporsi e questionare giuridicamente - d'altronde il servizio alla *salus animarum* va presidiato -, del tutto in linea con quanto sopra abbiamo annotato circa le prevalenti intenzioni dell'episcopato italiano nel senso dell'attuale impossibilità dell'erezione immantinate dei tribunali diocesani per la trattazione delle cause di nullità matrimoniale mediante la procedura ordinaria e con l'intento di non disperdere e sperperare la rete di collaborazioni e il positivo bagaglio di esperienza dei tribunali regionali<sup>249</sup>, i Vescovi della Regione Ecclesiastica Toscana si sono fulmineamente - pur dopo "aver esaminato a fondo la riforma del processo canonico"<sup>250</sup> - adeguati alle indicazioni impartite dalla Rota Romana, convenendo

«ai sensi del can. 1673 §§ 2 e 6 CIC, di istituire il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano della Regione Toscana, riconosciuto quale forma adeguata di attuazione di tribunale interdiocesano, come

---

<sup>247</sup> Sic le maiuscole nell'originale. Sulla 'dichiarazione' del 4 novembre 2015 rinviamo a quanto abbiamo riportato *supra*.

<sup>248</sup> **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis iudex Dominus Iesus*, cit., pp. 68-69, *Appendici, Specimina* 4.4.

<sup>249</sup> Cfr. *Nota della Conferenza Episcopale Toscana circa l'applicazione del MP Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco*, 1° febbraio 2016, p. 2: "I Vescovi della Regione Toscana prendono atto che varie Arcidiocesi e Diocesi della Regione, non sono al momento in grado di costituire un proprio Tribunale Ecclesiastico diocesano per trattare le cause di nullità matrimoniale nella procedura ordinaria e per garantire il buon funzionamento del Tribunale stesso, offrendo ai fedeli un adeguato e soddisfacente servizio di giustizia; le Arcidiocesi e Diocesi che potrebbero essere in grado di costituire un proprio Tribunale diocesano, da parte loro, ritengono opportuno non privare le Chiese sorelle di un così importante servizio pastorale e sono pronte a mettere a disposizione di tutte i propri mezzi e operatori".

<sup>250</sup> *Nota della Conferenza Episcopale Toscana circa l'applicazione del MP Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco*, 1° febbraio 2016, p. 2.



previsto dal M.P. *Mitis Iudex* e dal “Sussidio applicativo” del medesimo M.P., allo scopo di perseguire al meglio le finalità proposte, succedendo formalmente al Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco, di cui erediterà tutti i rapporti giuridici in atto. /Gli Arcivescovi Metropolitani della Regione Toscana, l’Arcivescovo di Lucca e l’Abate di Monte Oliveto Maggiore chiederanno al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano della Regione Toscana, sia tribunale di prima e di seconda istanza»<sup>251</sup>.

Laddove dunque l’ottemperanza al *Sussidio* si presenti non troppo fastidiosa e molesta, meglio non polemizzare e obbedire, avranno convenuto i Vescovi toscani: e come dare loro torto? Ma in veste di giuristi non possiamo essere paghi.

Infatti, tornando all’oggetto del nostro ragionare, quanto al configurarsi di tale *Sussidio applicativo* quale “vademecum che mette nero su bianco tutto quello che c’è da sapere sulla riforma”, rivolto “agli addetti ai lavori con un linguaggio tecnico-giuridico” “per chiarire i dubbi residui”<sup>252</sup>, come si decanta su *l’Avvenire* nel quale rimbalza il ‘ritratto’ che ne ha istoriato il Decano della Rota Romana<sup>253</sup>, ci permettiamo un certo

---

<sup>251</sup> Nota della Conferenza Episcopale Toscana circa l’applicazione del MP *Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco*, 1° febbraio 2016, p. 2, ove si proseguiva: “I processi nella procedura *brevior* [...] e i processi documentali [...] saranno istruiti e seguiti dai Tribunali delle singole Diocesi. / Come Tribunale di Appello, per questi casi, viene designato il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano della Regione Toscana”. Con lettera del 2 febbraio indirizzata agli avvocati, giudici, difensori del vincolo, promotore di giustizia, cancelleria, ai Vicari giudiziari delle arcidiocesi e diocesi della Regione Toscana, agli incaricati diocesani per le consulenze e informazioni sulle richieste di dichiarazioni di nullità matrimoniale, il Vicario giudiziale del tribunale ecclesiastico regionale etrusco veniva a comunicare “ad ogni buon fine, che i libelli tendenti alla richiesta della dichiarazione della nullità dei matrimoni saranno, al momento, depositati: / a- quelli nella procedura *brevior* [...] e nella procedura documentale [...], presso il Vescovo Diocesano o al Vescovo Diocesano tramite il Vicario Giudiziale delle singole diocesi competenti per l’incardinazione della causa. / b- quelli in via ordinaria presso il TERE”. Come ha informato **A. MIGLIAVACCA**, *Intervento* alla Tavola Rotonda “Il *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* e alcune attese sul processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità dei matrimoni (brevità; prossimità; gratuità): un primo confronto”, cit., p. 3, “Questa scelta ha ricevuto poi approvazione dalla Segnatura Apostolica”: la scelta è quella di mantenere l’esistenza del tribunale regionale per le cause ordinarie e la formale costituzione di un tribunale diocesano a cui ciascun Vescovo ha attribuito la specifica competenza, con decreto, per la trattazione delle cause più brevi, presentate al Vicario giudiziale diocesano di competenza.

<sup>252</sup> **L. MOIA**, *Nullità matrimoniale: un vademecum*, cit.

<sup>253</sup> **P.V. PINTO** ha appunto presentato, nella citata lettera di accompagnamento, il *Sussidio* come uno strumento “atto a rispondere a tutte le possibili difficoltà concernenti i





dissenso: i dubbi restano, semmai se ne aggiunge qualcuno<sup>254</sup>. L'accomunamento e la parificazione poi all'Istruzione *Dignitas connubii* - che si ambirebbe forse a fare discendere dai riportati asserti - non regge:

«Il *Sussidio applicativo* non è chiaramente paragonabile allo scopo e allo spirito della *Dignitas connubii*. La sua rapidissima preparazione e l'impostazione estremamente didascalica e prontuaristica (si pensi ai quadri sintetici e agli *specimina*) lo rende un supporto di avvio e di guida all'esecuzione della riforma più che uno strumento di analisi e specificazione operativa e giurisprudenziale delle disposizioni. Manca ancora d'altronde l'esperienza e la prassi che possa assicurare un prospetto affidabile in tale linea. L'impronta del *Sussidio applicativo* e in generale l'ideale di una legge "leggera e aperta" per la verità sembrano un po' prendere le distanze dallo stile e dall'approccio delle precedenti istruzioni»<sup>255</sup>.

La caliginosa qualificazione del valore normativo del *Sussidio* acuisce notevolmente i problemi specialmente in relazione a quei precetti che, come appuntato, non sembrano rinvenire alcun riscontro testuale nel *Mitis iudex* e che solleveranno certamente contrasti non da poco che qui non possiamo che lasciare funestamente presagire, solo annunciando come certi riflessi (non positivi) sulla giurisprudenza si siano già avvertiti<sup>256</sup>. È pertanto urgente la definizione di un nitido allogamento

---

tempi, i modi, le persone e le figure dei Tribunali competenti ai due tipi di processo: brevior e ordinario”.

<sup>254</sup> Anche per **R. GOTTERO**, *Il Vescovo giudice nel processo brevior*, relazione svolta nel corso della giornata di studio organizzata dal tribunale ecclesiastico regionale piemontese il 2 aprile 2016 *Come attuare la riforma di Papa Francesco: il processo brevior, il ruolo del Vescovo, il criterio di prossimità e l'accompagnamento delle coppie* (consultabile online nella pagina web del medesimo tribunale), p. 6, nel “discusso Vademecum della Rota Romana” “praticamente tutte le problematiche giuridiche sollevate dalla nuova legislazione vengono tralasciate”. Ma numerosi sono gli Autori che hanno criticato varie disposizioni del *Sussidio*: cfr., ad esempio, **J. FERRER ORTIZ**, *Valoración de las circunstancias*, cit., *passim*.

<sup>255</sup> **M. DEL POZZO**, *L'impatto della riforma sul diritto processuale vigente*, cit., p. 68.

<sup>256</sup> Recentemente, **B. EJHE**, *La relazione tra fede e sacramento a partire dall'art. 14 delle Regole procedurali del m.p. Mitis iudex Dominus Iesus*, Relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del tribunale ecclesiastico regionale triveneto, 27 febbraio 2017, p. 1 del dattiloscritto, ha rilevato, sempre in riferimento all'art. 14 § 1 RP: «Circa il valore giuridico attribuibile all'elenco casistico esemplificativo che annovera le cosiddette circostanze che possono consentire la trattazione delle cause di nullità del matrimonio per mezzo del processo breve [...] si ribadisce la linea interpretativa, ritenuta la più valida, che vede nell'elenco semplicemente delle “circostanze che possono essere indizio e, se accertate, elemento di prove di [...] nullità [...] da interpretarsi alla luce della dottrina e della giurisprudenza rotale”. Non si tratta dunque di capi di nullità matrimoniale. Supera



nella scala gerarchica delle fonti che mitigherebbe e anzi sopirebbe ogni vertenza, rimettendo ogni norma al posto che a essa compete, senza ambiguità. Così l'uditore rotale Felipe Heredia Esteban afferma che l'opuscolo, "compuesto por la Rota Romana por encargo del Papa Francisco y publicado en enero de 2016, [...] carece de valor normativo y ha sido previsto como su propio nombre indica como un subsidio o una ayuda que facilite la aplicación práctica de la nueva norma en toda la Iglesia"<sup>257</sup>: ma poi lo cita ampiamente nel corso del suo studio anche per quelle disposizioni che paiono integrare, e incisivamente, il dettato legislativo<sup>258</sup>.

---

quindi il senso del provvedimento normativo l'interpretazione che ritiene aprioristicamente queste circostanze essere "elementi sintomatici di invalidità del consenso nuziale" [come previsto dal *Sussidio applicativo* a p. 32: N.d.A.], giacché non indicano sempre e comunque un vizio del consenso matrimoniale, ma solo fatti a cui possono corrispondere o meno situazioni di invalidità matrimoniale. Non vanno trattate perciò come "circostanze di fatti e di persone le quali, avvalorate da testimonianze o documenti, rendono manifesta la nullità", come si legge in una delle prime sentenze pubblicate sul *processus brevior*. Se fossero di per sé indizi o segni manifesti di nullità basterebbe una conferma della loro incidenza sul matrimonio contestato per dichiararlo nullo; invece si deve accertare il loro reale concorso nel viziare la volontà matrimoniale per stabilire l'efficacia invalidante del loro influsso sul consenso dei nubendi». La sentenza citata è *Urbevetana-Tudertina, Nullitas Matrimonii, Sententia definitiva in processu brevior*, 16 maggio 2016, in *Quaderni dello studio rotale*, XXIII (2016), p. 157 ss.

<sup>257</sup> F. HEREDIA ESTEBAN, *El proceso más breve ante el Obispo*, cit., p. 99.

<sup>258</sup> Ad esempio F. HEREDIA ESTEBAN, *El proceso más breve ante el Obispo*, cit., p. 105, afferma che il Vescovo diocesano "no sólo ha de buscar colaboradores competentes en las materias jurídicas sino que ha de ofrecer criterios de actuación y corrección en orden a la aplicación adecuada de la jurisprudencia en servicio atento de los fieles. El Subsidio contempla en diversos números la conveniencia de que el Obispo confeccione para su diócesis un conjunto de criterios que entre otros aspectos instruyan al Vicario judicial a la hora de elegir la oportunidad del proceso más breve o del ordinario. Asimismo, el mencionado Subsidio pide que las Conferencias episcopales redacten un *Vademecum* que garantice la organización e uniformidad en los procedimientos, también sobre todo en lo previsto sobre la investigación prejudicial o pastoral"; e più oltre, citando sempre in nota il *Sussidio*, dichiara: "El escrito de demanda presentado por ambas parte o por una con el consentimiento de la otra debe ir siempre dirigido al Obispo diocesano, y podrá presentarse ante al mismo Obispo y/o ante el Vicario judicial. [...] Si la demanda, aunque dirigida al Obispo, ha sido presentada únicamente ante el Vicario judicial, es muy oportuno que la sea trasladada al Obispo para su conocimiento. Nada se opone a que, si es su voluntad, sea el mismo Obispo diocesano quien decrete la admisión de la demanda; de hecho [...] en determinados supuestos será él, en ausencia de Vicario judicial, quien lo haga" (*ivi*, pp. 111-112; sui criteri fissati dal Vescovo diocesano per l'ammissione al processo breve, di cui parla sempre il *Sussidio* cfr. p. 114). Anche G. NÚÑEZ, *La fase previa del nuevo proceso de nulidad*, in *Ius canonicum*, LVII (2017), pp. 21-22, interrogandosi sulla necessità di costituire il servizio pastorale nella diocesi, assume: «Teniendo en cuenta las



Personalmente reputiamo che dovrebbero lasciarsi giacere inapplicati senza eccessive remore quei disposti che destano qualche perplessità poiché non collimano ovvero eccedono le statuizioni legislative del *Mitis iudex* oppure che stentatamente si conciliano con le previsioni del *Codex Iuris Canonici*: si pensi, per tutti, alle figure 'equiparate' al Vicario giudiziale, assente in diocesi, che dovrebbero coadiuvare il Vescovo nell'opzione tra processo *brevior*/ordinario<sup>259</sup>, o alla distinzione tra

---

expresiones de la Norma (arts. 2 y 3 RP), la primera valoración de la doctrina era que este servicio se presentaba como algo deseable de poner en marcha en cada diócesis (incluso dentro de la diócesis a nivel parroquial), aunque no parecía estrictamente obligatorio. Si embargo, posteriormente, en el Subsidio aplicativo enviado por la Rota Romana, se indica que "[...]". De estos dos textos del Subsidio se puede colegir que existe una clara voluntad por parte del Legislador de que en cada diócesis se implemente una estructura, más o menos articulada y compleja, que pueda realizar esta labor tanto en su nivel más pastoral y de mediación, como en su labor informativa y de asesoramiento técnico con vistas a una posible instauración del proceso matrimonial».

<sup>259</sup> Cfr. **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis iudex Dominus Iesus*, cit., p. 19: "Nelle diocesi in cui esiste un Vicario Giudiziale, questi è chiamato ad affiancare il Vescovo per il processo *breviore* [...]. / Nelle diocesi in cui non c'è Vicario Giudiziale, il Vescovo potrà affiancarsi una persona qualificata (possibilmente chierico, ma anche un laico con titolo ed esperienza) che possa assisterlo nella scelta dell'opzione tra processo *breviore* e processo ordinario. Anche in tal caso, la domanda e il libello andranno indirizzati al Vescovo; [...] Nell'ipotesi in cui il Vescovo trovi difficile rinvenire almeno una persona qualificata e con esperienza nella propria diocesi, potrà chiedere l'ausilio di un sacerdote titolato di un'altra Diocesi, che potrebbe occuparsi del processo *breviore*, assistendo il Vescovo [...]. Anche in tal caso, la domanda ed il libello per il processo *breviore* verranno inviati direttamente al Vescovo diocesano; / [...] Nell'ipotesi estrema (da considerarsi davvero molto rara) che il Vescovo non abbia qualcuno nella propria diocesi e che non riesca comunque ad usufruire dell'ausilio di un sacerdote titolato di un'altra Diocesi, il Vescovo può affidare l'istruzione della causa ad un Tribunale viciniore. Conclusa l'istruttoria, gli atti verranno re-inviati in diocesi, dove sarà il Vescovo, *audito Tribunali*, a giudicare sulla nullità matrimoniale. Anche in tal caso la domanda ed il libello per il processo *breviore* verranno indirizzati al Vescovo, che valuterà la sussistenza dei presupposti per il processo *breviore* e, in assenza di questi, inviterà le parti a recarsi presso il Tribunale competente per il processo ordinario". Come noto, il *Codex Iuris Canonici* prevede al can. 1420 § 4 che sia il Vicario giudiziale sia i Vicari giudiziali aggiunti devono essere sacerdoti, di integra fama, dottori o almeno licenziati in diritto canonico e che non abbiano meno di trent'anni. Esprime varie perplessità su questa previsione **M.V. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**, «*Iuste iudicans misericordiam cum iustitia servat*» (D. 45, c. 10), cit., p. 167. Cfr. anche le osservazioni critiche di **A. GIRAUDDO**, *La scelta della via processuale*, testo provvisorio della relazione al XLIV Incontro di studio e approfondimento sul Codice di Diritto Canonico "La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio", Borca di Cadore (BL), 3-7 luglio 2017, p. 4 (si citano le pagine del dattiloscritto).



‘domanda’ e ‘libello’ sempre in rapporto a tale tipologia processuale<sup>260</sup>; alcune prescrizioni, d’altronde, paiono essere state già smentite, come

---

<sup>260</sup> Si distingue infatti tra presentazione della “domanda” (*petitio*?) ovvero del “libello” senza focalizzare bene le differenze tra l’una e l’altro: entrambi dovrebbero essere presentati nel processo *brevior* (cfr. **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis iudex Dominus Iesus*, cit., p. 23: “La causa si può iniziare con la presentazione del libello nel processo ordinario e documentale, o con la presentazione della domanda e del libello nel processo *breviore*”; e a pp. 35-36, all’interrogativo “Quali elementi formali sono necessari per iniziare un processo *breviore*?”, si risponde: “- La domanda proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi col consenso dell’altro, al Vescovo diocesano e/o al Vicario giudiziale. /- Il libello presentato al Vicario giudiziale diocesano [...]”; anche p. 37, p. 39). Semplicemente il libello è scritto e la domanda è orale? Oppure: la domanda è l’esplicita richiesta delle parti di intraprendere il *processus breviar*? Ma, pure se così dovesse intendersi, sarà sempre possibile mantenere questa duplicazione o nella pratica finirà per sfumare? Chi ha interpretato il *Sussidio applicativo* come sancente la necessità di una domanda speciale a parte per il processo più breve e distinta appunto dal libello ha infatti concluso: “Sorge però la domanda se siano veramente necessarie due lettere o basti che le parti chiedano il processo più breve nel libello stesso. In base al testo della norma giuridica sembra sufficiente questa seconda forma”: **P. ERDÖ**, *Osservazioni sulla nuova regolamentazione del processo matrimoniale*, cit., p. 641. Sulla distinzione domanda/libello cfr. **A. STANKIEWICZ**, *Algunas consideraciones en torno al ejercicio personal y vicario de la potestad judicial con referencia al proceso matrimonial más breve ante el obispo diocesano*, in *Ius communionis*, V (2017), pp. 55-56, nota 41, ove si riferisce che nel *Sussidio* «se utilizan los dos términos: “la demanda” (*petitio*) y “el libelo” (*libellus*) como entidades jurídicamente distintas, aunque en la tradición canónica “*petitio scripta libellus appellatur*” (**F. ROBERTI**, *De processibus*, II [Romae 1926] 426). Por lo demás, en el c. 1504, n. 1 CIC 1983 la demanda (*petitio*) forma parte del libelo, puesto que “*libellus, quo lis introducitur, debet: 1º exprimere [...] quid petatur e a quo petatur*”. También la demanda (*petitio*) está mencionada entre los contenidos del libelo por el c. 1684 MIDI. Por este motivo se habla también del “libelo de demanda”». Riguardo all’intera disposizione commenta tra l’altro **P. BIANCHI**, *Criteri per l’accettazione del “processus breviar”*, cit., p. 360: “Per quanto la legge attribuisca chiaramente al Vicario giudiziale tale competenza, il ruolo di giudice nato del Vescovo può certo indurre a ritenere compresa nella sua funzione anche questa competenza. / D’altro lato, tuttavia, non si può omettere di interrogarsi se ciò sia davvero opportuno. La complessità e la varietà dei compiti che oggi occupano un Vescovo diocesano portano a chiedersi se egli possa davvero trovare il tempo sufficiente per affrontare con la dovuta calma tale verifica, spesso non supportata da una competenza specifica sotto il profilo procedurale. La scelta del rito processuale da parte del Vescovo che poi deciderà la causa potrebbe inoltre risolversi in un condizionamento della sua stessa libertà di decisione, quasi rappresentando un implicito anticipo dell’esito della causa stessa. Nemmeno, realisticamente, si possono dimenticare le dinamiche per così dire interpersonali nelle quali il Vescovo è inserito, soprattutto nelle diocesi più piccole: gli intrecci di rapporti e di ruoli (anche pubblici) che soprattutto negli ambienti più piccoli si fanno sentire in modo deciso consiglierebbero una certa prudenza, da parte del Vescovo, nell’esporsi sin dal principio nella dinamica di un processo che lui stesso poi



rilevato, dallo stesso Decano della Rota Romana che pure probabilmente ne è stato il principale estensore<sup>261</sup>.

Si è commentato che

«Il documento rientra nel contributo offerto “alla formazione permanente degli operatori pastorali nei Tribunali delle Chiese locali” dal Tribunale Apostolico [*Rescritto, Proemio*] e fornisce criteri operativi e interpretativi per l’esecuzione della riforma processuale. Il testo [...] costituisce un vero e proprio prontuario e formulario d’uso con un fine ermeneutico e didascalico»<sup>262</sup>.

Il periodo virgolettato è tratto dal Rescritto di Papa Francesco del 7 dicembre 2015 in cui appunto, nella premessa, si riconosceva

“alla Rota Romana, oltre al *munus* ad essa proprio di Appello ordinario della Sede Apostolica, anche quello di preservazione dell’unità della giurisprudenza (art. 126 § 1 *Pastor Bonus*) e di sussidio alla formazione permanente degli operatori pastorali nei Tribunali delle Chiese locali”.

Un riferimento, quello alla formazione, di cui solo in seguito si è captato appieno lo spessore. Oggi è infatti più che mai evidente come invero la Rota Romana - probabilmente depauperata con l’abolizione dell’obbligo della *duplex conformis* dalla sua incombenza dominante di ricevere impugnazioni - aspiri fervorosamente e cerchi di accreditare, con il puntello dell’autorità pontificia, un suo ruolo nella formazione e proprio in rapporto alla riforma inaugurata: un attivismo tale - ad esempio

---

definirà. Infine, mentre quella del Vicario giudiziale viene presentata dalle norme come una decisione (cfr. can. 1676 §§ 2 e 4 MIDI: più avanti si discuterà anche se e come ricorribile), a proposito del Vescovo si dice che egli, in caso di diniego della forma processuale più breve, *inviterà* gli interessati a rivolgersi al tribunale per il processo ordinario. Quale è il valore tecnico di un tale invito? Se i richiedenti non vi ottemperassero, insistendo con il Vescovo per il processo breve, *quid iuris?*”.

<sup>261</sup> Si veda ad esempio quanto abbiamo osservato circa il suffraganeo *antiquior* che riceve gli appelli del Vescovo diocesano nel *processus brevior*. Il **TRIBUNALE APOSTOLICO DELLA ROTA ROMANA**, *Sussidio applicativo del Motu pr. Mitis iudex Dominus Iesus*, cit., p. 42, proponeva infatti una soluzione diversa rispetto a quella cui è pervenuto il tavolo di lavoro Santa Sede - Conferenza Episcopale Italiana cui partecipava anche il Decano della Rota Romana, additando il “*suffraganeo più anziano nell’ufficio*”.

<sup>262</sup> **M. DEL POZZO**, *Il processo matrimoniale più breve*, cit., p. 38, che in nota 82 prosegue: “Il *Sussidio applicativo MIDI*, oltre all’*Introduzione* e alle *Appendici*, illustra i *Capisaldi della riforma*, gli *Immediati provvedimenti del Vescovo diocesano*, e lo *Svolgimento delle cause* (la parte più estesa e articolata). Indicativo dello scopo didattico ed esplicativo è l’impostazione della trattazione per domande, i quadri di riepilogo (in sintesi), lo schema riassuntivo e gli *specimina*”.



nell'allestimento di corsi ecc. - da far sospettare che essa ambisca quasi a conquistare un monopolio<sup>263</sup>.

Normativamente depone in questo senso un altro Rescritto *ex audientia SS.mi* del 22 gennaio 2016 firmato dal Decano della Rota Romana<sup>264</sup> di cui abbiamo da tempo avuto contezza grazie alla rete di scambio informatico tra amici canonisti, ma che è stato solo recentemente 'pubblicato' su quella rivista con la quale abbiamo già visto essere resa edotta la *communitas christifidelium* (e non solo) della *mens legislatoris* del 12 marzo 2016<sup>265</sup>.

Esso, proprio con riferimento alla formazione, pare 'cambiare le carte in tavola' rispetto all'organigramma sinora noto e rodato<sup>266</sup>. In "ossequio" dunque all'antecedente Rescritto pontificio del 7 dicembre 2015 nel quale

«si riconosce alla Rota Romana il *munus* "di sussidio alla formazione permanente degli operatori pastorali nei Tribunali delle Chiese locali", in coerenza con quanto stabilito nell'art. 8, § 1 della *Ratio procedendi* [...] relativamente all'impegno della Sede Apostolica di offrire una adeguata formazione alle "persone che possano prestare la loro opera nel tribunale da costituirsi per le cause matrimoniali"»,

introduce un

"diploma minore [...] da attuarsi con Corsi svolti sia nell'Urbe che nei continenti, come anche per via telematica" "di formazione giuridico-pastorale per ecclesiastici e laici, non forniti dei titoli accademici richiesti dal diritto (licenza e dottorato in diritto canonico)"<sup>267</sup>:

---

<sup>263</sup> Ma francamente stupiscono anche altre iniziative cui si è data recentemente pubblicità: come il 'Corso di formazione in diritto canonico', organizzato dalla diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola con il patrocinio della Pontificia Università Lateranense, che rilascia un 'diploma'.

<sup>264</sup> Nella parte terminale del Rescritto si riporta: "Il Santo Padre Francesco, nell'Udienza concessa al sottoscritto Decano in data odierna, ha approvato quanto sopra per il bene delle Chiese sparse nel mondo, e ne ha ordinato la pubblicazione negli *Acta Apostolicae Sedis*".

<sup>265</sup> Sotto la rubrica *Interventi del Legislatore* si pubblica il *Rescriptum ex Audientia SS.mi* del 22 gennaio 2016, in *Quaderni dello studio rotale*, XXIII (2016), pp. 47-48, e nella spiegazione dell'asterisco apposto al titolo, a piè di pagina 47, si afferma: "Questo Rescritto fu dato dal Santo Padre all'Ecc.mo Decano nell'Udienza privata concessa prima della lettura del Suo *Discorso*, pronunciato nella tradizionale udienza pubblica alla Rota Romana, il 22 gennaio 2016".

<sup>266</sup> Ricordiamo che nel Rescritto si istituisce altresì "presso la Rota Romana il *Fondo per il gratuito patrocinio*, autonomo dalle spese della Santa Sede".

<sup>267</sup> Il *Rescriptum ex audientia SS.mi* del 22 gennaio 2016 è circolato prima della sua pubblicazione sulla citata rivista in un *pdf* trasmesso per posta elettronica: esso risultava



diploma da istituirsi dal Decano della Rota Romana e 'gestito' all'interno della medesima<sup>268</sup>. Oltre alle abituali remore 'formali' sulle quali non vale la pena tediare petulantemente il lettore (ma non è cruccio vano, si badi), varie sono le perplessità canonistiche che suscita tale audace iniziativa di cui è facile indovinare l'ideatore, ma che è alla fine riconducibile al Sommo Pontefice. Sorprende anzitutto la 'colonizzazione' di competenze sinora conferite ad altre istituzioni, con inevitabile erosione delle medesime; sembra pure sia stato del tutto negletto ogni contatto, coalizione o intesa con i dicasteri competenti del settore, anzitutto con la Congregazione per l'educazione cattolica, ma anche con la Segnatura Apostolica e con il

---

come allegato di una lettera del 3 agosto 2016 indirizzata dal Decano della Rota Romana a un Vescovo americano, probabilmente il Presidente della Conferenza Episcopale. Così letteralmente dispone: «Nel Rescritto Pontificio del 7 dicembre 2015 si riconosce alla Rota Romana il *munus* "di sussidio alla formazione permanente degli operatori pastorali nei Tribunali delle Chiese locali", in coerenza con quanto stabilito nell'art. 8, § 1 della *Ratio procedendi* annessa ai M. P. *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus*, relativamente all'impegno della Sede Apostolica di offrire una adeguata formazione alle "persone che possano prestare la loro opera nel tribunale da costituirsi per le cause matrimoniali". [...] / I. Il servizio formativo è garantito *ab immemorabili* mediante lo Studio Rotale, il quale - pur rivisitato in modalità operative informatiche e multimediali - continuerà, innanzitutto, con le peculiari caratteristiche di corso triennale di alta formazione canonistica e giurisprudenziale, di consolidato prestigio, retto dalle norme del Decreto *Nihil antiquius* del Decano Jullien (approvate da Papa Pio XII *ex Audientia* 1'8 giugno 1945) e finalizzato al conseguimento del diploma di *Avvocato Rotale*. / II. In ossequio a quanto disposto nel menzionato Rescritto Pontificio, il Decano della Rota Romana, sentito il parere del Collegio dei Prelati Uditori nella sessione del 16 dicembre 2015, istituisca un *diploma minore* di formazione giuridico-pastorale per ecclesiastici e laici, non forniti dei titoli accademici richiesti dal diritto (licenza e dottorato in diritto canonico); da attuarsi con Corsi svolti sia nell'Urbe che nei continenti, come anche per via telematica. / Una Commissione, creata e presieduta dall'Ecc.mo Decano, composta da Prelati Uditori, appronterà quanto prima il programma riguardante gli anni di tale Corso, le materie, i crediti e gli esami, necessari al conseguimento del diploma».

<sup>268</sup> P.V. PINTO, *Introduzione del Decano* (al corso di formazione sul nuovo processo matrimoniale e sulla procedura *super rato* del 7-12 marzo 2016), in *Quaderni dello studio rotale*, XXIII (2016), pp. 103-104, insiste sul "ruolo proprio della Rota non solo come tribunale giudiziale pontificio, ma anche come *scuola di formazione*, e ciò non è molto noto, soprattutto in Italia, se non a coloro che frequentano il corso per divenire avvocati della Romana Rota. [...] Ho richiamato questi ruoli fondamentali della Rota per ribadire che questo Tribunale Apostolico è uno dei più antichi dicasteri che ha sempre svolto formazione. Il Santo Padre insiste molto affinché la Rota continui e moltiplichi queste iniziative perché sapere e apprendere aiuta ad evitare gli abusi". Pur essendo scritto e pubblicato dopo la riforma del 2015, il saggio sulle competenze e funzioni della Rota Romana di I. SASSANELLI, *Il Tribunale della Rota Romana nell'odierno sistema processuale canonico*, in *Apollinaris*, LXXXVIII (2015), p. 659 ss., non accenna alla funzione formativa di tale Tribunale Apostolico.



Pontificio Consiglio per i testi legislativi<sup>269</sup>. Deve poi rimarcarsi che “La formazione permanente presuppone la formazione iniziale; in ambito giudiziale essa consiste nella licenza o dottorato in diritto canonico”<sup>270</sup>, i quali non possono essere dalla prima ‘detronizzati’. D’altronde, se nessuno ignora la gloriosa esperienza dello ‘Studio rotale’, gli uditori del Tribunale Apostolico non sembra - lo rileviamo senza alcuna boriosa prosopopea - possano vantare idoneità e abilitazione per una *istruzione canonistica completa di base*. Si consideri, tra l’altro, lo svilimento del diploma di avvocato rotale medesimo e di chi l’ha conseguito con aggravio non dappoco, ora quasi ‘scalzato’ dal ‘diploma minore’. Ma soprattutto si pensi al ‘rischio di estinzione’ per diserzione cui sono esposti i corsi presso le Università pontificie con i titoli dalle medesime rilasciati. Dubitiamo che il cosiddetto ‘diploma minore’ accordato dalla Rota Romana possa essere perequato a una licenza ovvero a un dottorato *in iure canonico*; dubitiamo ma ne siamo spaventati<sup>271</sup>. Potrebbe infatti

---

<sup>269</sup> Scrive **J. LLOBELL**, *Circa i motivi del M.p. “Mitis iudex”*, cit., pp. 63-64: «Con il Rescritto del 22-1-2016 sul Servizio formativo della RR [...], Papa Francesco, sviluppando una prestigiosa e antica tradizione, ha voluto affidare un particolare e ampio ruolo istruttivo alla Rota Romana, impegno che non può non coinvolgere la Segnatura Apostolica e il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, in attesa degli sviluppi che ci saranno sulla “Diaconia della giustizia”, studiata dal Consiglio di Cardinali anche nella Riunione dei giorni 12/14-9-2016».

<sup>270</sup> **M.J. ARROBA CONDE**, *L’esperienza sinodale e la riforma*, cit., p. 139, che prosegue: “Nell’assemblea sinodale del 2015 ci furono proposte per facilitare l’accesso a questa tappa di formazione. Che i giudici e gli operatori provvisti di formazione iniziale e dei titoli abbiano necessità di aggiornamento, oltre che dal buon senso, si deduce dalle disposizioni della *Dignitas Connubii*. In territori di missione, dove non ci sono facoltà di diritto canonico, la Sede apostolica (la Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, d’intesa con la Segnatura alla quale spetta dispensare dai titoli accademici e sorvegliare per la retta amministrazione della giustizia), ha organizzato corsi speciali in alternativa agli studi ordinari, senza peraltro venir meno alle abituali iniziative (borse di studio e analoghe) per formare regolarmente gli operatori dei riferiti territori nei centri di studio. La Rota deve contribuire alla formazione tramite le sue sentenze, che urge siano scritte con qualità e pubblicate con tempestività. Così si deduce dalla *Pastor Bonus*, alla quale rimanda l’unico documento ufficiale che fa menzione del coinvolgimento della Rota nella formazione permanente degli operatori (il denominato Rescritto di Papa Francesco dell’8 di dicembre 2015)” (*ivi*, pp. 139-140).

<sup>271</sup> Come fa notare **P. BIANCHI**, *Commento / Note - Lettera circolare Inter munera*, cit., pp. 225-226, “per quanto i titoli accademici non garantiscono automaticamente le altre doti necessarie per un ministro del tribunale, quali l’obiettività di giudizio, l’imparzialità, l’equilibrio affettivo, la laboriosità e la diligenza; tuttavia i titoli accademici sono per così dire una garanzia minima di serietà della istituzione, che affida il giudizio di una materia così delicata a persone fornite di una conoscenza specialistica di ciò di cui devono occuparsi. Pensare che la vicinanza alle persone possa realizzarsi deprimendo la qualità





accadere che esso venga stimato omologo ed equivalente ai titoli accademici acquisiti nelle Università pontificie, la cui veneranda tradizione è sempre stata ed è una solida guarentigia di preparazione per gli operatori dei tribunali ecclesiastici. E questo nonostante non siano stati modificati dal *Mitis Iudex* i requisiti richiesti per essere Vicari giudiziali, giudici, difensori del vincolo e promotori di giustizia<sup>272</sup>: ma il Rescritto pontificio avrebbe la forza di derogare il *Codex Iuris Canonici*, essendone autore il supremo legislatore, richiamandosi poi nella premessa, oltre al Rescritto del 7 dicembre, quell'art. 8 § 1 delle Regole procedurali<sup>273</sup> di cui noi già avevamo intuito e denunciato l'insidiosità<sup>274</sup>. Ci angustia inoltre come per tale via - benché certamente il diritto canonico non sia "appannaggio esclusivo dei dotti e dei sapienti"<sup>275</sup> - si possa procurare una banalizzazione dello *ius Ecclesiae*, spacciando per affrettatamente acquisibile una conoscenza che tale non è.

Se pertanto questa invasione di campo è allarmante, laddove non racchiusa in un 'recinto transennato' sì da sincronizzarla e orchestrarla con le attività delle altre istituzioni da sempre preposte alla formazione canonistica, da temere però maggiormente l'appropriazione da parte della

---

della preparazione degli addetti non sarebbe, né nell'attualità né in prospettiva, una scelta molto saggia".

<sup>272</sup> Cfr. **C.M. MORÁN BUSTOS**, *Criterios de organización*, cit., p. 17: «aunque se han flexibilizado los criterios de constitución del tribunal, se ha mantenido la exigencia codicial de titulación, que recordemos es de "doctorado o al menos licenciado en derecho canónico" (cann. 1420 §4 y 1421 §3 y 1435) - ello para los Vicarios judiciales, jueces, defensores del vínculo y promotores de justicia -. / Esta titulación es un requisito necesario, y no puede ser dispensado por el obispo diocesano: aunque el *Mitis Iudex* ha acentuado el papel del Obispo, sigue en vigor la prohibición del can. 87 §1 de dispensar de las leyes procesales por parte del obispo - incluida también la requerida titulación académica de doctorado o licenciado para ejercer los ministerios judiciales citados -».

<sup>273</sup> Ammonisce **M.J. ARROBA CONDE**, *La experiencia sinodal y la reciente reforma*, cit., p. 181, nota 41: "No puede interpretarse la disposición de RP art. 8, que se refiere a cursos de formación permanente organizados por las diócesis y por la sede apostólica, como una estrategia alternativa a la formación inicial exigida a los ministros del tribunal: dicha formación se imparte solo en las facultades de derecho canónico".

<sup>274</sup> È così molto ambiguo, ad esempio, ciò che scrive **F. COCCOPALMERIO**, *Processo matrimoniale e missione della Chiesa*, cit., p. 17, il quale, parlando della costituzione di un tribunale in ogni diocesi, aggiunge: "C'è, però, una condizione essenziale: che il Vescovo costituisca un tribunale vero, anche se con giudice unico, non invece un'apparenza di tribunale. Il che si verificherebbe qualora il Vescovo affidasse il tribunale a persone non debitamente preparate e quindi incapaci di compiere il ministero richiesto a un tribunale. / Per questo motivo le Regole procedurali, Art. 8, § 1 esigono serietà di preparazione nelle persone che saranno addette a questi tribunali diocesani".

<sup>275</sup> **M. DEL POZZO**, *Il processo matrimoniale più breve*, cit., p. 12.



Rota Romana del potere di produrre direttamente norme: un potere dai contorni evanescenti e potenzialmente espansibile *ad nutum*. Condividiamo la trepidazione espressa da autorevoli canonisti circa il “peligro de dar cabida dentro de la Iglesia a un cierto *activismo judicial*, donde el juez asume la función del legislador o de intérprete auténtico de la ley universal”<sup>276</sup>. Ciò cui siamo tristemente adusi (ma non ancora rassegnati) nell’ordinamento giuridico italiano nonostante la tanto magnificata separazione dei poteri da Montesquieu in avanti, e che nondimeno non vorremmo, per i colossali problemi di ordine teorico e pratico che solleva<sup>277</sup> tale ‘giuristocrazia’<sup>278</sup>, vedere replicato in quello della Chiesa. A essa certo la suddetta separazione dei poteri è aliena per la convergenza dei medesimi negli organi capitali, ma non lo è la distinzione delle funzioni: cioè, come anche recentemente si è ammonito, “il loro esercizio - per irrinunciabili esigenze di legalità - dev’essere igienicamente distinto”<sup>279</sup>. In questa fase post-riforma tutti gli organismi sono chiamati a cooperare, ma ognuno “según su función institucional”:

“En esta fase urge no confundir los roles, pues no hay alguna base jurídica formal de la que quepa deducir cambios en las funciones institucionales que corresponden al Pontificio Consejo para los textos legislativos (respecto a la interpretación de las leyes), a la Signatura Apostólica (respecto a la vigilancia sobre la recta administración de la justicia) y a la Rota Romana (respecto a la ayuda que deben prestar a los demás tribunales de las Iglesias particulares a través de sus sentencias)”<sup>280</sup>.

---

<sup>276</sup> J. FERRER ORTIZ, *Valoración de las circunstancias*, cit., p. 189.

<sup>277</sup> Si vedano le considerazioni (non recenti ma, come di consueto, acute) in relazione ad alcune *normae* prodotte dal **SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA** (cfr. *Litterae Circulares ad Exc.mos Archiepiscopos Moderatores tribunalium regionalium et - ad rei notitiam - ad Exc.mos Archiepiscopos et Episcopos dioecesium in Italia*, del 14 ottobre 1972, pubblicate in *Ephemerides iuris canonici*, XXVIII [1972], p. 382 ss.) di P. FEDELE, *Per la difesa della dignità e della libertà degli avvocati del foro ecclesiastico italiano*, *ivi*, p. 389 ss.; ID., *Ancora per la dignità e la libertà degli avvocati del foro ecclesiastico italiano*, *ivi*, XXIX (1973), p. 86 ss.

<sup>278</sup> Cfr. T.F. GIUPPONI, *Il conflitto tra giustizia e politica. Verso una “democrazia giudiziaria”?*, in *Quale futuro dopo la democrazia*, a cura di A. Zanotti, Bononia University Press, Bologna, 2017, p. 109 ss.

<sup>279</sup> G. SCIACCA, *Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, cit., p. 6. Secondo il settimo principio per la revisione del *Codex Iuris Canonici* (cfr. *Communicationes*, I [1969], p. 83) e il can. 135 del *Codex Iuris Canonici* medesimo.

<sup>280</sup> M.J. ARROBA CONDE, *La experiencia sinodal y la reciente reforma*, cit., p. 177, nota 32. Tra l’altro, come appunta M. DEL POZZO, *L’appello meramente dilatorio*, cit., p. 23, nota 120, “La funzione nomofilattica della Rota Romana dovrebbe riguardare più i criteri



### 5.3 - Un'appendice: la Lettera Circolare della Segnatura Apostolica *Inter munera* del 30 luglio 2016

Sempre sul medesimo crinale, l'ultimo intervento normativo atipico di cui siamo al corrente può farsi risalire al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Come fugacemente anticipato, tale dicastero ha divulgato, rendendola disponibile su *internet* negli ultimi mesi del 2016, la Lettera Circolare *Inter munera*, datata 30 luglio dello stesso anno, che ha reimpostato, alla luce delle novità normative, la relazione sullo stato e l'attività che i tribunali ecclesiastici dovranno compilare e recapitargli ogni anno<sup>281</sup>. A noi pare che la Segnatura ne abbia approfittato per somministrare, quasi *obiter*, indicazioni in ordine a certe *quaestiones* già *vexatae* afferenti ad alcuni canoni dei *Motu Proprio* del 2015.

Così, pur non potendo scendere ora nella disamina di problemi che postulerebbero una digressione non laconica, dinanzi alla contesa vivace, con dottrina autorevole schierata su fronti antistanti, se si possano confermare per decreto *ex can. 1680 § 2 del Mitis iudex*, "si appellatio mere dilatoria evidenter appareat", solo le sentenze positive, cioè dichiarative della nullità matrimoniale, ovvero anche quelle negative, nelle *Instructiones ad relationem annualem de statu et activitate tribunalis conficiendam* annesse alla suddetta Lettera Circolare, laddove si tratta dei dati da compilare relativamente all'attività del tribunale in seconda istanza, si prevede: "Indicantur specifica capita nullitatis in decretis pertractata. In loculo apposito indicatur numerus decisionum ex singulis capitibus. *Decisiones pro vinculo dari non possunt per decretum confirmationis*" (corsivi nell'originale). Ove non può sfuggire, nonostante il contesto e lo 'sfondo', il piglio *tranchant* e il timbro imperativo.

Anche la 'gemella' ma non uguale previsione "si appellatio mere dilatoria evidenter appareat" in caso di *processus brevior, appellatio* da

---

interpretativi del sistema vigente che i principi o la logica dell'amministrazione della giustizia nella Chiesa".

<sup>281</sup> Cfr. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEG NATURA APOSTOLICA, Lettera Circolare *Inter munera* del 30 luglio 2016, Protocollo n. 51712/16 VT, [www.vatican.va](http://www.vatican.va); come già abbiamo ricordato, è disponibile sul *web* anche la modulistica plurilingue relativa al rapporto da compilare sulla situazione dei tribunali ecclesiastici, nella Chiesa latina e nelle Chiese orientali - *Relatio Annualis de Statu et Activitate Tribunalium pro Ecclesia Latina; Relatio Annualis de Statu et Activitate Tribunalium pro Ecclesiis Orientalibus*: con traduzione in varie lingue, non in italiano -, con le relative istruzioni - Istruzioni per la compilazione della *Relatio annualis de statu et activitate Tribunalium*: anche qui con traduzione in varie lingue, non in italiano -. Come già ricordato il testo latino è stato poi pubblicato in *Acta Apostolicae Sedis*.



rigettarsi *a limine* con decreto *ex can. 1687 § 4*, ha seminato zizzania nell'*hortus canonistarum*: i quali tuttavia non vivono in una rarefatta stratosfera ma mirano a preconizzare le pastoie in cui si troverà invischiato il giudice, a detrimento dei diritti delle parti, come quello fondamentale all'appello. E pure qui la Segnatura non esita a sbilanciarsi a favore della tesi secondo la quale, per il fatto che si tratta di appello avverso una decisione affermativa di nullità di un matrimonio, si dovrebbe interpretare l'espressione 'lo rigetti *a limine* con un suo decreto' come un rimando abbreviato alla stessa procedura prevista per l'appello nel processo ordinario, procedendo analogamente a quanto previsto nel can. 1680 § 2<sup>282</sup>, e cioè - sia detto per inciso, senza poterci qui dilungare - in qualche misura similmente a come sanciva l'abrogato can. 1682 § 2<sup>283</sup>. Nella *Relatio Annualis de Statu et Activitate Tribunalium pro Ecclesia Latina* sempre allegata alla citata Lettera Circolare *Inter munera*, nella Parte III relativa all'attività del tribunale in seconda istanza, nella pagina *Causae nullitatis matrimonii per processum breviorum coram Episcopo pertractatae*, si chiede di indicare *Decreta confirmatoria (seu appellationes in limine reiectae)*, mentre nell'antecedente pagina sulle cause di nullità trattate attraverso il processo ordinario si menzionano *Decreta confirmationis*: la connesura allacciata, seppure ellittica, pare significativa.

Ma quale è il valore normativo di questi testi? Comprendendoli in un unico insieme, parrebbero doversi ricondurre entro il *genus* delle istruzioni (can. 34 CIC), che non abbisognano di promulgazione ('le pubblicano legittimamente, entro i limiti della loro competenza, coloro che godono della potestà esecutiva')<sup>284</sup> e sono indirizzate a coloro 'il cui compito è curare che le leggi siano mandate a esecuzione', cioè a soggetti che operano all'interno dell'amministrazione ecclesiastica. Le istruzioni

---

<sup>282</sup> Cfr. G.P. MONTINI, *Dopo la decisione giudiziale: appello e altre impugnazioni*, in *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti*, cit., p. 116.

<sup>283</sup> Cfr., per tutti, il saggio di G. ERLEBACH, *Algunas cuestiones sobre la apelación*, cit., p. 75 ss. Diversa l'opinione di P. MONETA, *L'appello nel nuovo processo matrimoniale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoe\\_chiese.it](http://www.statoe_chiese.it)), n. 21 del 2017, p. 14, per il quale: "Sarà dunque inevitabile che i giudici debbano prendere in considerazione il merito della causa e svolgere su di essa un esame dei suoi contenuti sostanziali. Ma non bisogna dimenticare che siamo nell'ambito di un giudizio preliminare di ammissibilità dell'appello: non occorre quindi che il giudice acquisisca la certezza morale sulla giustizia della decisione appellata, ma che accerti soltanto che la richiesta di riesame non risulti, sin da un primo esame, meritevole di essere ammessa alla trattazione e a un processo in contraddittorio, perché chiaramente inidonea a mettere in discussione tale pronuncia".

<sup>284</sup> E. BAURA, *Attività normativa dell'amministrazione ecclesiastica*, cit., p. 105 ss.



propriamente rendono chiare le disposizioni delle leggi; ma almeno nei casi illustrati a titolo indicativo si tratta, ci sembra, di dubbi di diritto oggettivi scaturenti dalla legge stessa, positivi, poiché ne sono discese interpretazioni contrastanti fondate su ragioni congrue e sostenute da esimi canonisti, e probabili, perché tra tali interpretazioni alternative prospettate<sup>285</sup>, sorrette da solide ragioni giuridiche, esiste “una certa proporzione”<sup>286</sup>: pertanto il rango secondario dell’istruzione non sarebbe consono a dirimere le controversie. L’interesse universale delle questioni’ postulava comunque l’ottemperanza a una certa procedura e la ‘presentazione’ al Papa: che non risulta sia avvenuta, almeno nel testo non ve n’è traccia<sup>287</sup>. Forse proprio per questo interesse universale e

---

<sup>285</sup> Si veda la recente chiara ricostruzione delle posizioni di dottrinali di **M. DEL POZZO**, *L’appello manifestamente dilatorio*, cit., p. 1 ss. Tra l’altro l’Autore afferma: “La formulazione legislativa non è di immediata percezione e comprensione (la traduzione nelle lingue vernacole inoltre non facilita l’operazione ermeneutica)”, porgendo l’esempio del can. 1680 § 2: «Tanto la versione italiana quanto quella spagnola traducono il “sententiam prioris instantiae” come “sentenza di prima istanza” o “sentencia de primera instancia”, stando al dettato normativo, la trasposizione corretta è solo alla precedente istanza (non necessariamente alla prima)» (*ivi*, p. 2, anche nota 5); altre opportune considerazioni in ordine a ‘stacchi’ tra le traduzioni a pagina 11. Segnala difficoltà nella traduzione inglese della stessa norma **F.G. MORRISEY**, *The Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, cit., p. 30 (tra l’altro membro della Commissione che ha steso il testo dei *Motu Proprio*).

<sup>286</sup> **E. BAURA**, *Parte generale del diritto canonico*, cit., p. 369.

<sup>287</sup> Ci si chiede infatti se sia stato osservato l’art. 131 del *Regolamento generale della Curia Romana* del 30 aprile 1999, che dispone: “§ 1. I singoli Dicasteri, nel campo della propria competenza, trattano le questioni di interesse universale in appositi documenti. / Nelle materie di competenza di più Dicasteri possono essere elaborati documenti interdicasteriali. / § 2. Il Dicastero stesso determina la natura del documento e ne sceglie la forma appropriata. / § 3. Il progetto di documento viene elaborato a cura dell’ufficio competente del Dicastero, in collaborazione con i Consulenti o altri esperti in materia. / § 4. Dopo un primo esame del progetto di documento, il Capo Dicastero, sentito il parere del Congresso, indicherà a quali altri Dicasteri debba essere inviato per eventuali osservazioni, e valuterà anche l’opportunità di sentire in merito il parere di Organismi episcopali o di alcuni Vescovi competenti delle aree geografiche maggiormente interessate al problema. / § 5. I documenti dei Dicasteri destinati alla pubblicazione, in quanto riguardino la dottrina circa la fede e i costumi, devono essere sottoposti al giudizio previo della Congregazione per la Dottrina della Fede e, se hanno la natura di decreti generali esecutivi o di istruzioni, devono essere inviati, per un esame circa la loro congruenza legislativa con il diritto vigente e la loro corretta forma giuridica, al Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi (cfr. Cost. ap. *Pastor bonus*, art. 5). / § 6. Il testo del documento sarà sottoposto all’esame dei Membri del Dicastero e, dopo la sua approvazione, presentato al Sommo Pontefice. / § 7. Il documento, firmato dal Capo Dicastero e controfirmato dal Segretario, prima di essere reso di pubblico dominio, sarà portato a conoscenza dei Vescovi, tramite i Rappresentanti Pontifici, fermo restando



segnatamente per i possibili destinatari tali documenti meglio sarebbero sussumibili entro i decreti generali esecutivi, per i quali, però, si sancisce che 'per ciò che attiene alla promulgazione e alla vacanza dei decreti di cui al § 1, si osservino le disposizioni del can. 8' (can. 31 § 2). Promulgazione invero avvenuta nel fascicolo datato 5 *Augustii 2016* degli *Acta Apostolicae Sedis* – "in logica continuità con quanto avvenne per il documento equipollente del 1970"<sup>288</sup> - della sola Lettera Circolare senza gli allegati. Anche così, tuttavia, resta il problema della secondarietà della fonte, inidonea a 'interpretazioni innovative': e questo va detto nonostante non si possa contestare «la funzione originaria della Segnatura Apostolica [...] di 'chiudere il sistema'», quale "vertice" del medesimo a presidio delle "ragioni superiori di giustizia"<sup>289</sup>, né che sia esistito "un rapporto fiduciario peculiare, non ripetibile in altri Dicasteri, tra il Sommo Pontefice e il Prefetto della Segnatura Apostolica, che, a sua volta, è chiamato a interpretare, in forma anche in questo caso peculiarissima, la *mens* del Sommo Pontefice"<sup>290</sup>; infatti - al di là di un oramai un poco indisponente affollarsi di *mentes* del legislatore - andrebbe comunque rispettato l'ambito di spettanza della potestà legislativa<sup>291</sup> senza indebite contaminazioni e inframmettenze.

Certamente in linea generale si va intensificando una produzione normativa ovvero interpretativa davvero stravagante, non solo quanto alla

---

quanto disposto dal can. 81 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. / § 8. Il contenuto, il significato e le motivazioni del documento saranno di norma illustrati all'opinione pubblica mediante la Sala Stampa della Santa Sede, con la collaborazione dei mezzi di comunicazione della Sede Apostolica". Ci si domanda altresì se è stato osservato, in quanto 'decisione di maggiore importanza', l'art. 18 della *Pastor bonus* relativamente alla sottoposizione all'approvazione del Sommo Pontefice.

<sup>288</sup> P. BIANCHI, *Commento / Note - Lettera circolare Inter munera*, cit., p. 221, il quale cita il testo "in lingua italiana (confrontandolo se del caso con il testo latino, entrambi desunti dal sito internet della Santa Sede, in attesa della pubblicazione del testo su AAS, in logica continuità con quanto avvenne per il documento equipollente del 1970". Sarebbe stato appunto opportuno, a nostro avviso, che venissero pubblicati anche gli allegati. Sempre sulla Lettera Circolare si veda W.L. DANIEL, *Commento / Note - Commentary on the forms to be used by tribunals in submitting the annual report on their state and activity*, in *Monitor ecclesiasticus*, CXXXI (2016), pp. 241-251.

<sup>289</sup> Tutte le espressioni sono di M.F. POMPEDDA, *La retta amministrazione della giustizia nella Chiesa*, in *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, a cura di O. Fumagalli Carulli, Vita e pensiero, Milano, 2003, pp. 355-356.

<sup>290</sup> G.P. MONTINI, *La Lex propria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica nella gerarchia delle fonti. Alcune note sparse*, in *La Lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, a cura di P.A. Bonnet, C. Gullo, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2010, p. 54.

<sup>291</sup> Cfr. con molta chiarezza A. VIANA, *Sobre el recto ejercicio*, cit., p. 532 ss.



identificazione di autori e destinatari e altresì alle modalità di intimazione, notificazione e propalazione, ma anche ai contenuti, talora a loro volta passibili di letture plurali ovvero che vanno scovati e 'stanati' tre le righe, compulsando e setacciando i documenti.